



Cod. H20/P2  
Cod. FF/ac  
Circolare n.106

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm - aoo\_generale  
**Prot.: 0003087**  
**Data:07/10/2016**

- Ai Signori Componenti la Delegazione Consultiva a base Regionale
- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali

**LORO SEDI**

OGGETTO: **Delegazione Consultiva – Roma, 29 settembre 2016 –  
Invio Resoconto.**

Su specifica richiesta dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, si trasmette, in allegato, resoconto sintetico dell'incontro della Delegazione Consultiva, tenutosi a Roma il 29 settembre u.s.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore  
del Dipartimento Interni*  
(arch. Franco Frison)

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.:c.s.



## Delegazione Consultiva a base regionale

giovedì 29 settembre 2016

presso la sede del CNAPPC in S.M. dell'Anima, 10 – Roma

RESOCONTO SINTETICO

Ordine del giorno:

- 10:00 Linee Guida sulla Formazione  
Analisi del lavoro svolto dai Gruppi di Lavoro e Gruppi Operativi
- 11:30 Governo del Territorio  
Analisi del lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro e Gruppo Operativo
- 13:30 Pausa pranzo
- 14:30 Prosecuzione dei lavori  
Varie ed eventuali
- 17:00 Chiusura lavori

Presenti all'incontro:

Vedi foglio presenze a cura del Dipartimento Interni CNAPPC

*Introduzione da parte dell' Ufficio di Presidenza.*

Viene illustrato il programma della giornata e viene presentato il calendario degli incontri dei Gruppi Operativi della Delegazione Consultiva e della Conferenza fino al dicembre 2016.

*Prende la parola il Presidente CNAPPC Giuseppe Cappochin.*

*Tema prossima CNO*

- Si condideranno le Linee Guida sulla formazione
- Si lavorerà sul RIUSO nei suoi aspetti concreti
- I principi sulla qualità architettonica verranno affrontati, di concerto col MIBACT, presumibilmente in occasione della Conferenza di dicembre, non potendo il Ministro Franceschini essere presente alla Festa dell'Architetto del 18 e 19 novembre, in quanto impegnato negli Stati Uniti.
- E' probabile, ma non certa, la presenza di Errani (tema della ricostruzione)
- Comunica che i Gruppi Operativi e il CNAPPC lavorano già in vista della CNO di dicembre

*Tema terremoto*

- Illustra l'incontro con il Presidente Renzi insieme alle altre professioni tecniche, università ecc.
- Interessante una collaborazione con il progetto Casa Italia per la sua prospettiva di lungo termine
- Si porterà avanti l'idea di una città olistica che tenga conto anche del territorio e del paesaggio

*Tema contributo agli Ordini per le attività della CNO e CNAPPC*

Si troverà il sistema per dare un contributo agli Ordini; si sta predisponendo il bilancio preventivo per il prossimo anno, che verrà illustrato e discusso in Conferenza prima della sua approvazione.

E' stato approvato dal Consiglio Nazionale il Regolamento per il recupero dei crediti degli Ordini morosi

*Tema concorsi*

- Tema legato alla qualità architettonica in tutti i suoi aspetti
- Punto fermo: chi vince deve avere la progettazione
- Si porta avanti l'esempio di concorso privato dell'area Falck, servirà da banco di prova

*Tema LLPP*

- Sono in corso Tavoli congiunti con tutte le parti, compresi i Costruttori. Si stanno trovando ampie condivisioni
- Si sta trovando in tutti gli attori condivisione sulla necessità di usare il DM parametri

*Tema Festa dell'Architetto*

- Prevista per il 18 e 19 novembre, si terrà a Venezia a Ca' Giustiniani il pomeriggio del 18 e c/o il Padiglione Italia il 19 mattina.
- Nell'occasione è in programma il lancio di un primo concorso di progettazione sull'area ex Falk, le premiazioni ed eventi in corso di perfezionamento
- E' in fase di programmazione un importante evento in tema di Riuso e Sicurezza, al quale è auspicata la presenza del Ministro Del Rio.

*Franco Frison, CNAPPC, Coordinatore Dipartimento Interni e Magistratura.*

Si prevedono per i 24 G.O. rimborsi agli Ordini con un Regolamento per compensare le diverse incidenze di costo in funzione delle distanze

*Massimo Crusi, CNAPPC, Tesoriere ( Dipartimento Riforme e Politiche per la Professione)*

Illustra alcuni principi riguardo il Regolamento di riscossione contributi dagli Ordini, che prevede una precisa procedura per recuperare le morosità

Vi sarà una illustrazione anche in CNO oltre ad una circolare agli Ordini.

Intervengono chiedendo chiarimenti: Marcello Rossi (Lombardia), Sandro Sapia (Valle d'Aosta), Gabriella Alfano (Campania), Gaetano Centra (Puglia), Fulvio Fraternali (Avellino)

Crusi da dei primi chiarimenti, e invita i presenti a porre quesiti per il *Question Time del 13 ottobre.*

*Ufficio di Presidenza*

Vengono illustrati i lavori dei Gruppi Operativi ed i relativi documenti in cartella

*Ilaria Becco, Coordinatrice Dipartimento Formazione e Qualificazione Professionale*

Illustra il percorso che ha portato ai documenti presenti in cartellina approfondendone i contenuti.

Intervengono: Michele Orsillo (Benevento), Fulvio Fraternali (Avellino), Masini Roberto (Toscana), Sandro Sapia (Valle d'Aosta), Gabriella Alfano (Campania), Gaetano Centra (Puglia), Simone Ombuen (Lazio), Alfonso Mayer (Veneto), Rosita Baldassarri (Marche), Paolo Marcelli (Emilia Romagna), Salvatore Freda (Campania)

Sinteticamente, in ordine d'intervento:

- Si nutrono dubbi sulla possibilità effettiva di attivare le procedure disciplinari
- Si segnalano per la ricostruzione le linee guida Gruppo G124 (gruppo di Renzo Piano)
- Il Presidente Cappochin segnala la grande disponibilità a collaborare trovata in Renzo Piano. Nonché in merito alle linee guida, il fatto che sulle sanzioni si era già discusso nell'ultima CNO con votazioni chiare da rispettare
- Si propone l'obbligatorietà di iscrizione ad im@teria
- Nella ricostruzione valutare l'apporto delle Università
- Si richiede una ulteriore semplificazione delle linee guida che hanno un testo che appare ancora complicato
- Si chiede una chiara definizione di ruoli e strumenti
- Si evidenzia il problema degli enti terzi
- Bisogna mettere a frutto la CNS
- Bisogna rispettare gli esiti delle votazioni già effettuate in Conferenza
- Si chiede di porre attenzione anche per i dipendenti privati e non solo pubblici
- Il Consigliere Becco evidenzia con sia la legge a prevedere particolarità per i soli dipendenti pubblici
- Si chiedono comportamenti univoci e comuni

*Rino La Mendola, CNAPPC, Coordinatore Dipartimento LLPP*

Riporta i risultati di una riunione tenutasi in mattinata all'ANCE con OICE e RPT

- Sono state rigettate le proposte sull'appalto integrato
- Condivisione sul DM parametri obbligatorio
- Condivisione incarico al vincitore del concorso
- Condivisione della distinzione dei ruoli tra Dipendenti (programmazione) e professionisti (progettazione)
- Condivisione di contrasto agli accordi quadro

- Condivisione della rimozione dei limiti temporali ai curricula

Si effettua la pausa pranzo.

Nel pomeriggio si riprendono i lavori, intervengono:

*Fabrizio Pistolesi, CNAPPC, Coordinatore Dipartimento Semplificazione*

- Aggiorna la Delegazione sull'evoluzione del tema Regolamento edilizio
- Aggiorna la Delegazione sull'evoluzione del tema Scia 2

Intervengono: Alfonso Mayer (Veneto), Massimiliano Ali (Liguria), Luigi Scrima (Toscana), Fulvio Caligaris (Piemonte)

Sinteticamente:

- Si nutrono dubbi sulla possibilità che vengano date responsabilità ai soli professionisti, cosa da evitare
- Si chiedono più semplificazioni concrete, dei modelli più semplici in luogo di enormi modelli da compilare anche per gli interventi più semplici

*Diego Zoppi, CNAPPC, Coordinatore Dipartimento Politiche urbane e territoriali*

- Aggiorna la Delegazione sui lavori che hanno portato ai vari documenti in cartella
- Siamo attori di un momento di cambiamento del paradigma dell'urbanistica
- Vi sono connessioni con il sisma, l'economia, e sempre più l'urbanistica è un processo integrato
- E' in atto un ripensamento della pianificazione
- Ci dovranno essere regole più comprensibili, nuove categorie di servizi, interessi, attività
- La pianificazione sarà più leggera e integrata con i progetti

*Paolo Marcelli, Gruppo Operativo Politiche urbanistiche e territoriali*

- Completa la presentazione dei documenti
- Bisogna uscire dalle norme attuali
- Bisogna porre un limite al consumo di suolo (non è pensabile il consumo zero)
- Meccanismi da tarare sull'esistente
  
- Il progetto dovrà essere conformativo in un piano che non ha limiti imposti
- Il piano sarà complesso con tanti aspetti, mixité, centri storici, periferie, compartecipazioni pubblico/privato, un argomento vasto
- Prendere atto delle grandi diversità tra le varie realtà locali. Sarà difficile trovare un'unità nazionale

Intervengono: Simone Ombuen (Lazio), Francesco Miceli (Sicilia)

Sinteticamente:

- Nuova conformatività sul progetto del privato con obiettivi pubblici
- Prima del progetto sarà necessario costruire la cornice tra portatori degli interessi privati e gli aspetti pubblici
- Vi è e vi sarà una forte concorrenza tra le città nel mondo, con alleanze strategiche che penalizzeranno chi ha un apparato normativo inadeguato
- Non sarà più un'urbanistica delle cose ma delle persone

La Delegazione è concorde con la proposta dell'Ufficio di Presidenza di adattare l'ordine del giorno della Conferenza in funzione delle disponibilità del Commissario Governativo Errani

*Franco Frison, CNAPPC, Coordinatore Dipartimento Interni e Magistratura*

Nel fare le conclusioni e ringraziamenti, evidenzia una giornata di lavoro molto proficua.


Alle 17.30 puntuali si chiudono i lavori e si aggiorna la riunione al 14 ottobre, data della Conferenza.


Documenti consegnati alla Delegazione:



- Calendario attività 2016
- Documento G.O. Politiche Urbanistiche e Territoriali
- Documenti sul Regolamento Edilizio Unico e SCIA-2
- Documento G.O. Beni Culturali
- Documento G.O. Agenda Urbana e Politiche Europee e G.O. Energia e Sostenibilità
- Documento G.O. Lavoro e Nuovi Mercati
- Documento G.O. Formazione e G.O. Deontologia
- Documento G.O. Università

## DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE

INCONTRO del 29 settembre 2016

REGIONE	DELEGATI	FIRMA
<b>Abruzzo</b> 1	Franco TROVARELLI Giustino VALLESE	 Trovarelli Franco Giustino Vallese
<b>Basilicata</b> 1	Francesco GIOIA Michele GRAZIADEI	
<b>Campania</b> 2	Salvatore FREDA Gabriella ALFANO	 Freda Salvatore Alfano Gabriella
<b>Calabria</b>		
<b>Emilia Romagna</b> 3	Paolo MARCELLI Alessandro TASSI CARBONI ANNA AUGUSINA	 Marcelli Paolo Tassi Carboni Alessandro Augusina Anna

REGIONE	DELEGATI	FIRMA
<b>Friuli-Venezia Giulia</b> 4	Vittorio PIERINI x	
<b>Lazio</b> 5	Massimo GAI Simone OMBUEN x	
<b>Liguria</b> 6	Massimiliano ALI' Giuseppe PANEBIANCO x	
<b>Lombardia</b> 7	Pietro Triolo Marcello ROSSI x	
<b>Marche</b> 8	Pasquale PISCITELLI Rosita BALDASSARRI x	
<b>Molise</b>	Francesco DITURI Guido PUCHETTI	

REGIONE	DELEGATI	FIRMA
<b>Piemonte</b> 9	Fulvio CALIGARIS	
	Laura PORPORATO Pier Massimo Cingolatti	
<b>Puglia</b> 10	Gaetano CENTRA PRESIDENTE FEDERAZ.	
	Francesco DE ROSA	
<b>Sardegna</b> 11	Enrica CAIRE	
	Stefano ALLETO	
<b>Sicilia</b> 12	Francesco MICELI	
	Luigi SCRIMA	
<b>Toscana</b> 13	Roberto MASINI	
	Susanna SERAFINI	
<b>Trentino-Alto Adige</b> 14	Wolfgang THALER	
	Maria Luisa GUERRINI	
<b>Umbria</b> 15	Marco STRUZZI	

<b>Valle d'Aosta</b> 16	X	Sandro SAPIA			
<b>Veneto</b> 17	X	Alfonso MAYER			





CALENDARIO ATTIVITA' Gruppi Operativi			DCR	CNO	TdL	Go	Go	Go	Go	CNO	Go	Go	Go	Go	Go	DCR	Go	Go	Go	QT	CNO	CNO	Go	Go	Go	Go	Go	FdA	Go	Go	DCR	CNO	CNO					
			28-apr	20-mag	8-giu	22-giu	30-giu	5-lug	13-lug	22-lug	6-set	08-set	15-set	21-set	22-set	29-set	5-ott	06-ott	12-ott	13-ott	14-ott	15-ott	19-ott	20-ott	27-ott	03-nov	09-nov	10-nov	18-nov	23-nov	24-nov	01-dic	15-dic	16-dic				
<b>Tavolo Paesaggio, Territorio e Cultura</b>																																						
1-PTC	<i>Politiche Urbanistiche e Territoriali</i>	Zoppi - D'Angelo				o						o		o				o																			1-PTC	
2-PTC	<i>Semplificazione</i>	Pistoiesi - D'Angelo				o							o																									2-PTC
3-PTC	<i>Regolamento Edilizio</i>	Zoppi - D'Angelo					o								o		o										o										3-PTC	
4-PTC	<i>Beni Culturali</i>	Zoppi - Togni					o					o		o			o							o			o										4-PTC	
5-PTC	<i>Cultura Eventi</i>	Ferrari - D'Angelo				o						o						o																			5-PTC	
6-PTC	<i>Energia e sostenibilità</i>	Marata - D'Angelo							o					o												o											6-PTC	
7-PTC	<i>Legge sull'Architettura</i>	Ferrari - D'Angelo									o							o						o													7-PTC	
8-PTC	<i>Ricostruzione</i>	Baricchi/Zoppi - Togni																					o				o										8-PTC	
<b>Tavolo - Lavoro</b>																																						
1-L	<i>Normative Lavori Pubblici</i>	La Mendola - Togni							o						o																						1-L	
2-L	<i>Concorsi</i>	La Mendola - D'Angelo					o				o							o								o											2-L	
3-L	<i>Osservatorio LL.PP.</i>	La Mendola - Togni							o						o											o											3-L	
4-L	<i>Inarcassa</i>	Ferrari - Togni					o											o										o									4-L	
5-L	<i>Decreto Parametri</i>	Crusi - Togni				o						o												o				o									5-L	
6-L	<i>CTU</i>	Pistoiesi - Togni							o									o																			6-L	
7-L	<i>Statuto Lavoro Autonomo</i>	Crusi - Gigli					o																	o													7-L	
8-L	<i>Sicurezza</i>	Crusi - Togni							o						o									o				o									8-L	
9-L	<i>Agenda Urbana e Politiche Eu</i>	Cannarella - Gigli							o			o		o												o		o									9-L	
10-L	<i>Esteri</i>	Sacchi - D'Angelo							o			o									o						o										10-L	
11-L	<i>Lavoro e Nuovi Mercati</i>	Aimetti - Gigli							o			o													o		o										11-L	
12-L	<i>Giovani e iunior</i>	Mutti - Gigli							o																o			o									12-L	
<b>Tavolo - Sistema Ordinistico</b>																																						
1-SO	<i>Formazione</i>	Becco - Gigli				o		o	o		o			o																								1-SO
2-SO	<i>Deontologia</i>	Frison - Gigli				o		o	o		o			o												o							o					2-SO
3-SO	<i>Università</i>	Malara - Gigli				o							o													o												3-SO
4-SO	<i>Riforma Ordinamento</i>	Crusi - Gigli					o						o																					o				4-SO

CNO Conferenza Nazionale Ordini  
DCR Delegazione Consultiva Regionale  
TdL Tavoli di Lavoro  
GdL Gruppi di Lavoro  
GO Gruppi Operativi  
QT Question Time  
FdA Festa della Architettura

**N.B. Il presente calendario potrà subire variazioni.  
Seguiranno le specifiche convocazioni per le date definitive**



## **Gruppo Operativo “Politiche Urbanistiche e Territoriali”**

*Referente per CNAPPC: Diego Zoppi*

*Referente per U.d.P.: Giuseppe D'Angelo*

---

### **Principi per il nuovo governo del territorio:**

- Urbanistica
- Paesaggi
- Ambiente

#### **GRUPPO OPERATIVO :**

Maria Albina Berardi  
Marisa Fantin  
Fabio Foti  
Giovanni Furlan  
Paolo Marcelli  
Stefano Sibilla

Il contributo alla discussione del Gruppo di Lavoro “Politiche Urbane e territoriali” viene qui proposto nella forma di un telaio aperto di contenuti e ipotesi di ragionamento – 29/09/2016

## PROLOGO

Ci sono stimoli e proposte che fanno riflettere.



La ricerca della centralità del progetto rispetto alla norma necessita nuove visioni e ipotesi coraggiose.

La pianificazione urbanistica e paesaggistica deve essere portatrice di qualità della città.

Non ci sono dimensioni limite per l'esercizio progettuale, ci sono limiti autoimposti volti al rimando delle scelte.

Le nuove urgenze e le nuove consapevolezza possono concatenare una nuova stagione: la stagione della nuova urbanistica.

Il progetto è ambizioso e affinché non generi sporadicità o miti deve e può essere coraggioso e condiviso.

Si propone una nuova visione che per dirsi di assieme non può che essere ampia e articolata alla ricerca di principi generali, contenuti e meccanismi di concreta fattibilità.

Si tratta quindi di non definire a priori una lettura di legittimità nel quadro normativo attuale ma di costruirne una nuova che tenga in massimo conto la celere attuazione delle previsioni di trasformazione della città, consegnando al procedimento di nuova pianificazione e successivamente di attuazione edilizia, certezze amministrative.

Gli Architetti Italiani con Il Manifesto di Taranto hanno qualificato 10 punti che si propongono quali filtro dei contenuti e riferimento per la composizione delle proposte.

## **INTRODUZIONE**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

#### **L'URBANISTICA ATTUALE- ELEMENTO AMMINISTRATIVO MA NON REGOLATORE**

- La disciplina urbanistica come intesa fino ad oggi e soprattutto, quella reale, applicata dai vari Enti locali, frutto delle attuali Leggi, pur nelle diverse realtà Regionali, si è dimostrata sostanzialmente inadeguata alla programmazione, alla progettazione, alla gestione dei temi relativi alla città esistente che cerca di trasformarsi e rispondere alle nuove esigenze della società attuale.
- La stessa crisi del mercato immobiliare, dovuta in massima parte a surplus quantitativi immessi su un mercato già reso sterile dalla crisi economica, è aggravata da regole che spesso impediscono interventi che invece renderebbero risposta a bisogni concreti.
- L'urbanistica italiana, pur nelle diverse accezioni Regionali, a causa della necessaria conformità con la Legge 1150/42, , non si è mai distaccata da un lessico elaborato in tempi lontani, nato per controllare e organizzare città in crescita, caratterizzate da grandi aggiunte, cui occorreva garantire servizi e divisioni razionali delle varie funzioni, ma che male si adopera alla odierne trasformazioni interne delle città, veloci, multilivello, interstiziali, bisognose di risposte a nuove forme di lavoro , dell'abitare a basso costo e di molto altro.
- L'Urbanistica Italiana, nell'encomiabile proposito di controllare i grandi interventi (per contrastare logiche speculative, spesso presenti) o i piccoli interventi (spesso non indenni da fenomeni più o meno diffusi di abusivismo o comunque di uso distorto della Norma), ha definito un sistema di vincoli e procedure sempre più esuberanti e farraginosi, che nel tempo, si sono dimostrati inefficaci allo scopo, ma hanno finito per impedire o rallentare fortemente qualsiasi intervento, a prescindere dalla qualità, utilità e rapporti con il contesto.
- Oggi il corpus normativo è più sbilanciato sul terreno della tecnica giuridica di quanto non lo sia su quello della tecnica urbanistica-architettonica.

#### **LA SITUAZIONE POLITICA CONTINGENTE**

- Oggi sta penetrando diffusamente nell'opinione pubblica l'opzione CONSUMO DI SUOLO ZERO. A questa richiesta di riduzione di consumo di suolo gli architetti rispondono affermativamente, a patto che gli si affianchi una reale capacità di rigenerazione della città esistente e che lo slogan diventi SPRECO DI SUOLO ZERO.
- Dopo il terremoto dell'agosto 2016, a questo tema si aggiunge una pressante domanda di prevenzione dal rischio sismico e idrogeologico.
- Il Governo sembra sensibile a intraprendere finalmente una politica di rinnovo del

nostro patrimonio edilizio ed urbano basata su azioni a breve e a lungo periodo.

#### **COSTI E TEMPI DI ATTUAZIONE**

- CRESME ha stimato in 22 MILIONI di persone la popolazione che vive in zone a rischio. Il patrimonio edilizio coinvolto è valutabile in circa 1 MLD di metri cubi.
- Ne deriva che 300 Mld di Euro è l'impegno economico necessario alla sola messa in sicurezza degli edifici in queste aree a rischio.
- In caso di programma ventennale di rinnovo urbano occorrerebbe investire 15 Mld l'anno, cifra che la finanza pubblica non potrà accollarsi per intero.
- Occorre quindi pensare necessariamente a una politica economica che renda appetibile il settore edilizio. Ma, in un periodo di lunga stagnazione economica, con un surplus edilizio invenduto e in parte fattore determinante per la sostenibilità di molti bilanci di Istituti bancari, questo appare particolarmente arduo.

#### **STRATEGIA GENERALE**

- Per immaginare la fattibilità di un programma di tali proporzioni occorre cambiare la visione fin qui dominante. Le città non possono essere immaginate come tessuto malato da risanare con profusione di soldi a pioggia, al contrario, occorre dare alla economia urbana un ruolo centrale nell'economia del paese.
- Occorrerebbe in primis quadri infrastrutturali che diano sinergia alle infrastrutture esistenti e di previsione
- Occorre immaginare processi in cui la finanza pubblica funga da volano e incentivo per la finanza privata che deve rappresentare la parte predominante degli investimenti;
- Occorre pensare che, se esiste un surplus di patrimonio edilizio rispetto ai fabbisogni, surplus vecchio e di scarsa qualità, esiste anche una domanda interna di miglioramento delle proprie condizioni di vita capace di generare punti di crescita di PIL, esistono ingenti flussi di denaro internazionali che vengono investiti laddove esiste un buon rapporto tra redditività e sicurezza (ciò significa che anche una bassa redditività è attrattiva se certa).
- Queste considerazioni introducono 2 elementi:
  - a) necessità di un rinnovo urbano complessivo e non limitato al singolo manufatto (affinché susciti interesse economico);
  - b) necessità di tempi certi nelle operazioni di rinnovo urbano (affinché gli investitori siano attratti dalle operazioni proposte).
- Una politica di rinnovo urbano che abbia velleità di concretizzarsi non può ridursi ad una mera azione normativa che imponga il rinnovo dei singoli edifici ma deve basarsi su diverse azioni coordinate.
- Occorrerà porre in atto meccanismi per affiancare agli interventi diretti di privati, azioni di maggiore respiro e fare in modo che i contributi pubblici (in forma di agevolazioni fiscali o finanziamenti pubblici) partecipino coordinati a rendere economicamente appetibili gli interventi di recupero, rinnovo, messa in sicurezza,

efficientamento energetico.

## **ASSUNTI DI BASE PER RENDERE PERCORRIBILE UNA POLITICA DI TRASFORMAZIONE URBANA SU VASTA SCALA**

Alle suddette considerazioni di ordine amministrativo-economico, seguono le seguenti considerazioni più attinenti alla nostra professione ma che rafforzano quanto esposto ai punti precedenti.

### **VISIONE**

#### **NECESSITA' DI DECIDERE E PREVEDERE LE CITTA' DEL FUTURO**

E' Impensabile immaginare interventi strutturali e coordinati, finanziati con diversi canali (pubblici e privati) se non esiste a monte una Pianificazione strategica che abbia deciso quali sono le mete da raggiungere nei successivi 10, 20, 30 anni. Solo con programmazioni AFFIDABILI e CERTE i Capitali internazionali possono essere attratti e solo con una forte Programmazione Strategica sono credibili progetti ambiziosi di rigenerazione urbana. Solo con VISIONI COORDINATE i territori metropolitani, urbani, rurali riusciranno a esprimere le energie necessarie per garantire un buon livello di vita agli abitanti

### **SEMPLIFICAZIONE**

#### **ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DEI DIVERSI LIVELLI AMMINISTRATIVI**

Esiste una necessità sentita da ogni attore della filiera delle costruzioni o della gestione del territorio di semplificazione delle procedure.

Ciò può essere ricercato in prima battuta nei percorsi approvativi delle strumentazione Urbanistica (maggiore autonomia decisionale dei Comuni in primis) e in seconda battuta nella essenza e contenuto dei singoli strumenti Urbanistici, avendo comunque, come primo assunto, la non sovrapposizione dei diversi elementi costitutivi il Corpus strumentale.

Sintetizzando:

il Livello Regionale deve essere incentrato esclusivamente su:

- coordinamento delle infrastrutture di livello territoriale
- definizione delle coerenze degli interventi con i gradi di modificabilità del territorio (Piano delle compatibilità)

Il Livello Metropolitano (per i Grandi Comuni), Comunale (per i medi Comuni) e il Livello di Area Vasta o Unione di Comuni (per i piccoli Comuni) deve essere il livello Centrale di Pianificazione.

Per questo livello i 2 Strumenti Urbanistici, già in uso in varie Regioni Italiane (Piano Strutturale e Piano Operativo) devono riconquistare la prevista divisione e complementarietà e prevedere livelli di reale flessibilità e autonomia autorizzativa (Almeno per Varianti minori, se non per tutte).

Maggiore flessibilità per gli Strumenti attuativi

## **NUOVI TEMI**

### **UN NUOVO LINGUAGGIO PER UN NUOVO CICLO URBANISTICO**

Le nostre città hanno sempre rappresentato un modello di riferimento per la qualità di vita e la socialità che garantiscono (almeno nei loro brani più rappresentativi), ma per mantenere queste potenzialità, devono potersi rinnovare specie nelle zone periferiche, ponendo attenzione a:

- Attrattività (capacità di generare lavoro, competitività o capacità di creare reti con altri centri urbani, erogazione servizi di qualità, attenzione alla “città pubblica” e quindi in generale alla vita dei cittadini)
- valorizzazione delle identità di ciascun centro urbano (valorizzazione dei centri storici, peculiarità e paesaggio),
- Sostenibilità ambientale (Efficienza energetica, mobilità, applicazione di concetti Smart City, ciclo rifiuti, qualità del cibo, acqua, aria)
- Sicurezza (edifici rinnovati ma anche coesione sociale, spazi pubblici attrattivi e sicuri)
- Benessere delle persone

La tecnica urbanistica, tradizionalmente intesa, si occupa solo marginalmente di questi temi, componendosi essenzialmente sulla definizione dei regimi dei suoli e di Norme Tecniche di Attuazione con pedanti Normative e Definizioni che tentano invano di incasellare lo scibile umano. Occorre definire Strumenti incentrati sui nuovi temi centrali sopra accennati, che ne definiscano i livelli ottimali, sfuggendo al meccanismo del livello Minimo Necessario.

In vari paesi Europei, questi e altre categorie sono regolati da INDICATORI che ne definiscono e indagano la natura, la qualità, l'efficienza, la cogenza, la sinergia reciproca.

## **COMUNICAZIONE**

### **LINGUAGGIO FACILE PER UNA FACILE COMUNICAZIONE**

Accanto alle nuove tematiche, occorre definire una sintassi Urbanistica comprensibile ai più. Essa dovrà sostituire l'attuale linguaggio per iniziati. Il migliore linguaggio è il Progetto, comprensibile a tutti. Se il progetto diviene l'elemento conformativo del Piano stesso, esso può essere compreso, discusso e approvato in maniera più trasparente e più concreto di Normative che non potranno mai ricomprendere tutte le variabili che si presenteranno all'atto della loro concretizzazione.

## **CONDIVISIONE**

### **SCELTE PARTECIPATE IN SOSTITUZIONE DI PROCEDURE BUROCRATICHE COMPLICATE E LUNGHE**

Le scelte che si palesano e si rendono intelleggibili a platee allargate non possono che essere approvate a seguito di un consenso allargato e questo costituisce atto maggiormente democratico rispetto alla procedure concertative dei pletorici Comitati Amministrativi attuali, teoricamente brevi, nei fatti infinite e defatiganti.

I percorsi partecipativi reali, non potranno sostituirsi completamente agli Organi deputati all'approvazione formale degli Strumenti, ma questi, forti del Consenso ottenuto

potrebbero avere Approvazioni più celeri da Percorsi Approvativi più snelli.

### **PROGETTO E CONCORSO**

#### **ELEMENTI CONFORMATIVI PER LE REGOLE, QUALITA' E PARTECIPAZIONE**

Preso atto che gli Strumenti di Pianificazione, impostati nei fatti ancora su zonizzazioni e norme di Attuazione, hanno dimostrato la loro inadeguatezza se applicati alla città esistente da rigenerare, si ritiene che, a fianco a metodi tradizionali, applicabili alle parti di città interessate da interventi minuti di gestione ordinaria, sia ipotizzabile per le aree che necessitano processi rigenerativi un sistema impostato su Norme generali flessibili, da perfezionare con Progetti. Questi, adeguati alle varie scale, definiscano la soluzione contingente più idonea ai singoli casi, nella fase temporale dell'attuazione della Previsione. Da questo punto di vista, il ricorso a meccanismi concorsuali, che prevedono anche momenti di discussione pubblica (simili alle "Procédure de Debat publique" francesi) possono essere un esempio concreto del concetto di Urbanistica partecipata e quindi di Città Condivisa.

Questa procedura di Condivisione attraverso Linguaggi facili (il progetto), accompagnata da meccanismi che istituzionalizzino ma definiscano i meccanismi di dibattito pubblico e partecipazione potrà ridurre incertezza e tempi dilatati, nemici di ogni trasformazione con velleità di reale attuazione.

### **ANALISI**

**La pianificazione in Italia, norme e considerazioni sulla legislazione regionale.**

----

**La Pianificazione Urbanistica e Paesaggistica**

----

**Il Consumo di Suolo**

---

**La sicurezza territoriale**

---

**La città esistente e le sue troppe periferie**

---

## **IL MANIFESTO DI TARANTO**

Con il Manifesto di Taranto del luglio 2015 per il Governo del Territorio gli Architetti italiani hanno indicato alcuni percorsi ed individuato priorità.

Il Manifesto ha proposto il seguente scenario:

- 1 - PROGETTARE LUOGHI DOVE VIVERE E CRESCERE E NON PERIFERIE
- 2 - VALORIZZARE E NON SPRECARE
- 3 - DARE VALORE ALLA PARTECIPAZIONE
- 4 - TORNARE AL PROGETTO
- 5 - CAMBIARE LE REGOLE
- 6-INTERVENIRE SUL COSTRUITO RINNOVANDO IL PIANO
- 7-SEMPLIFICARE LA PRASSI
- 8-UNA NUOVA MISURA DELLA FISCALITA'
- 9-UN NUOVO PATTO SUL PAESAGGIO
- 10 - RISPETTARE LE REGOLE

I 10 punti sono la sintesi delle nuove urgenze e le nuove consapevolezze possono concatenare una nuova stagione **la stagione della nuova urbanistica.**

**Questa comporta alcuni principi per noi irrinunciabili:**

1. **Il prevalere del progetto sulla norma** nel senso che la regola non può essere di per se stessa la risposta al problema, ma uno degli strumenti che consentono una equa distribuzione dei diritti, una visione di insieme degli organi competenti, un attrezzo di lavoro per la redazione del progetto. Ai temi posti oggi dal territorio non si può che rispondere con un progetto. Ciò significa avere un'idea, condividerla, trovare i mezzi per attuarla, stabilire i tempi.
2. **Il legame**, in parte dimenticato, **tra architettura e urbanistica** in quanto componenti di una stessa cultura di riqualificazione e rigenerazione dei territori. Non più mondi separati e conflittuali, ma componenti intersecate del progetto.
3. **La figura e il ruolo dell'architetto** in quanto portatore di una cultura **e di una visione complessiva** della città e del territorio.

Se il Manifesto di Taranto ha messo in evidenza e condiviso i limiti degli strumenti di pianificazione e progettazione a fronte di un territorio che chiede di essere oggetto di rigenerazione piuttosto che di nuova costruzione, serve ora fare un passo in avanti per cominciare a comporre il quadro operativo.

Siamo convinti che la reale risposta alla attuale crisi del mercato edilizio, alle criticità ambientali e sociali dei nostri territori e alla perdita di qualità del nostro lavoro debba essere ricercata non tanto nella promozione di testi di legge parziali o tematici quanto in una nuova visione delle politiche territoriali che prenda avvio dalla promozione e sostegno delle azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, dalla riqualificazione delle parti degradate della città consolidata, dalle iniziative di rigenerazione urbana di cui tanto si parla. Certo, questo è un obiettivo che richiede la costruzione di un percorso di avvicinamento che metta a punto non solo sistemi di protezione e salvaguardia, ma anche strategie di riqualificazione e di costruzione di sistemi urbani di qualità, non solo sotto il profilo urbanistico ed edilizio, ma anche tenendo conto dell'aspetto economico, sociale e ambientale.

La scrittura di una nuova legge urbanistica nazionale diviene sempre più urgente; la nuova legge dovrà essere uno strumento che metta a frutto gli obiettivi e le finalità, che ragioni sui vincoli in modo selettivo e legato alla valutazione degli esiti, che promuova le buone pratiche e che sappia costruire una regia delle trasformazioni a garanzia di una rigenerazione complessiva e non episodica.

## **CONTENUTI**

Si pone la necessità di una proposta organica di riforma del Governo del Territorio non può che confrontarsi con la trasformazione dell'urbanistica derivata dalle contingenze.

Il panorama nazionale ci consegna, anche in questo campo, diverse sensibilità regionali.

Assistiamo e certifichiamo un disomogeneo quadro normativo risolto con leggi regionali sul governo del territorio diversificate o assenti.

Si evidenzia la presenza di realtà regionali ampiamente pianificate anche con esperienze innovative rispetto a quadro nazionale parti che non necessitano di dotazioni ma di nuove visioni.

Ci troviamo quindi in un panorama diversificato con ampie parti di territori pianificati e governati da progetti di pianificazione già arrivati alla 4 o 5 generazione con ampia dotazione di qualità ambientali, sostenibilità e dotazioni territoriali; così come si registrano porzioni di territorio in carenza di pianificazione là dove il progetto urbanistico e l'attuazione dello stesso non ha portato (e addirittura non pianificato) alla qualità base indicata dagli atti fondamentali che pure sono vigenti nel quadro normativo vigente.

Ci sono poi istanze già misurate ed urgenze evidenziate, la questione periferie è tra queste.

L'esperienza degli ultimi anni ci consegna una geometria delle periferie piu' ampia, le richieste che arrivano dai territori, la partecipazione dei cittadini, la cronaca, ci consegnano periferie inattese non geografiche comuni nelle difficoltà sociali tra le quali inserire i centri storici.

Gli eventi sismici del centro Italia hanno proposto al dibattito nuove emergenze.

Il recupero della città esistente, nella fragilità acclarata dei tessuti storici in combinato con le parti di città della ricostruzione post bellica, per la sicurezza sismica ed idrogeologica, si compone nel combinato con la volontà di perseguire il non spreco di suolo.

Assume piu' rilievo quindi una nuova pianificazione che prediliga la trasformazione della città esistente nella declinazione massima di una efficace Riqualficazione Urbana di porzioni di città e di tessuti dismessi e nella declinazione diffusa di una concreta Rigenerazione dell'edificato.

Alle sensibilità già ampiamente diffuse circa una sostenibilità ambientale, là dove il tema del risparmio energetico è trainante, si aggiunge (per chi scrive un po' a sorpresa in quanto già ampiamente alla portata di ogni ragionamento sulla città) il tema della sicurezza dell'edificato in particolare nelle zone ad alto rischio sismico.

Il concreto risparmio di suolo, o meglio ancora il non spreco di suolo, propone un nuovo sguardo sul contesto dei territori rurali contenenti il reticolo della produzione agricola e dell'insediamento specialistico, del sistema insediativo diffuso spesso caratterizzato da un patrimonio edilizio di valore storico architettonico, dei corridoi ecologici quali concrete ipotesi di connessione con il periurbano, di valori paesaggistici ed ambientali e della naturalità così diversificati nel panorama nazionale.

Si sente così l'esigenza di connettere concretamente le norme Urbanistiche di Governo del territorio con le connesse e necessarie norme Edilizie ed entrambe con le norme Paesaggistiche negli ambiti di Tutela; il tutto attraverso un'unica pianificazione che ai vari livelli possa proporsi quale Pianificazione Urbanistica e Paesaggistica necessariamente connessa e agganciata alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza.

**La visione che si propone persegue:**

- ↓ \_la affermazione della centralità del progetto urbano/architettonico quale banco di prova conformativo e della qualificazione puntuale delle norme delle trasformazioni complesse;
- ↓ \_la centralità della città esistente nella gerarchia delle trasformazioni per la nuova urbanistica limitando e condizionando a nuovi indicatori, qualità e necessità il consumo di nuovo suolo;

- ↓ \_l'accesso a nuove visioni e strategie per il recupero e rilancio dei centri storici nel combinato con le necessità spesso simili che si ritiene confinate alle periferie;
- ↓ \_la definizione di nuovi requisiti di misurazione delle trasformazioni nell'incremento delle qualità rispetto all'esistente ed estratti da minimi tabellari;
- ↓ \_la definizione dei livelli di pianificazione senza sovrapposizione e duplicazione e con chiarezza di contenuti, affidati a livelli amministrativi coerenti con il livello delle scelte consegnato;
- ↓ \_la responsabilità del livello di pianificazione assegnato dell'ente interessato nella sua auto approvazione, l'esigenza di cabine di regia per l'ottimizzazione delle risorse e la semplificazione delle procedure di approvazione, variazione, integrazione ed implementazione tra livelli di piano;
- ↓ \_la centralità del piano comunale per le trasformazioni della città e del territorio;

**Attraverso il sostegno ad azioni normative che prevedano:**

- ↓ \_\_La trasformazione del diritto di proprietà in diritto a edificare condizionato alla sostenibilità e al contributo di oneri o azioni per la città pubblica;
  - ↓ \_\_Ipotesi di governo e scambio dei diritti edificatori con regole pubbliche;
  - ↓ \_\_Una specifica e netta correlazione tra conformazione dei diritti (attraverso il progetto conformativo) ed i vincoli espropriativi;
  - ↓ \_\_Risorse per la città pubblica garantite dal vincolo di spesa di oneri di urbanizzazione, contributi di costruzione, monetizzazioni, valorizzazioni patrimoniali, dismissioni ecc.
  - ↓ \_\_Meccanismi di compensazione territoriale al fine di rendere efficaci i piani di area vasta e la corretta identificazione delle polarità sovracomunali, con il riparto dei benefici;
  - ↓ \_\_la compensazione ecologica preventiva/contestuale per le previsioni di consumo di suolo;
  - ↓ \_\_La rivisitazione del DM 1444/68, sia per quanto attiene alle modalità di calcolo per dotazioni minime delle funzioni che per i limiti di densità edilizia; con relativi adeguamenti e differenziazioni tra la città esistente e la nuova città;
  - ↓ \_\_la valorizzazione del sistema di scomputo di oneri e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di miglioramento dell'ambiente costruito a beneficio della città pubblica.
- ↓ **Si ricerca pertanto un insieme che possa generare un disegno organico di riforma che comprenda:**
- ↓ Le definizioni per una nuova pianificazione Urbanistica e Paesaggistica
  - ↓ La regia regionale open data dei dati informativi territoriali, di tutela, di vincolo, conoscitiva delle fragilità idrogeologiche, sismiche, ambientali ecc.;
  - ↓ La valorizzazione delle vocazioni territoriali attraverso piani strategici volontari di area vasta

- ↓ La possibilità di volontaria adesione a protocolli internazionali nell'autonoma valorizzazione della pianificazione e delle vocazioni della città;
- ↓ La pianificazione volta al Saldo zero nel consumo di suolo
- ↓ La sicurezza territoriale
- ↓ La sostenibilità ambientale
- ↓ La mobilità sostenibile
- ↓ Un nuovo Piano Comunale
- ↓ La compartecipazione tra Pubblico e Privato
- ↓ La semplificazione delle procedure di pianificazione
- ↓ Strategie di Riqualificazione Urbana e di Rigenerazione del Costruito
- ↓ Nuovi indicatori della qualità del progetto
- ↓ Il progetto della Città Pubblica quale prioritario strumento di perequazione
- ↓ La diversificazione di oneri e contributi tra città esistente e nuova città
- ↓ La resilienza della città esistente con particolare riguardo ai centri storici
- ↓ La Mixité funzionale
- ↓ Il Welfare Sociale, l'accessibilità e il nuovo abitare
- ↓ La partecipazione
- ↓ Il confronto sul progetto e La qualità del costruito

Sulla scorta di questi principi il gruppo di lavoro intende formulare una proposta, per ora non definita in un testo di legge, di nuova configurazione della legge urbanistica centrata sul recupero della città esistente che di per se stesso costituisce la prima e fondamentale azione di risparmio del suolo.

La struttura del progetto di pianificazione deve tenere conto che l'azione sull'esistente comporta diverse scale di intervento e presuppone una diversificazione degli strumenti. Abbiamo, infatti, un processo che potremmo definire di *manutenzione* che comporta interventi continui di rinnovamento e adeguamento degli edifici e delle dotazioni urbane, non necessariamente un radicale cambiamento, ma un'azione continua determinante per la conservazione dei nostri sistemi urbani. La manutenzione ha a che fare con le operazioni di adeguamento edilizio, di modernizzazione, di dotazione di servizi, di sostituzione delle parti degradate, di modifica degli usi, di adeguamento degli spazi. Questo campo di interventi deve trovare una gestione normativa flessibile, in grado di consentire attraverso una prassi burocratica snella di avviare quel meccanismo di scomposizione e ricomposizione della città esistente che è connaturato alla sua naturale evoluzione.

Una seconda scala di intervento è quella che riguarda i comparti dismessi o degradati del tessuto urbano, non più in grado di essere rinnovati se non con interventi di trasformazione radicale, in alcuni casi serve un ripensamento della natura dei beni, in altri si tratta di rinnovamento integrale. Comparti importanti e decisivi per il rinnovamento del tessuto

urbano, ma comunque ancora parte di una città consolidata prevalente. Anche in questo caso la semplificazione della prassi è fondamentale, così come una flessibilità nelle possibilità di intervento che consenta di adeguarli alle esigenze senza una rigida distribuzione delle funzioni. Poiché molto spesso nelle nostre città questa tipologia di intervento è piuttosto diffusa perché numerose sono le situazioni di abbandono, è fondamentale che venga disegnata una strategia delle priorità che tenga conto delle potenzialità dei luoghi. Dovrebbero inoltre essere trovati meccanismi normativi che, a fronte di un abbattimento degli oneri, contrastino l'abbandono attraverso l'introduzione di usi temporanei oppure, ad esempio, di operazioni di restituzione dei suoli attraverso piantumazioni e usi che non necessitano di investimenti importanti.

La terza scala di intervento è quella che riguarda i progetti di rigenerazione urbana che possono essere di diversa natura: comparti dismessi rilevanti (porti, aree produttive, quartieri), sistemi urbani e periurbani (la campagna, la montagna, intese come sistemi abitato turistico e di produzione; i centri storici, il sistema degli spazi pubblici di una città). Si tratta di temi con una estensione tale da essere rigeneratori di interi ambiti urbani, capaci di rivoluzionarne il volto e la composizione sociale. Li immaginiamo sia come interventi puntuali, cioè dedicati ad ambiti delimitati come nel caso degli ecoquartieri europei, sia come sistemi di rete, non geograficamente legati a una città, per i quali è necessaria una progettazione coordinata.

Questi tipi di intervento non sono assimilabili alla progettazione urbana consueta, devono trovare strumenti nuovi e chiedono anche una articolazione diversa del progetto. Per evitare di utilizzare appellativi che possano essere ricondotti alla norma urbanistica, per ora utilizziamo il termine *masterplan* per identificare uno strumento che non ha una scala di progettazione predeterminata, né una articolazione degli elaborati consueta. Serve appunto uno strumento flessibile, in grado di adattarsi a diversi livelli di progettazione, che utilizzi tecniche di racconto e rappresentazione che consentano il confronto e la partecipazione reale agli esiti del progetto. Il masterplan così concepito è per sua natura pubblico, richiede quindi una strategia politica di indirizzo e deve essere progettato non solo sotto il profilo urbanistico ed edilizio, ma anche sociale ed economico. Costituisce il telaio dove andare a sviluppare attraverso concorsi i singoli progetti, garantisce il coordinamento degli interventi, consente di quantificare i costi e i tempi di realizzazione e di tenere sotto controllo gli esiti. Sul masterplan avvengono gli accordi con i privati e si possono costruire le operazioni di finanziamento sia attraverso bandi che altre forme di convenzionamento.

La regola del masterplan è la qualità che deve essere misurata sia come risultato finale che nel suo farsi.

I parametri che regolano la qualità non sono gli standard del DM 1444 bensì gli indicatori ambientali, sociali ed economici parametrati a quanto avviene nelle migliori esperienze europee. Quindi il masterplan deve dichiarare fin dall'inizio quali sono gli obiettivi che intende perseguire, quali i beneficiari attesi, quali livelli di comfort intende raggiungere in

termini di mobilità, qualità dei servizi, dell'abitare.

Il gruppo di lavoro intende proporre una griglia di indicatori che sostituisca il sistema quantitativo con quello qualitativo per misurare le proposte di intervento. Ciò implica che i parametri non debbano essere legati solo alla progettazione urbanistica, ma facciano riferimento anche ai benefici in termini per esempio di popolazione attratta, capacità creativa, posti di lavoro, miglioramento del sistema ambientale.

## **APPROFONDIMENTI**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>1</b>  | <b>Le definizioni per una nuova pianificazione Urbanistica e Paesaggistica</b>   |
| <b>2</b>  | <b>La regia regionale open data dei dati informativi territoriali, di tutela, di vincolo, conoscitiva delle fragilità idrogeologiche, sismiche, ambientali ecc.;</b> |
| <b>3</b>  | <b>La valorizzazione delle vocazioni territoriali attraverso piani strategici volontari di area vasta</b>  |
| <b>4</b>  | <b>La possibilità di volontaria adesione a protocolli internazionali nell'autonoma valorizzazione della pianificazione e delle vocazioni della città;</b>            |
| <b>5</b>  | <b>La pianificazione volta al Saldo zero nel consumo di suolo</b>  |
| <b>6</b>  | <b>La sicurezza territoriale</b>   |
| <b>7</b>  | <b>La sostenibilità ambientale</b>   |
| <b>8</b>  | <b>La mobilità sostenibile</b>   |
| <b>9</b>  | <b>Un nuovo Piano Comunale</b>   |
| <b>10</b> | <b>La compartecipazione tra Pubblico e Privato</b>   |
| <b>11</b> | <b>La semplificazione delle procedure di pianificazione</b>  |

<b>12</b>	<b>Strategie di Riqualificazione Urbana e di Rigenerazione del Costruito</b>
<b>13</b>	<b>Nuovi indicatori della qualità del progetto</b>
<b>14</b>	<b>Il progetto della Città Pubblica quale prioritario strumento di perequazione</b>
<b>15</b>	<b>La diversificazione di oneri e contributi tra città esistente e nuova città</b>
<b>16</b>	<b>La resilienza della città esistente con particolare riguardo ai centri storici</b>
<b>17</b>	<b>La Mixité funzionale</b>
<b>18</b>	<b>Il Welfare Sociale, l'accessibilità e il nuovo abitare</b>
<b>19</b>	<b>La partecipazione</b>
<b>20</b>	<b>Il confronto sul progetto e La qualità del costruito</b>

## **Gruppo Operativo “Regolamento Edilizio”**

*Referente per CNAPPC: Arch.Diego Zoppi*

*Referente per U.d.P.: Arch.Giuseppe D'Angelo*

---

Il gruppo ha concentrato le proprie energie sul monitoraggio e su eventuali emendamenti (condivisi poi con la Rete Professioni Tecniche) relativi al cosiddetto “REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO”.

Dopo lunga gestazione (ricordiamo che lo stesso Consiglio CNAPPC, nella passata Consigliatura aveva dato un contributo al Legislatore), La nuova stesura del Documento è stata avocata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne ha accelerato la stesura e nei giorni scorsi ha trasmesso la versione finale.

Si tratta di un importante passo nella direzione, sempre auspicata, di un testo unico su base nazionale che definisca elementi comuni a tutti i territori.

Il Ministero ha inteso declinare il nuovo Regolamento Unico in veste di INDICE, demandando alle Regioni in primis e ai Comuni in secondo tempo l'adeguamento dei propri Strumenti secondo i nuovi contenuti. A questo INDICE sono allegati nella parte seconda una serie di DEFINIZIONI URBANISTICHE DI BASE, di cui si da univoca versione, da adottarsi su base nazionale. Questo rappresenterà il nocciolo di una disciplina urbanistica che travalichi i localismi e ponga in essere l'auspicata semplificazione

Sarà necessario dopo la sua definitiva approvazione (prevista in tempi molto brevi) una guida nella stesura degli articoli, di cui il Regolamento Unico norma solo il Titolo. A tale scopo il gruppo operativo si è reso disponibile a fornire linee guida di supporto alle varie Amministrazioni locali con il proprio lavoro futuro.

Un altro importante elemento di novità è dato dall'aggiornamento dei titoli autorizzativi alle diverse attività edilizie di cui in cartella è allegato testo di legge e contenuto di quanto verrà esposto in Audizione presso il Ministero Competente nella giornata di oggi, 29 settembre

### **GRUPPO OPERATIVO**

Raffaele Cecchini  
Giacomo Circelli  
Paolo D'Addato  
Francesco Giunta  
Simone Ombuen  
Susanna Serafini



## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Audizione nell'ambito dell'approvazione dello Schema  
di Regolamento edilizio tipo ex art. 4, comma 1-sexies,  
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**

**Roma, 29 settembre 2016**

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA  
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E  
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI  
LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI**

**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI  
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E  
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
TECNOLOGI ALIMENTARI**

# Indice

---

Premessa	4
1. Individuazione da parte dei Comuni di requisiti tecnici integrativi o complementari nella Parte Seconda del Regolamento (ex art. 7 e ss. Schema di Regolamento)	8
2. Disciplina generale dell'attività edilizia	10
3. Disciplina di cui alla Parte Seconda del Regolamento (ex punto 9 Schema di Regolamento)	12
4. Coordinamento della Parte Seconda del Regolamento con la disciplina statale e/o regionale sovraordinata	13

---

## Premessa

---

Come è noto, **La Rete delle Professioni Tecniche sostiene e condivide il significativo processo di semplificazione della normativa in materia edilizia** avviato nel biennio scorso dal Governo, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, con l'approvazione della modulistica edilizia unificata e che vede ora il suo fondamentale consolidamento nell'approvazione del regolamento edilizio tipo.

Infatti la modulistica unificata, ha già segnato un punto di svolta rispetto all'esperienza passata, nella quale ogni realtà locale stabiliva autonomamente le informazioni, gli elaborati e la documentazione richiesta per ciascun titolo edilizio e, nei regolamenti edilizi comunali, definiva allo stesso modo normative tecniche, requisiti e vincoli incidenti sul rilascio dei titoli edilizi.

**Occorre tuttavia introdurre uno strumento che superi la situazione pregressa, che è stata alla base di eccessive diversificazioni della disciplina edilizia.** Va rimossa dalla prassi corrente l'abitudine secondo cui ogni Comune, con il proprio regolamento edilizio, possa reinterpretare, modificare, implementare, derogare alla normativa sovraordinata, darne una diversa definizione e differenti criteri applicativi; tutto ciò conduce ad uno stato di massima incertezza della disciplina da applicare e l'assoluta difficoltà per le imprese e per i professionisti ad operare liberamente su tutto il territorio nazionale.

Da questo punto di vista la Rete delle Professioni Tecniche sottolinea con forza il preciso passo in avanti che sembra ispirare lo schema di regolamento edilizio tipo in esame: si afferma il principio che le principali disposizioni sovraordinate che regolano l'attività edilizia operano

direttamente in tutto il territorio nazionale e non necessitano di essere recepite nei regolamenti comunali.

Le definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale dei parametri urbanistici ed edilizi di uso comune, le categorie di intervento, la suddetta modulistica e le conseguenti indicazioni circa gli elaborati tecnici e la documentazione da allegare, le normative tecniche e le normative statali e regionali che pongono requisiti, limiti e condizioni che devono essere rispettate nell'attività edilizia, devono essere solo richiamate da una prima parte del regolamento edilizio di tutti i comuni italiani e operano direttamente.

**La Rete delle Professioni Tecniche preferirebbe certamente che tale normativa cogente fosse applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;** tuttavia, consapevoli che l'edilizia è un campo di attività nel quale convergono numerose discipline di settore, molte delle quali di competenza regionale, riconosce che, nell'attuale quadro costituzionale, si debba prevedere una rimodulazione della normativa cogente a scala regionale, come del resto è avvenuto per la modulistica unificata. **L'importante è che questa attività sia svolta entro tempi certi e perentori ed assicurando il mantenimento dei caratteri essenziali dell'operazione di uniformazione fin qui descritti e condivisi. Sei mesi per le Regioni per operare tale uniformazione, seguiti da altri sei mesi per i comuni per riscrivere i propri regolamenti secondo le indicazioni del Regolamento Edilizio Tipo, a parere dei professionisti tecnici possono essere considerati il tempo massimo entro il quale procedere agli adeguamenti regolamentari. Occorre anzi prevedere meccanismi che assicurino comunque l'efficacia del regolamento uniforme, anche in caso di inerzia nel suo recepimento.**

La Rete rileva positivamente che nel Regolamento Edilizio Tipo viene prevista una seconda parte del regolamento comunale, nel quale

potranno e dovranno essere raccolte le disposizioni regolamentari che competono al governo locale: norme integrative che attengono all'organizzazione interna dell'ente, all'erogazione dei suoi servizi, alla disciplina di dettaglio sui cantieri, alle caratteristiche degli elementi architettonici, compositivi, ecc. Tale seconda parte, correttamente, segue una struttura predefinita (un indice) agevolando in tal modo la conoscibilità da parte degli operatori delle previsioni operanti a livello locale.

**Deve essere però ben chiaro che questa seconda parte non deve diventare l'occasione e/o la modalità per disattendere il principio di unitarietà e inderogabilità della disciplina statale e regionale, cui deve rinviare la prima parte del regolamento comunale.**

In passato la RPT ha già collaborato con le competenti autorità incaricate dalla redazione del Regolamento, presentando un **documento di intenti** in cui si riassumeva, per ciascun ambito di interesse, il complesso di norme applicabili a diversi livelli, al fine di dimostrare la assoluta necessità di una semplificazione del quadro normativo di riferimento in materia edilizia. Tale documento rappresentava un utile strumento per comprendere, altresì, le concrete difficoltà interpretative ed applicative che incontrano quotidianamente i professionisti tecnici operanti nel settore, e che rappresentano un ostacolo costante allo svolgimento del proprio incarico professionale con consapevolezza e responsabilità.

Pertanto, la ricostruzione del quadro normativo era stata accompagnata da **alcune proposte di abrogazione e/o di modifica** delle disposizioni vigenti. In aggiunta, erano state rivolte all'attenzione dell'Autorità alcune richieste di chiarimento in ordine all'interpretazione o all'applicazione di alcune norme, da sole o in combinato disposto con le fonti sovraordinate o sotto-ordinate di riferimento.

Tutto ciò nell’ottica dell’avvio di un più **vasto processo di riordino** e coordinamento delle norme applicabili nel campo dell’edilizia, pienamente coerente con le ulteriori riforme in corso, orientate anch’esse alla realizzazione, su vasta scala, del fondamentale obiettivo della semplificazione amministrativa.

Relativamente alla Seconda Parte dello schema in analisi, sono esposte, di seguito, alcune **osservazioni preliminari**, che la RPT si riserva di ampliare e articolare maggiormente in un eventuale ulteriore contributo, a supporto dei lavori dell’Autorità ministeriale.

## **1. Individuazione da parte dei Comuni di requisiti tecnici integrativi o complementari nella Parte Seconda del Regolamento (ex punti 7, 8 e 10, Schema di Regolamento)**

---

Preoccupa in particolare la possibilità per i comuni, prevista ai punti 7 e 10 dello schema di regolamento edilizio tipo, di prevedere ulteriori requisiti tecnici, sia pure di tipo prestazionale, per integrare le normative tecniche statali e regionali. In ogni caso – come sembra stabilire il testo in esame – si deve trattare solo di “requisiti per aspetti non regolamentati dalla normativa statale o regionale o riferita proprio agli aspetti ulteriori, espressamente attribuiti alla competenza comunale”.

**Deve essere ben chiaro che tali norme e requisiti devono riguardare solo livelli più elevati di qualità dei manufatti edilizi legati a strumenti premiali facoltativi, ovvero devono derivare dalla impossibilità di applicare requisiti e normative pensate per le nuove costruzioni su edifici esistenti, magari gravati da vincoli di tutela.**

Vanno escluse con chiarezza sovrapposizioni e rielaborazioni locali di requisiti tecnici che, come nella attuale esperienza quotidiana, lasciano il professionista nell’assoluta incertezza su quale sia la norma da applicare. **Occorre in ogni caso specificare che le normative prestazionali devono anche fornire univoci criteri di verifica e di controllo del manufatto edilizio realizzato.**

Similmente, la Rete delle Professioni Tecniche evidenzia l’assoluta rilevanza del fatto che per la prima volta si attribuisce valore legale

vincolato a definizioni uniformi dei parametri edilizi e urbanistici. Per questo, pur condividendo l'affermazione che dette definizioni non debbano incidere sui dimensionamenti dei piani, si ritiene assolutamente da salvaguardare l'esigenza che in sede di recepimento regionale non si proceda ad una significativa diversificazione delle stesse. **Lo schema in esame deve sottolineare che le indicazioni regionali devono essere riferite solo ad una esigenza transitoria, meglio se limitata ad indicazioni applicative, dirette a compensare eventuali distorsioni che derivassero dall'applicazione delle nuove definizioni agli strumenti urbanistici attuativi in corso di validità.**

In ogni caso dovrà essere tenuto fermo il principio secondo cui **tutti i futuri atti normativi regionali dovranno uniformarsi alle definizioni uniformi. Anzi, tale principio deve valere anche per leggi e regolamenti statali in campo edilizio.**

La RPT ritiene che la prevista discrezionalità possa rappresentare un **potenziale ostacolo** al perseguimento delle finalità di armonizzazione, semplificazione e riordino, sottese all'adozione del provvedimento.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si invita l'Amministrazione a una **parziale revisione della disciplina relativa alla Parte Seconda del Regolamento, in particolar modo per quanto attiene alla definizione dei requisiti complementari/integrativi.**

## 2. Disciplina generale dell'attività edilizia

---

La Rete delle Professioni Tecniche evidenzia due assolute priorità nel percorso di semplificazione dell'attività edilizia attivato dal Governo.

Innanzitutto, occorre procedere alla rivisitazione della disciplina tecnica delle opere edilizie, operando per materie organiche e con una stretta collaborazione con gli enti territoriali e con gli operatori economici e professionali del settore. La previsione nel decreto SCIA 2 della revisione dei requisiti igienico sanitari delle opere edilizie è un buon punto di partenza per tale operazione, che però deve essere estesa in modo sistematico, con un programma organico e completo, a tutti i profili esaminati dalla modulistica unificata, e portare ad una nuova disciplina essenziale ed univoca, ma anche adeguata all'attuale sviluppo delle tecnologie costruttive e ai livelli qualitativi dell'abitare richiesto dai cittadini. Tale attività non può prescindere dal coinvolgimento delle professioni tecniche, in quanto competenti ed esperti del settore.

Lo schema di regolamento edilizio tipo ha finalmente posto le basi per la semplificazione dell'attività edilizia, ed ha il merito di aver affermato un principio di uniformazione della disciplina da applicare e un nuovo modo di lavorare integrato tra tutti i soggetti del settore edilizio. Ma nel fare questo, ha in qualche modo consolidato una normativa tecnica troppo complessa, contraddittoria ed obsoleta, che va sostituita con norme tecniche che considerino gli aspetti prestazionali, rispondenti alle evidenze scientifiche e alle migliori tecniche disponibili, dando sostanza e nuovo impulso alla pregevole riforma che lo schema di regolamento tipo intende perseguire.

Tale riscrittura della disciplina edilizia sarà anche il modo per superare l'attuale differenziazione della stessa a scala regionale, in

**quanto una rivisitazione congiunta da parte di tutti i soggetti istituzionali competenti, e con la condivisione degli operatori del settore, non potrà che comportare una naturale uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.**

Ci sia consentito cogliere anche questa occasione per ricordare l'assoluta necessità di una **rivisitazione generale del DPR 380/2001 che consenta di rimuovere gli innumerevoli ostacoli allo sviluppo di un generalizzato processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di aumento della sicurezza sismica delle nostre città e di tutto il Territorio Nazionale.** Occorrono interventi coraggiosi del legislatore su numerosi profili della disciplina edilizia che consentano di regolarizzare lo stato legittimo degli immobili esistenti, che permettano di intervenire anche nei tessuti urbani consolidati e storici e nelle aree paesaggisticamente vincolate, superando gli eccessivi limiti, vincoli e condizioni che ingessano l'attività degli operatori.

### 3. Disciplina di cui alla Parte Seconda del Regolamento (ex punto 9 Schema di Regolamento)

---

Al punto 9 dello Schema di Regolamento vengono enunciati i **principi generali** che i Comuni sono tenuti a rispettare nella definizione della disciplina regolamentare contenuta nella Seconda Parte del Regolamento, fra cui i principi orientati, come ovvio, alla semplificazione amministrativa (lett. a), a incrementare la sostenibilità ambientale ed energetica (lett. c) nonché ad accrescere il recupero urbano e la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e degli edifici urbani (lett. f). Tutti obiettivi pienamente condivisi dalla Rete, in quanto di fondamentale importanza ai fini della predisposizione di una disciplina regolamentare omogenea e conforme alle norme sovraordinate, inclusa la normativa comunitaria.

Meno chiaro risulta il **richiamo alle convenzioni internazionali** in materia di superamento delle barriere architettoniche, paesaggio e diritto di accesso alle informazioni, operato rispettivamente alla lett. e), g) e h) del Regolamento. Nelle predette disposizioni, infatti, i Comuni vengono chiamati direttamente ad applicare i principi contenuti nelle convenzioni elencate, obiettivo che – come è chiaro - non risulta concretamente perseguibile da parte delle sole autorità comunali, se non a valle dell'adozione dei necessari provvedimenti da parte delle competenti autorità legislative sovraordinate.

## 4. Coordinamento della Parte Seconda del Regolamento con la disciplina statale e/o regionale sovraordinata

---

Più in generale, dall’analisi dell’Indice relativo alla Seconda Parte del Regolamento è possibile riscontrare alcuni **apparenti disallineamenti** rispetto alla normativa di rango sovraordinato, richiamata nella Parte Prima del provvedimento.

Ad esempio, al Capo I - *“SUE, SUAP e organismi consultivi”* della Parte Seconda, dovranno essere inserite le disposizioni regolamentari riguardanti, in particolare: *“Le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie”* (punto 2), oltre alla composizione, ai compiti e alle modalità di funzionamento del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), delle Commissioni edilizie e degli altri organi consultivi (punto 1), e alla modalità di coordinamento del SUE con il SUAP (punto 3).

A ben vedere, la maggior parte di detti aspetti è **già espressamente disciplinata dalle norme di legge o regolamento applicabili**, fra cui il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii), che prevede, fra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni di gestire i procedimenti di propria competenza attraverso le tecnologie informatiche e telematiche.

Sarebbe opportuno, inoltre inserire al TITOLO III, capo I, il seguente punto:

“3) requisiti degli edifici e del territorio d'insediamento, riferiti alla vulnerabilità da rischi naturali, finalizzati alla sicurezza pubblica e privata ed alla salvaguardia del patrimonio edilizio.”, in quanto la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica ed il comfort abitativo sono

sicuramente elementi importanti per gli edifici; ancor più importante costruire nuovi edifici o adeguare quelli esistenti in modo da renderli sicuri rispetto ai rischi naturali che interessano il territorio sul quale vengono insediati.

Allo stesso capo, poiché il suolo è substrato su cui viene articolato l'oggetto edilizio, e quindi primario elemento di attenzione, *si ritiene di poter collocare, nell'elenco puntale, anche una voce relativa agli **incentivi per l'urbanizzazione o riqualificazione di siti o aree bonificate.***

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del ...

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 recante *"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*, ai sensi del quale la Conferenza unificata: *"promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune"*;

**VISTO** l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione:

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e in particolare l'articolo 4, comma 1-sexies, ai sensi del quale: *"Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"*;

**VISTO** l'articolo 24 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*;

**CONSIDERATA** l'intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il 13 novembre del 2014;

**CONSIDERATO** l'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente l'istituzione del comitato interistituzionale, l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvata il 13 novembre 2014;

**ESAMINATA** l'attività del Tavolo tecnico per la semplificazione istituito ai sensi dell'articolo 2 del suddetto Accordo e in particolare i lavori del gruppo di lavoro dedicato al regolamento edilizio unico, azione 4.6 dell'Agenda per la semplificazione, coordinate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti congiuntamente con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza e dai rappresentanti designati dalle Regioni e dall'ANCI, svoltosi dal maggio 2015 al luglio 2016;

**CONSIDERATI** gli esiti delle consultazioni con le associazioni imprenditoriali e la rete delle professioni tecniche svolte dal tavolo tecnico nel corso dei lavori di predisposizione della proposta di accordo;

**VISTA** la nota..... con la quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha trasmesso la proposta dello schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati:

#### SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, nei termini sotto indicati:

**CONSIDERATO** che lo schema di regolamento tipo costituisce livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

**CONSTATATO** l'obiettivo comune di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e autoapplicative che incidono sull'attività edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale;

VALUTATA quindi l'opportunità che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi, e che sia altresì sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale:

#### **Articolo 1**

##### ***(Adozione del regolamento edilizio tipo)***

1. È approvato lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Allegato 1) e i relativi Allegati recanti le Definizioni Uniformi e Inderogabili (Allegato A) e la Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia (Allegato B), che formano parte integrante dell'Accordo.
2. Ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1-*sexies*, del DPR n. 380 del 2001, lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi e Inderogabili costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente accordo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

#### **Articolo 2**

##### ***(Modalità e termini di attuazione)***

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione del presente Accordo, le Regioni provvedono al recepimento dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle Definizioni Uniformi e Inderogabili nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le Regioni, ove necessario, in via transitoria e di prima applicazione, possono specificare e integrare in conformità alla normativa regionale vigente le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi da seguire per l'adeguamento comunale.
2. Le Regioni si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi inderogabili nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo.

3. Entro il termine stabilito dalle Regioni, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, nonché alla Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia e alle Definizioni Uniformi e Inderogabili come eventualmente specificate e integrate a livello regionale. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di mancato recepimento da parte delle Regioni dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo, delle Definizioni Uniformi ed Inderogabili e della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia, i Comuni provvedono comunque all'adozione dello schema di regolamento tipo e all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi entro i successivi centottanta giorni.
4. Il recepimento delle Definizioni Uniformi e Inderogabili nel regolamento edilizio comunale non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continuano ad essere regolate dal piano vigente ovvero dal piano adottato alla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'accordo siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo, delle Definizioni Uniformi e Inderogabili e della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia, avviene entro il medesimo termine secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle Regioni stesse;

### **Articolo 3**

#### ***(Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni)***

1. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale.
2. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, si procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle Definizioni Uniformi e Inderogabili.
3. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano altresì all'aggiornamento della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento è effettuato a cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna Regione o Provincia autonoma per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della Regione o Provincia autonoma, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano altresì a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all'interpretazione e all'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.
5. Per la realizzazione di tali attività proseguono i lavori dell'apposito gruppo di lavoro (az. 4.6) del Tavolo tecnico per la semplificazione.

## SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

1. Il presente schema, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati.
2. I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali al presente Schema, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell'Accordo con il quale è approvato il presente Schema, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.
3. Il regolamento edilizio si articola, in particolare, in due Parti:
  - a) nella Prima Parte, denominata "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
  - b) nella Seconda Parte, denominata "*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 10;
4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:
  - a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
  - b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
  - c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
  - d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
  - e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
    - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
    - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
    - e.3. alle servitù militari;
    - e.4. agli accessi stradali;
    - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
    - e.6. ai siti contaminati;

- f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
5. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente, di cui alle restanti lettere del punto 4, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell'Accordo con il quale è approvato il presente Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo.
6. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell'attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.
7. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.
8. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l'obiettivo prestazionale esprime.
9. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali:
- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
  - b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
  - c) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
  - d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
  - e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
  - f) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;

- g) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;
- h) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
10. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l'uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. I requisiti tecnici integrativi e complementari sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, o attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l'obiettivo prestazionale esprime. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell'indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.

## INDICE

### PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

### PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

### TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

#### Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;
3. Le modalità di coordinamento con il SUAP.  
*E' prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. ( ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).*

#### Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
2. certificato di destinazione urbanistica;
3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
4. sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità;
5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
6. Pareri preventivi;
7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
8. modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

## **TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;
2. comunicazioni di fine lavori;
3. occupazione di suolo pubblico;
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

### **Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. principi generali dell'esecuzione dei lavori;
2. punti fissi di linea e di livello;
3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
4. cartelli di cantiere;
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;
8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

### **Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;

3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
5. prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita");
8. prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

## **Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. strade;
2. portici;
3. piste ciclabili;
4. aree per parcheggio;
5. piazze e aree pedonalizzate;
6. passaggi pedonali e marciapiedi;
7. passi carrai ed uscite per autorimesse;
8. chioschi/dehors su suolo pubblico;
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;
10. recinzioni;
11. numerazione civica.

## **Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:*

1. aree verdi;
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
3. orti urbani;
4. parchi e percorsi in territorio rurale;
5. sentieri;
6. tutela del suolo e del sottosuolo;

*E' prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edificio).*

## **Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche**

*contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:*

1. approvvigionamento idrico;
2. depurazione e smaltimento delle acque;
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
4. distribuzione dell'energia elettrica;

5. distribuzione del gas;
6. ricarica dei veicoli elettrici;
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
8. telecomunicazioni.

#### **Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

*contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizioni di settore e norme di piano:*

1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
4. allineamenti;
5. piano del colore;
6. coperture degli edifici;
7. illuminazione pubblica;
8. griglie ed intercapedini;
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
10. serramenti esterni degli edifici;
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
12. cartelloni pubblicitari;
13. muri di cinta;
14. beni culturali e edifici storici;
15. cimiteri monumentali e storici;
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

#### **Capo VI Elementi costruttivi**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti :*

1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche;
2. serre bioclimatiche;
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
4. coperture, canali di gronda e pluviali;
5. strade e passaggi privati e cortili;
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;
7. intercapedini e griglie di aerazione;
8. recinzioni;
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici ,
10. disposizioni relative alle atee di pertinenza;
11. piscine;
12. altre opere di corredo agli edifici.

### **TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
2. vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;
3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

## **TITOLO V - NORME TRANSITORIE**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. aggiornamento del regolamento edilizio;
2. disposizioni transitorie.

## QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 - Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i portici e le gallerie pedonali;</li> <li>• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;</li> <li>• le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;</li> <li>• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;</li> <li>• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;</li> <li>• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;</li> <li>• spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;</li> <li>• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.</li> </ul>
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA)

17 - Superficie calpestabile	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 - Sagoma	Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19 - Volume totale o volumetria complessiva	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 - Piano fuori terra	Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
21 - Piano seminterrato	Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
22 - Piano interrato	Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
23 - Sottotetto	Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
24 - Soppalco	Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani	E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda	Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte	L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;</li> <li>• all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture</li> </ul>
28 - Altezza	Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29 - Altezza utile	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 - Volume tecnico	Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 - Edificio	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio Unifamiliare	Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza	Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoriarietà.
35 - Balcone	Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 - Ballatoio	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia/Loggiato	Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina	Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

**ALLEGATO B**

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

<b>A.</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
	<b>A.1 Edilizia residenziale</b>
	<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	<b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle

	pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
<b>B.</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>
	<b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	<b>B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)</b>
	<b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

	<b>B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
	<b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b>
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
	<b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b>
	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	<b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b>
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	<b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	<b>B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori</b>
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	<b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b>
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del

	DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	<b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)  (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008.- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	<b>B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo</b>
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
	<b>B.3 Servitù militari</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI

	<i>(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)</i>
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
<b>B.4 Accessi stradali</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
<b>B.6 Siti contaminati</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
<b>C. VINCOLI E TUTELE</b>	
<b>C.1 Beni culturali</b> (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
<b>C.2 Beni paesaggistici</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
<b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>	
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
<b>C.4 Vincolo idraulico</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
<b>C.5 Aree naturali protette</b>	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione

	degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
<b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
<b>D.</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>
<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato VIII
<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>	
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 ( <i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i> ) Allegato A ( <i>classificazione sismica dei comuni italiani</i> ) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
<b>D.3</b>	<b>Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
<b>D.4</b>	<b>Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
<b>D.5</b>	<b>Sicurezza degli impianti</b>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle

	emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
<b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2000 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

	lavoro) in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
<b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b>	

	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
<b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
<b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso</b>	
	LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
<b>E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>	
<b>E.1 Strutture commerciali</b>	
<b>E.2 Strutture ricettive</b>	
<b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
<b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>	
<b>E.5 Sale cinematografiche</b>	
<b>E.6 Scuole e servizi educativi</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
<b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>	
<b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.</p>
	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004</p>
	<p>ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")</p>
<p><b>E.9 Impianti sportivi</b></p>	
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005</p>
	<p>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)</p>
<p><b>E.10 Strutture Termali</b></p>	
<p><b>E.11 Strutture Sanitarie</b></p>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)</p>
<p><b>E.12 Strutture veterinarie</b></p>	




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture  
Cod. sito: 4.13/2016/37

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0004107 P-4.23.2.13  
del 15/09/2016



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

- Gabinetto

[gabinettoministropa@pec.governo.it](mailto:gabinettoministropa@pec.governo.it)

- Ufficio legislativo

[legislativo.pasemplificazione@preconsiglio.gov.it](mailto:legislativo.pasemplificazione@preconsiglio.gov.it)

ROMA

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto

[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

- Ufficio legislativo

[ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it)

Consiglio superiore dei lavori pubblici

[consiglio.superiore@pec.mit.gov.it](mailto:consiglio.superiore@pec.mit.gov.it)

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Ufficio legislativo

[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento RGS

[rgs.ragionieregenerale.coordnamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordnamento@pec.mef.gov.it)

ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e delle Province autonome

c/o CINSEDO

[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)

ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

(CSR pec lista 3)

Alla Regione Calabria

Capofila per materia

[vicepresidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:vicepresidenza@pec.regione.calabria.it)

[delegazioneroma.conferenze@pec.regione.calabria.it](mailto:delegazioneroma.conferenze@pec.regione.calabria.it)

CATANZARO



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Alla Regione Campania  
Capofila per materia  
[cap.gab@pec.regione.campania.it](mailto:cap.gab@pec.regione.campania.it)  
[ufficio.roma@pec.regione.campania.it](mailto:ufficio.roma@pec.regione.campania.it)  
NAPOLI

Al Presidente dell'ANCI  
[mariagrazia.fusiello@pec.anci.it](mailto:mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)  
ROMA

Al Presidente dell'UPI  
[upi@messaggipec.it](mailto:upi@messaggipec.it)  
ROMA

Oggetto: Accordo concernente l'adozione del Regolamento edilizio-tipo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di Accordo indicato in oggetto, con il quale si approva il Regolamento edilizio-tipo, unitamente ai relativi allegati (All. 1, 2, 3 e 4), chiedendo di iscrivere il punto alla prossima Seduta utile della Conferenza.

Per l'esame del Documento, è convocata una riunione tecnica, per il giorno 3 ottobre 2016, alle ore 12,30, Sala -1A, via della Stamperia, 8, Roma.

La documentazione è disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it).

Il Segretario  
Cons. Antonio Naddeo





## **Camera dei Deputati**

Uffici di Presidenza riuniti della Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) e Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

***Audizione nell'ambito dell'esame dello "Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti" (A.G. 322 cd. SCIA 2)***

Roma, 29 settembre 2016

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA  
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E  
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI  
LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI**

**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI  
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E  
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
TECNOLOGI ALIMENTARI**

# Indice

---



<b>Premessa</b>	<b>4</b>
1. Revisione dell'art. 3, c. 1, lett. c) in materia di " <i>Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata</i> " e semplificazione delle pratiche catastali	5
2. Semplificazione delle procedure di frazionamento catastale dei terreni, previa modifica dell'art. 30 D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia)	7
3. Osservazioni in merito all'art. 4 " <i>Semplificazione degli interventi di bonifica</i> "	10
4. Regolarizzazione delle difformità " <i>limitate</i> " e prive di rilevanza urbanistica delle opere edilizie	14
5. Chiarimenti e integrazioni in materia di " <i>manutenzione straordinaria</i> " (a seguito delle modifiche ex D.L. " <i>Sblocca Italia</i> ")	17
6. Irrilevanza penale della presentazione/rilascio di titoli edilizi illegittimi, in presenza di interventi realizzati in conformità alla normativa sostanziale	19

---

## Premessa

---

In primo luogo, la Rete delle Professioni Tecniche, in qualità di soggetto coinvolto nella presente audizione, intende esprimere la **propria piena e convinta condivisione degli obiettivi di semplificazione** delle procedure in ambito edilizio, perseguiti dal presente Schema di decreto in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. Legge Madia) **e a tal fine ribadiamo, qualora fosse necessario, la piena disponibilità delle professioni tecniche alla partecipazione attiva nei processi di messa a punto del glossario unico previsto all'art. 1 comma 2 della bozza di decreto e a quant'altro correlato che riteniamo non possa prescindere dalle competenze ed esperienze dei professionisti.**

Si comprende, altresì, la gravosità del compito di coordinare le nuove disposizioni, talvolta contenenti modifiche sostanziali alle norme di legge attualmente in vigore, con il restante quadro normativo di riferimento.

Proprio in ragione di tale oggettiva difficoltà, la Rete delle Professioni Tecniche intende porre all'attenzione del Legislatore alcune significative **criticità emerse dall'analisi del provvedimento**, che, qualora trascurate, potrebbero persino ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e accelerazione previsti dalla citata Legge delega.

In particolare, la maggior parte di esse sembrerebbero dovute a una **manca di coordinamento** fra l'attuale testo del decreto e le restanti norme applicabili nelle medesime fattispecie, come è stato possibile riscontrare, ad esempio, in materia di bonifica o di procedure catastali.

A ben vedere, **tale contrasto deve necessariamente essere risolto**, se si vuole evitare che le novità introdotte si traducano – in direzione opposta a quella auspicata – in un ulteriore ostacolo per le amministrazioni e i privati (ivi inclusi i tecnici professionisti) coinvolti nelle procedure in esame.

Pertanto, la RPT intende rendere alcune **osservazioni e proposte migliorative** del documento, nell'ottica di una ulteriore semplificazione e

di una maggiore uniformazione e armonizzazione delle procedure in materia edilizia.

## **1. Revisione dell'art. 3, c. 1, lett. c) in materia di “*Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata*” e semplificazione delle pratiche catastali**

In primo luogo, appare necessario rivedere la previsione introdotta dal Decreto c.d. “Sblocca Italia” (decreto legge 133/2014), che modifica l'art. 6 del D.P.R. 380/2001, ponendo in capo all'Amministrazione Comunale l'espletamento delle pratiche catastali.

Tale norma, infatti, **risulta inapplicabile e, di fatto, inapplicata da parte dei Comuni**, a causa dell'evidente complessità ed onerosità delle procedure previste. Senza contare che la disposizione appare fuorviante e pericolosa anche per i cittadini, oltre che chiaramente pregiudizievole per i professionisti.

Al riguardo, si evidenzia che lo scorso 3 marzo - nell'ambito dell'esame parlamentare del Ddl AS 2085 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*” - la X Commissione “Industria, commercio, turismo” del Senato ha approvato un emendamento, a firma del Sen. Caleo, finalizzato proprio a modificare l'attuale irragionevole formulazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, introdotta dal decreto “Sblocca Italia”.

**Più precisamente, il suddetto approvato emendamento, così recita:**

*<<1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2,*

*lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80''.*

*2. Il possessore degli immobili per i quali all'entrata in vigore della presente disposizione sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono eseguirsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311>>.*

A ben vedere, l'emendamento ha il merito di ricondurre le Amministrazioni Comunali al loro legittimo ruolo di soggetti incaricati del controllo della congruità dei documenti catastali, **ripristinando la competenza dei professionisti** per quanto attiene alla predisposizione delle relative pratiche.

Al contrario, **in direzione del tutto opposta a quanto auspicato**, una procedura che prevede un ruolo centrale dell'Amministrazione, in luogo di un ruolo di mero controllo, è stata nuovamente introdotta, per la fattispecie della comunicazione asseverata di inizio dei lavori, dall'art. 3, comma 1, punto c) dello Schema di decreto c.d. "SCIA 2".

Pertanto, si richiede che **la procedura introdotta per la comunicazione asseverata di inizio lavori sia tempestivamente modificata**, in modo da renderla maggiormente in linea con l'orientamento precedentemente esposto e, evidentemente, condiviso anche dalle autorità legislative, che prevede un ruolo di mero controllo dell'Amministrazione, a fronte della centralità dell'iniziativa degli interessati e dei professionisti competenti.

## 2. Semplificazione delle procedure di frazionamento catastale dei terreni, previa modifica dell'art. 30 D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia)

---

Come noto, in materia di **catasto terreni**, il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale) prevede che *“quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autentificato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso”*.

Lo scopo del “tipo di frazionamento” è, dunque, quello di evidenziare, mediante una rappresentazione grafica, la divisione (frazionamento) di una particella di terreno in due o più particelle, così da consentire l'alienazione dei diritti su di esse.

Al fine di contrastare i fenomeni connessi alle lottizzazioni abusive, l'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*) prevede che: *“I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per **attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune**”*. Viene previsto, quindi, l'obbligo di preventivo deposito dei tipi di frazionamento presso il Comune, finalizzato a consentire agli enti locali il controllo del territorio e a prevenire fenomeni di abusivismo.

Si rileva, tuttavia, che **la citata norma contempla il solo deposito preventivo**, senza specificare che i Comuni debbano esprimere un parere sulla legittimità del frazionamento, prima dell'approvazione del "tipo di frazionamento" da parte dell'Amministrazione catastale (i.e. i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate).

Nell'osservare, inoltre, che il deposito del tipo di frazionamento viene attestato dai Comuni mediante il rilascio di un timbro sul documento cartaceo, sulla base di un modello informatico predisposto ed utilizzato per l'aggiornamento della banca dati cartografica e censuaria del catasto terreni, **si ritiene che la norma attualmente in vigore sia superata e comporta dispendio di tempo** da parte dei tecnici professionisti incaricati della redazione dell'atto di aggiornamento, chiamati a presentare lo stesso documento presso diverse Amministrazioni, traducendosi inoltre in un aumento di costi per i cittadini.

Occorre, altresì, rilevare che **la prassi** adottata dagli enti locali **non risulta sempre tempestiva ed uniforme** per quanto attiene alle modalità di rilascio delle attestazioni di deposito, complicando, conseguentemente, il lavoro per i tecnici professionisti.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno **introdurre, nel provvedimento normativo in esame, un'ulteriore semplificazione**, avente ad oggetto la predetta procedura.

In particolare, la **proposta normativa in esame** consentirebbe di addivenire a una significativa semplificazione delle procedure, utile soprattutto ai tecnici professionisti incaricati di redigere gli atti di aggiornamento catastale ma, indirettamente, anche ai cittadini, contribuendo a ridurre i tempi necessari per la completa definizione del trasferimento di diritti sui beni immobili.

In sintesi, per effetto delle modifiche proposte, l'atto di aggiornamento (frazionamento) verrebbe presentato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e, da questi, reso disponibile ai comuni attraverso specifiche

modalità telematiche per l'interscambio di dati (Portale per i Comuni), già attive tra l'Agenzia delle Entrate e gli enti locali.

**Di seguito si riporta il testo integrale della proposta di emendamento all'art. 30 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), da inserire all'interno dello Schema di decreto in materia di SCIA.**

*<<1. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono introdotte le seguenti modificazioni:*

*il comma 5 è sostituito dal seguente: **"5. I frazionamenti catastali dei terreni approvati presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate sono resi disponibili ai Comuni attraverso il Portale per i Comuni. Le modalità ed i termini di trasmissione dei predetti documenti, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni."**>>*

### 3. Osservazioni in merito all'art. 4 *“Semplificazione degli interventi di bonifica”*

Come può generalmente affermarsi per l'intero provvedimento, l'intento di semplificazione della norma in esame appare certamente condivisibile.

Tuttavia, è doveroso osservare come tale intervento sia rivolto, di fatto, esclusivamente ai grandi siti (che coincidono frequentemente con i Siti di Interesse Nazionale), **senza includere, pertanto, i siti "ordinari"**, che pur presentando profili di contaminazione di complessità e di estensione inferiore ai siti di maggiori dimensioni, tuttavia, a causa del loro elevato numero e del carico burocratico connesso a ogni intervento, incontrano più frequentemente dei ritardi nella risoluzione delle problematiche connesse alla bonifica del territorio.

Inoltre, appare opportuno evidenziare, altresì, alcune **incongruenze rispetto alla disciplina generale** che caratterizzano le modifiche introdotte dall'art. 4 dello Schema di decreto, che, a parere della RPT, sarebbe opportuno armonizzare rispetto al quadro normativo di riferimento.

In particolare:

#### **2.1) In relazione al Comma 6: Valori di Fondo Naturale**

Si sottolinea come, sul punto, anche il DPR Terre e Rocce da Scavo contenga un articolo analogo, prevedendo che il piano di accertamento sia svolto **in contraddittorio/condiviso** con l'ARPA/APPA. Tuttavia, non appare chiaro con quale procedura si debba procedere. Peraltro, nel **D.lgs. 152/2006** (Parte quarta, Titolo V, Allegato 1), i Valori di Fondo Naturale devono essere *“accertati o validati dalla Autorità pubblica competente”*. Pertanto, appare evidente la **necessità di definire univocamente**, nelle varie norme, il soggetto competente a svolgere le summenzionate attività, **nonché le modalità di fissazione dato che definiscono lo stesso valore.**

La mancanza di coordinamento del provvedimento è evidente, altresì, con riguardo alla **Legge 132/2016**, di riforma del sistema delle agenzie ambientali, che prevede l'istituzione e il mantenimento di un sistema informativo nazionale ambientale (art. 11) a cura di ISPRA, ma "alimentato" dalle ARPA/APPA. Pertanto, è opinione della RPT che le modalità di produzione, nonché la qualità dei dati riferiti a tale sistema informativo siano definiti all'interno del provvedimento secondo modalità che risultino pienamente coerenti rispetto ai contenuti della predetta norma (cfr. art. 11, comma 4, della L. 132/2016).

Più in generale, si richiede un **maggiore coordinamento** dell'art. 4 del provvedimento con il restante quadro normativo di riferimento, eventualmente modificando in ulteriori punti anche lo stesso D.Lgs. 152/2006.

## ***2.2) In relazione al Comma 7: Disposizioni e procedure.***

In molte Regioni, la suddivisione dell'intervento in lotti o fasi è già prevista e applicata. **Pertanto, se il Legislatore ha ritenuto necessario disciplinare nuovamente tali aspetti nel presente provvedimento, si richiede un chiarimento in ordine alle ragioni che hanno condotto a tale ulteriore disciplina, anche al fine di comprendere le problematiche sottese all'intervento normativo e valutare eventuali soluzioni alternative.**

Ciò premesso, appare doveroso osservare che il **divieto introdotto all'ultimo capoverso della lettera a) del Comma 7** - che vieta l'utilizzo dei lotti per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione e di quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, per operazioni relative alla bonifica di altri lotti - appare, irragionevolmente, rigido e "punitivo" e dovrebbe, pertanto, essere espunto dal presente provvedimento.

Inoltre, nella lettera a) sarebbe opportuno **definire le caratteristiche del documento tecnico**, tenendo presente che è fondamentale che vi siano indagini chimiche correlate al lotto.

**Per quanto attiene alla lettera b), tale punto non appare pienamente comprensibile.**

Non si comprende, ad esempio, cosa si voglia intendere quando si fa riferimento alla facoltà del soggetto di "*stipulare un protocollo d'intesa*" con ARPA, posto che le verifiche sono un compito d'ufficio, e gli oneri sono comunque posti a carico del proponente, come già indicato al comma 9.

Peraltro, la L. 132/2016 (sopra richiamata) prevede la fissazione dei "livelli essenziali" delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) e l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi. Sul punto, pertanto, sarebbe sufficiente introdurre nel Comma in esame un **espreso rinvio alla predetta normativa**, senza introdurre un'ulteriore disciplina.

Risulta, altresì, singolare prevedere che si possa presentare il progetto di bonifica contestualmente all'Analisi di Rischio solo "in tal caso" (e cioè nel caso in cui sia stata preliminarmente stipulata una convenzione con ARPA). Infatti, nella norma generale non è presente alcuna disposizione che impedisca di presentare il documento contestualmente alle risultanze del piano di caratterizzazione, con la conseguenza che questa modalità è spesso concretamente adottata, anche in quanto consente un'accelerazione delle tempistiche dei procedimenti.

### **2.3) In relazione al Comma 8: Valori CSC delle acque di falda.**

Il provvedimento interviene nuovamente su un punto estremamente delicato della disciplina, introducendo **una procedura priva di qualsiasi giustificazione** da un punto di vista chimico-ambientale.

Sarebbe, forse, più opportuno cogliere l'occasione per **rivedere completamente la disciplina in materia di CSR per le acque sotterranee**. Una possibilità potrebbe essere, ragionevolmente, quella di ritornare al testo precedente alla modifica apportata, dal D.Lgs. 4/2008, al D.Lgs. 152/2006, che ha **fissato** il punto di conformità delle CSR per le acque sotterranee alla verifica delle CSC ai confini del sito oggetto di bonifica.

Con ciò si consentirebbe l'applicazione dell'Analisi di Rischio anche sulle acque sotterranee (ovvero la verifica dell'esistenza di un effettivo bersaglio della contaminazione, reale o potenziale). Tale soluzione, a parere della RPT, semplificherebbe notevolmente la procedura, risultando maggiormente in linea con i principi internazionali in materia di analisi di rischio (finora disattesi dalla norma italiana).

Al contrario, la soluzione individuata nell'attuale testo del provvedimento (limiti acque potabili - che, peraltro risolverebbe in parte il problema dei composti organo clorurati ubiquitari), è **priva di qualsiasi giustificazione scientifica** e potrebbe, forse, essere perseguita solo come "limite transitorio" oppure per "piccoli cantieri", per i quali avrebbe senso, considerando l'impatto potenziale minimo sui corpi idrici sotterranei.

In ogni caso sarebbe necessario eliminare il riferimento a Ferro e Manganese, **erroneamente individuati** come parametri di qualità delle acque sotterranee nell'ambito delle bonifiche. Detti parametri indicatori (e non contaminanti) sono, infatti, già stati rimossi dalla Parte terza del D.Lgs. 152/2006, nonché dalle norme sulle acque potabili (essendo solo riportati nell'Allegato C, alla stregua di meri parametri descrittivi).

## 4. Regularizzazione delle difformità “limitate” e prive di rilevanza urbanistica delle opere edilizie

---

Per eliminare in radice un diffusissimo contenzioso sulla regolarità dello stato di fatto degli edifici oggetto degli interventi di recupero, occorre chiarire, attraverso un apposito intervento legislativo, la **natura non abusiva** delle “limitate” difformità di cantiere prive di rilevanza urbanistico-edilizia, ma che si rilevano frequentemente nel patrimonio edilizio esistente.

Per la maggior parte, tali difformità consistono in una riduzione rispetto ai titoli edilizi rilasciati; in irregolarità geometriche tra l’opera effettivamente rilasciata rispetto e gli elaborati grafici che lo rappresentano; nelle differenti collocazioni di impianti tecnologici; in difformità rispetto al titolo edilizio delle finiture dell’edificio, delle recinzioni, dei parapetti, delle partiture interne, ecc.

Tuttavia, è evidente che **tali difformità non comportino un aumento della superficie utile o del volume dell’edificio**, non essendo riferibili alla tolleranza costruttiva del 2% dei parametri progettuali.

Inoltre, al fine di favorire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, occorre affrontare l’ulteriore tema della regularizzazione delle **limitate difformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi regolarmente rilasciati**, spesso nel passato non considerate dagli uffici tecnici rilevanti, con la conseguenza che gli immobili interessati risultano oggi frequentemente dotati di abitabilità/agibilità.

A ben vedere, tale richiesta non intende in alcun modo riaprire la tematica dei condoni edilizi, bensì consentire la regularizzazione delle fattispecie sopra citate, permettendo così di sottoporre anche questi edifici agli interventi di recupero che si intende favorire.

Infatti, è parere della RPT che **tale regolarizzazione dovrebbe essere ammessa qualora manchi un significativo interesse pubblico a rimuovere l'abuso**, specialmente quando sia trascorso un significativo lasso di tempo dall'attuazione degli interventi in parziale difformità, e a condizione che siano acquisiti, ove necessari, i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli culturali, ambientali e paesaggistici, e previo pagamento di una ragionevole sanzione legata agli oneri di urbanizzazione in precedenza non versati.

A tal fine, può essere utile riferirsi alla **normativa di settore della Regione Emilia Romagna**, che ha introdotto la possibilità dell'accertamento di tali difformità costruttive nella modulistica unificata regionale, e ha previsto una forma di sanatoria delle parziali difformità realizzate in esecuzione dei titoli edilizi legittimamente rilasciati in data antecedente alla Legge n. 10/1977.

Per maggiore semplicità, **si riporta il testo dell'art. 17-bis della L.R. Emilia Romagna n. 23/2004**, introdotto dall'art. 46 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15:

*<<Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977*

*1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 17, comma 3, della presente legge. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004>>*

Traendo ispirazione dalla citata Legge regionale, la disciplina statale di cui si richiede l'introduzione dovrebbe, altresì, **estendere la possibilità di regolarizzazione** delle difformità edilizie, nei limiti di cui sopra, **a tutti gli interventi** aventi le caratteristiche suindicate, realizzate da oltre 10 anni.

Meritorio di attenzione è, inoltre, l'art. 36 della predetta L.R. in materia di *"Interventi di manutenzione **straordinaria** e opere minori"*. Al comma 1, infatti, è previsto che: *<<Per gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dalla lettera b) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è consentito a condizione che le opere non abbiano interessato elementi strutturali dell'edificio né abbiano comportato aumento delle unità immobiliari>>*.

In applicazione di tale norma, ai fini dell'ottenimento della sanatoria è richiesta la doppia conformità, sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Tuttavia ciò, per assurdo, porterebbe in alcuni casi alla demolizione dell'opera realizzata e alla ricostruzione della stessa, perché conforme ai vigenti strumenti urbanistici, con grave danno e oneri a carico del cittadino proprietario e della collettività.

A tale proposito, alcuni Comuni applicano la cosiddetta **sanatoria giurisprudenziale**, con cui si attesta la conformità dell'opera con il vigente strumento urbanistico finale. Tale fattispecie, per uniformità, potrebbe essere estesa con la modifica dell'art. 36, nella parte in cui richiede la conformità al solo momento della presentazione della domanda.

## 5. Chiarimenti e integrazioni in materia di “*manutenzione straordinaria*” (a seguito delle modifiche *ex D.L. “Sblocca Italia”*)

---

L’analisi del provvedimento in esame rappresenta, inoltre, l’occasione giusta per risolvere una **palese contraddizione introdotta dal D.L. “Sblocca Italia”** (decreto legge 133/2014), in materia di manutenzione straordinaria.

Nello “Sblocca Italia”, in particolare, la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, così come definita dall’articolo 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è disciplinata dall’articolo 6, comma 2, lett. a) del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001.

Come noto, infatti, tale Decreto ha avuto il merito di ricondurre nella categoria della “manutenzione straordinaria” anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Tuttavia, la modifica citata non è stata accompagnata da alcuna simile semplificazione per quanto attiene alle procedure di **modifica ai prospetti**, che risultino necessarie per garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari delle nuove unità immobiliari che si vengono a costituire.

Pertanto, appare opportuno che **tali ulteriori semplificazioni e/o eventuali chiarimenti vengano introdotti all’interno dello Schema di decreto in esame**, anche ai fini di un maggior coordinamento fra i diversi aspetti della disciplina.

Inoltre, al fine di conseguire l'obiettivo di una maggiore promozione degli interventi di manutenzione straordinaria delle singole unità immobiliari facenti parti di complessi edilizi, appare utile porre all'attenzione del Legislatore la **necessità di introdurre un nuovo innovativo principio**.

Alla luce di tale principio, anche qualora non fosse oggettivamente possibile realizzare l'adeguamento alla normativa tecnica, in quanto ciò richiederebbe di intervenire anche nelle altrui proprietà, sarà comunque **sufficiente attuare un significativo miglioramento della situazione pregressa, attraverso l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili**.

Similmente, **qualora si possa intervenire solo all'interno dell'involucro edilizio**, si dovranno consentire: gli ispessimenti delle pareti esterne, l'abbassamento dei soffitti, il sopralzo dei pavimenti. La modifica dei volumi relativi ai manufatti contenenti gli impianti tecnologici deve, poi, essere consentita in deroga ai requisiti minimi di altezza e dimensionali dei locali abitabili-agibili.

Occorre, inoltre, consentire che quantomeno le **superfici accessorie realizzate in data antecedente al 05/07/1975** possano essere oggetto di recupero, pur non presentando i requisiti dimensionali attualmente prescritti dalla normativa vigente.

## **6. Irrilevanza penale della presentazione/rilascio di titoli edilizi illegittimi, in presenza di interventi realizzati in conformità alla normativa sostanziale**

---

Inoltre, ai fini di una maggiore certezza dei titoli edilizi, sarebbe opportuno introdurre il principio secondo il quale **non può avere rilevanza penale la circostanza che il titolo edilizio presentato o rilasciato dall'Amministrazione Comunale (rispettivamente CIL, SCIA, Permesso di Costruire) non sia quello richiesto dalla legislazione vigente**, laddove l'intervento sia stato regolarmente realizzato e risulti conforme alla normativa settoriale incidente sull'attività edilizia.

In altre parole, non può costituire un illecito penale né per il Committente e il Professionista, sotto il profilo dell'illecito urbanistico, né per il Tecnico Comunale, sotto il profilo dell'abuso d'ufficio, l'erronea applicazione delle norme procedurali che identificano il titolo edilizio richiesto per l'intervento che si intende realizzare, nella circostanza in cui le opere siano state concretamente realizzate in conformità ai requisiti e alle norme urbanistiche ed edilizie sostanziali, in vigore al momento della realizzazione dell'opera.



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

# Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e silenzio assenso

Atto del Governo n. 322

*Articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*

*Schede di lettura*

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

settembre 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  @SR\_Studi

Dossier n. 369



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - [st\\_ambiente@camera.it](mailto:st_ambiente@camera.it) -  @CD\_ambiente

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 – [st\\_attività produttive](mailto:st_attività_produttive) -  @CD\_attProd

Atti del Governo 324

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

<b>Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>La disposizione di delega</b> .....	<b>5</b>
<b>Il Decreto legislativo n. 126 del 2016 (cd. SCIA 1)</b> .....	<b>9</b>
<b>Il contenuto dello schema di decreto legislativo</b> .....	<b>21</b>
▪ <b>Articolo 1 (Oggetto)</b> .....	<b>21</b>
▪ <b>Articolo 2 (Regimi amministrativi delle attività private)</b> .....	<b>28</b>
▪ <b>Articolo 3 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)</b> .....	<b>36</b>
▪ <b>Tabella A (Sezione II edilizia – Interventi edilizi, regimi amministrativi e adempimenti successivi agli interventi)</b> .....	<b>57</b>
▪ <b>Tabella A (Sezione II edilizia-Fonti rinnovabili)</b> .....	<b>61</b>
▪ <b>Articolo 4 (Procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione)</b> .....	<b>65</b>
▪ <b>Tabella A (Sezione III Ambiente)</b> .....	<b>81</b>
▪ <b>Articolo 5 (Semplificazione in materia di commercio)</b> .....	<b>85</b>
▪ <b>Tabella A (Sezione I- Attività commerciali e assimilabili)</b> .....	<b>89</b>
▪ <b>Articolo 6 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza)</b> .....	<b>95</b>



## **Schede di lettura**



## INTRODUZIONE

Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto del Governo n. 322) reca disposizioni per l'attuazione della delega contenuta nell'articolo 5, comma 1, della legge 124/2015, recante riforma della pubblica amministrazione (si veda *infra*).

Il legislatore delegato ha scelto di attuare la delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione di **più decreti legislativi**. Il primo atto di attuazione è rappresentato dal **d.lgs. n. 126 del 2016** (cd. SCIA 1, sul quale si veda, *infra*, il paragrafo dedicato), che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione.

Lo schema in esame, proseguendo l'attuazione della delega, provvede ora alla precisa **individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi** definiti nella norma di delega, ossia:

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- silenzio assenso;
- comunicazione preventiva;
- titolo espresso.

Con una tecnica innovativa, l'individuazione è effettuata mediante una tabella nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile.

Il provvedimento in esame consta di **6 articoli** e di una tabella allegata.

L'**articolo 1** individua l'oggetto dello schema di decreto, detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'**articolo 2** reca disposizioni generali necessarie per l'applicazione della tabella A, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L'**articolo 3** interviene sulla normativa in materia edilizia attraverso numerose modifiche volte, tra l'altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l'ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un'esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

L'**articolo 4** introduce una nuova disciplina in materia di procedure di bonifica da effettuarsi nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione.

L'**articolo 5** contiene semplificazioni in materia di commercio, intervenendo, in particolare, in tema di cessazione di attività degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sul commercio di cose antiche o usate.

L'**articolo 6** introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza, sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

La **tabella A**, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi, è organizzata per attività, a loro volta distinte in tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III). Per ogni attività sono indicati il regime amministrativo (ad esempio, autorizzazione, SCIA, ecc...), la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi), nonché sono richiamati i riferimenti normativi che regolano la normativa vigente, o in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema, le predette attività.

Si ricorda che la norma di delega prevede la possibilità di emanare eventuali **disposizioni integrative e correttive** entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

## LA DISPOSIZIONE DI DELEGA

L'**articolo 5, comma 1**, della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca una delega al Governo avente un duplice **oggetto**:

- la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
- l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

Per un inquadramento generale della legge di delega si veda il *dossier* del Servizio studi, [\*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Legge 7 agosto 2015, n. 124\*](#), 15 ottobre 2015.

Il **termine** per l'esercizio della delega è di **un anno** dalla data di entrata in vigore della legge (**28 agosto 2016**). È peraltro previsto il meccanismo di "slittamento" del termine nel caso di trasmissione tardiva dello schema, ossia qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega.

La disposizione di delega richiama, innanzitutto, i **principi** e i **criteri direttivi** desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso della amministrazione (su cui si rinvia, *infra*, alla scheda di lettura relativa all'articolo 2).

Gli altri principi e criteri direttivi indicati al comma 1 dell'articolo 5 sono i **principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi**, nonché i **principi di ragionevolezza e proporzionalità**.

Per quanto concerne i **principi di diritto UE relativi all'accesso ai servizi**, viene in rilievo la **direttiva "servizi" 2006/123/CE**, che mira a consentire la creazione e lo sviluppo di un mercato interno dei servizi, garantendo ai prestatori di servizi ed ai destinatari di beneficiare delle libertà fondamentali previste agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ovvero la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, le disposizioni della direttiva mirano a semplificare le procedure amministrative, a eliminare gli ostacoli relativi alle attività di servizi e ad accrescere sia la fiducia reciproca tra gli Stati membri che la fiducia dei prestatori e dei consumatori nel mercato interno dei servizi.

Si tratta di uno strumento orizzontale che copre una vasta gamma di servizi diversi ed incide su un numero consistente di norme e regolamenti nazionali, obbligando gli Stati membri, in sede di recepimento, ad adottare un insieme di misure legislative e di misure non legislative, ovvero misure organizzative o pratiche, quali gli sportelli unici per i prestatori di servizi, le procedure elettroniche e la cooperazione amministrativa.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la direttiva si applica a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dalla stessa, intendendosi per "servizio" le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, come stabilito all'articolo 57 TFUE.

In Italia, la direttiva è stata recepita con il **D.Lgs. 59/2010**, che all'articolo 14 stabilisce il principio in base al quale "regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità".

Nell'oggetto della delega è compresa altresì **l'introduzione della disciplina generale delle "attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa"**.

La formulazione ha un contenuto piuttosto ampio e innovativo, in quanto nelle "attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa" sembrano rientrare le attività soggette a SCIA, a silenzio assenso o a mera comunicazione preventiva. L'intento del legislatore è di introdurre nell'ordinamento delle norme generali comuni a diversi regimi di semplificazione previsti dalla L. 241/1990 per i procedimenti a istanza di parte, accomunati dal fatto di consentire un'attività senza necessità di un provvedimento espresso dell'amministrazione.

Tra i contenuti di tale disciplina generale certamente rientrano, per espressa previsione del comma 1 dell'articolo 5, la definizione:

- delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica;
- degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti;
- dell'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

Il **comma 2** dell'articolo 5 reca la **procedura** di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, che prevede le seguenti fasi:

- proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

- acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (entro 30 giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, decorsi i quali il governo può comunque procedere);
- parere del Consiglio di Stato (entro 30 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorsi i quali il governo può comunque procedere);
- pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Viene prevista la consueta formula dello “slittamento” del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (6 mesi) è prorogata di 90 giorni.

Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere **nuovamente** lo schema alle Camere corredato con le **motivazioni** delle proprie decisioni. In tal caso le Commissioni competenti per materia (non la Commissione competente per i profili finanziari e la Commissione per la semplificazione) hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi, decorsi i quali il decreti possono essere comunque adottati.

Il **comma 3** prevede la possibilità di emanare eventuali **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.



## IL DECRETO LEGISLATIVO N. 126 DEL 2016 (CD. SCIA 1)

In attuazione dell'art. 5 della L. 124/2015, il Governo ha adottato un primo decreto legislativo ([D.lgs. 30 giugno 2016, n. 216](#)) che ha ad oggetto la seconda parte della delega (si v., *supra*), ossia la **disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività** (SCIA), ivi inclusa quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.

Sullo schema di decreto ([Atto del Governo n. 291](#)) hanno espresso il proprio parere le competenti Commissioni parlamentari:

- la I Commissione Affari Costituzionali della Camera, favorevole con osservazioni ([25 maggio 2016](#));
- la V Commissione Bilancio della Camera, favorevole ([28 aprile 2016](#));
- la 1<sup>a</sup> Commissione Affari Costituzionali del Senato, favorevole con condizioni e osservazioni ([18 maggio 2016](#));
- la Commissione parlamentare (bicamerale) per la semplificazione, favorevole con osservazioni ([17 maggio 2016](#)).

La 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato non ha espresso il parere.

Ha, inoltre, espresso il proprio parere il Consiglio di Stato ed è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata (allegati entrambi al testo dell'A.G. 291 trasmesso alle Camere).

L'oggetto del decreto è delimitato dall'**articolo 1, comma 1**, dello stesso, che, contestualmente (**comma 2**), ha rinviato il completamento dell'attuazione della delega a **successivi decreti legislativi** con cui individuare:

- le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione;
- le attività oggetto di SCIA;
- le attività oggetto di silenzio assenso;
- le attività per le quali è necessario il titolo espresso.

È stata introdotta inoltre una clausola in base alla quale le **attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**.

Lo scopo di tale precisazione, secondo il legislatore delegato, è quello di "garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica".

In relazione all'**attuazione** delle disposizioni del decreto nelle amministrazioni territoriali, l'**articolo 4** del decreto medesimo **assegna alle regioni e agli enti locali il termine del 1° gennaio 2017 per adeguarsi** alle nuove disposizioni in materia di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni e di SCIA, previste dagli articoli 18-*bis*, 19, e 19-*bis*, della L. 241/1990, come modificati dal decreto n. 126 (sui quali, si v., *infra*).

In relazione all'applicabilità delle disposizioni ai procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali, si ricorda che l'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge 241/1990 ascrive ai **livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione** le disposizioni della legge concernenti la dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) e il silenzio assenso (nonché la conferenza di servizi), salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. Con le modifiche introdotte dal d.lgs. 126 (art. 3, co. 1, lett. *f*)) anche le disposizioni concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni 8di cui al nuovo art. 18-*bis*) sono ricondotte ai LEP (si v. *infra*).

Nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-*ter*, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (comma 2-*quater*).

Mentre per le **regioni a statuto speciale** e le province autonome di Trento e di Bolzano vige l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) e il silenzio assenso (nonché la conferenza di servizi), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (comma 2-*quinqies*).

### **Disposizioni per garantire l'informazione di cittadini e imprese**

L'**articolo 2 del D.Lgs. 126/2016** disciplina la predisposizione di **moduli unificati e standardizzati** che definiscono in maniera esaustiva, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati, delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti di attuazione dell'art. 5, nonché i contenuti della **documentazione da allegare** (comma 1).

Tali moduli devono inoltre prevedere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

Analoga prescrizione era già contenuta nell'**articolo 24 del D.L. 90/2014** (conv. L. 114/2014), che dispone che le singole amministrazioni statali, ove non abbiano ancora provveduto, adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2). A tal fine, è adottato un decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata. L'adozione

della modulistica comune per la presentazione alle amministrazioni regionali e locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per il settore dell'edilizia e in riferimento all'avvio delle attività produttive è oggetto di accordo o intesa conclusa in sede di Conferenza unificata (comma 3).

In attuazione di tale disposizione nel **settore dell'edilizia**, nella G.U. del 19 febbraio 2015 è stato pubblicato l'[accordo 18 dicembre 2014](#) tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Tale accordo fissa un termine di 60 giorni per l'adeguamento da parte di regioni e comuni, vale a dire entro il 16 febbraio 2015.

Nella Conferenza unificata del 16 luglio 2015 è stato siglato l'[accordo per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire](#) (c.d. superDIA).

Si segnala che in precedenza era stato pubblicato (nella [Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, supplemento ordinario n. 56](#)) l'accordo siglato in data 12 giugno 2014, tra Governo, regioni ed enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia.

Rispetto alle disposizioni contenute nel D.L. 90/2014, l'articolo 2 del d.lgs. 126 sembrerebbe, da un lato, ampliare ulteriormente l'utilizzo del modulo unificato e standardizzato, già previsto da singole normative di settore o in fase di sperimentazione; dall'altro, parrebbe specificare gli elementi essenziali della modulistica unificata.

Per quanto concerne le modalità relative alla predisposizione dei moduli, la disposizione specifica che i moduli sono adottati dalle **amministrazioni statali con decreto del Ministro competente**, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata. Mentre sono necessari **accordi o intese in sede di Conferenza unificata**, per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni **con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive**.

Il **comma 2** introduce per le amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni **l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli** e, per ciascuna tipologia di procedimento, **l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva**, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità

dell’Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Si consideri che ai sensi del successivo comma 5 costituisce illecito disciplinare sia la richiesta da parte dell’amministrazione di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, sia la mancata pubblicazione degli stessi (si v., *infra*).

Il regime di pubblicità che la disposizione introduce si affianca ad altri obblighi di trasparenza dei procedimenti amministrativi disciplinati in generale dal cd. Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, adottato con il D.Lgs. n. 33/2013.

Sugli obblighi di trasparenza relativi ai procedimenti amministrativi, si ricorda che il **Codice della trasparenza** delle pubbliche amministrazioni, adottato con D.Lgs. 33/2013, prevede che per ciascuna tipologia di procedimento l’amministrazione competente deve pubblicare una serie di informazioni (art. 35, co. 1), tra cui:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale;
- d) **per i procedimenti ad istanza di parte**, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale;
- i) il *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Inoltre, è stabilito il principio generale per cui le **amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati**; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo (art. 35, co. 2).

**In caso di omessa pubblicazione dei moduli** e della relativa documentazione, il decreto ha previsto l'attivazione di **poteri sostitutivi** tra i diversi livelli amministrativi. Ed, in particolare, il **comma 3** dell'articolo 2 stabilisce che:

- in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni assegnano agli enti interessati, anche su segnalazione del cittadino, un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive. Per le modalità si fa rinvio, senza ulteriori specificazioni, alla disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia;
- in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell'art. 8 della L. 131/2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell'art. 120 Cost.

Tale disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

Si ricorda, inoltre, che i presupposti sostanziali per l'esercizio del potere sostitutivo ex. art. 120 Cost. sono: mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Infine, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che perché possa ritenersi legittima la previsione del potere di sostituzione dello Stato alle Regioni è necessario che l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'*an*; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione (sent. n. 240/2004).

A garanzia dei privati e dei principi di semplificazione e trasparenza del procedimento, il successivo **comma 4** stabilisce il **divieto per l'amministrazione procedente di chiedere informazioni o documenti ulteriori** rispetto a quelli indicati nei moduli pubblicati sul sito istituzionale, **nonché il divieto di richiedere documenti in possesso di una pubblica amministrazione.**

Eventuali **richieste integrative** di documentazione all'interessato possono essere rivolte **solo in caso di mancata corrispondenza** del contenuto dell'istanza, della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nei moduli pubblicati sul proprio sito.

Sul punto, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 15, comma 1, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) all'**art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000**, le singole **amministrazioni non possono richiedere atti o certificati** concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati **in documenti già in loro possesso** o che esse stesse siano tenute a certificare, Piuttosto, le pubbliche amministrazioni procedenti possono fare ricorso esclusivamente all'accertamento d'ufficio o alle dichiarazioni sostitutive.

Al fine di rendere effettiva questa disposizione e di semplificare realmente i rapporti con la PA, è previsto che le **certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati** Al contrario, in base all'art. 40 D.P.R. n. 445/2000, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

Infine, il **comma 5** ha introdotto le **sanzioni** per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie **“costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi”**.

Si ricorda che la **responsabilità disciplinare** si concretizza in una violazione del codice disciplinare rinvenibile nel contratto collettivo richiamato dal contratto individuale o nella violazione dei precetti fissati dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 o dal codice di comportamento. La titolarità ad accertare la responsabilità disciplinare risiede in capo al dirigente di struttura o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

La disposizione fa salve le **sanzioni previste dal D.Lgs. n. 33 del 2013** che, in generale, stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di

responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento economico accessorio collegato alle *performance* dei dirigenti. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46).

### **Presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni**

Nell'ambito della disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, il decreto legislativo n. 126/2016 ha introdotto alcune disposizioni generali sulle **modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze** alle pubbliche amministrazioni, novellando a tal fine la legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241), in conformità alle indicazioni contenute nella delega.

**Il nuovo articolo 18-bis, L. 241/1990**, introdotto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 126/2016, stabilisce **l'obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta** dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.

Il rilascio deve essere **immediato** e la ricevuta deve attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione, nonché **indicare i termini** entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Oltre a tale contenuto minimo, la disposizione specifica che **la ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento** ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 **solo nel caso in cui contenga le informazioni** di cui al richiamato articolo 8. Si precisa in proposito che la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione.

Si ricorda, in proposito, che **l'art. 7 della legge n. 241 del 1990** prevede, con riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo, l'obbligo dell'amministrazione procedente di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e anche ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio al procedimento stesso. Si prevede espressamente che ciò possa non avvenire quando vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento. **L'art. 8** attiene alle modalità e ai contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. Essa deve infatti contenere: l'amministrazione procedente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di

parte, la data di presentazione della relativa istanza. Inoltre, l'art. 41, co. 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 («codice dell'amministrazione digitale») prevede che la comunicazione di avvio dei procedimenti con fascicolo informatico contenga le informazioni relative alle modalità per partecipare in via telematica.

Nonostante il contrario avviso in giurisprudenza, dal tenore letterale delle disposizioni citate e secondo l'opinione prevalente in dottrina, la comunicazione di avvio del procedimento è necessaria anche per i procedimenti iniziati su istanza di parte, dove l'utilità per l'istante è di avere informazioni che non può conoscere quali l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, nonché dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti<sup>1</sup>.

Il nuovo articolo 18-*bis* dispone inoltre che:

- **la ricevuta non è condizione di efficacia delle istanze, segnalazioni o comunicazioni.** Pertanto, ove la ricevuta non venga rilasciata e ferme restando le responsabilità del soggetto competente, queste producono comunque i loro effetti;
- ove l'istanza, la segnalazione o la comunicazione siano presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per l'adozione dei provvedimenti inibitori nel caso di SCIA (art. 19, comma 3, L. 241/1990) e per la formazione del silenzio – assenso (nei casi previsti dall'art. 20, comma 1, L. 241/1990) decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte, una modifica all'art. 29, comma 3-*ter*, della L. 241/1990, introdotta nello stesso decreto (art. 3, co. 1, lett. *f*)) qualifica le disposizioni della legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni come afferenti ai **livelli essenziali delle prestazioni** di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione.

---

<sup>1</sup> In relazione alla normativa vigente, si ricorda che l'articolo 17 del D.Lgs. n. 50/2010, per quanto concerne l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui alla cd. direttiva Bolkestein, prevede che per ogni domanda di autorizzazione le autorità competenti assicurano il rilascio di una ricevuta, la quale deve contenere le informazioni seguenti:

- a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
- b) i mezzi di ricorso previsti;
- c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata.

La medesima disciplina stabilisce che ove la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

## La concentrazione dei regimi amministrativi

Tra i principali contenuti innovativi del decreto n. 126/2016 (art. 3, comma 2, lett. c)) figura la disciplina della **cd. SCIA unica**, mediante introduzione di un **nuovo articolo 19-bis** nella legge sul procedimento amministrativo (**L. 241 del 1990**).

Tale disposizione regola per la prima volta l'ipotesi in cui **per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero altri atti di assenso comunque denominati, pareri e verifiche preventive**.

Si tratta, come evidenziato nella rubrica del nuovo articolo 19-bis, di una concentrazione di più regimi amministrativi che servirebbe a semplificare le ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto il possesso di requisiti che sono oggetto anche di altre segnalazioni o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero di altri atti di assenso. Nella prassi, infatti, l'elevata numerosità di adempimenti e atti presupposti che i cittadini e le imprese devono procurarsi autonomamente presso amministrazioni diverse rischia di rendere la stessa SCIA più complicata del procedimento ordinario.

Innanzitutto, il **comma 1 del nuovo articolo 19-bis** prevede che la SCIA è presentata allo **sportello unico** che ciascuna amministrazione deve indicare sul proprio sito istituzionale e che, di regola, deve essere **telematico**. Tale modalità di presentazione vale anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Sono ammesse più sedi dello sportello solo in quanto funzionali a garantire più punti di accesso sul territorio.

Il nuovo **articolo 19-bis** poi disciplina **due diverse ipotesi**.

Una prima fattispecie procedimentale, riguarda le **attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le quali siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (art. 19-bis, comma 2)**.

Si tratta pertanto di attività "liberalizzate", ossia attività per le quali all'amministrazione spetta solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. Risultano escluse da tale disciplina le ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie anche autorizzazioni, comunque denominate, espresse o perfezionate con il silenzio assenso.

La disposizione prevede che in tali casi **l'interessato presenta una unica SCIA allo sportello unico** indicato sul sito. L'amministrazione che

riceve la SCIA **la trasmette alle altre amministrazioni interessate**, al fine di consentire le verifiche sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di loro competenza. Il comma 2 specifica che la trasmissione deve essere fatta immediatamente.

Per amministrazioni interessate parrebbero doversi intendere le amministrazioni destinatarie delle eventuali segnalazioni presupposte dell'attività principale, ovvero quelle destinatarie delle comunicazioni, notifiche, attestazioni.

**Le amministrazioni interessate che ricevono la SCIA**, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 19, L. 241/1990 (30 giorni per la SCIA edilizia), possono presentare eventuali **proposte motivate** (all'amministrazione che ha ricevuto la SCIA) per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi previsti dal medesimo articolo 19 in caso di accertamento della carenza dei requisiti e dei presupposti.

Ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990, i provvedimenti che l'amministrazione può adottare in seguito a SCIA sono, a seconda delle ipotesi: divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi, ovvero invito a conformare l'attività.

Nei casi ricompresi in questa prima fattispecie, **l'efficacia della SCIA unica è immediata**, in quanto l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, come chiarito dall'art. 19, co. 2, L. 241/1990, a tale fine opportunamente modificato dal decreto in commento (art. 3, comma 1, lett. *b*), n. 1. D.lgs. 126/2016).

Una seconda e differente ipotesi riguarda le **attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le quali sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso**, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive (**art. 19-bis, comma 3**).

A differenza dei casi che rientrano nella fattispecie di cui al comma 2, questa seconda ipotesi si riferisce ad attività non pienamente liberalizzate, in quanto il presupposto per la presentazione della SCIA è un atto di autorizzazione o una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, in tali casi un procedimento autorizzatorio si innesta sulla SCIA come fase prodromica.

Non si è, pertanto, di fronte ad una vera e propria SCIA, bensì ad un meccanismo procedimentale completamente diverso, per il quale è comunque prevista una concentrazione di regimi.

Infatti, ai sensi del citato comma 3, l'interessato presenta una istanza unica allo sportello unico a seguito del quale viene rilasciata la ricevuta. A decorrere dalla data della presentazione di tale istanza-segnalazione allo sportello unico si procede alla **convocazione della conferenza di servizi** di cui all'art. 14 della L. 241/1990.

Si ricorda che la **conferenza di servizi** è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali.

La disciplina dell'istituto è fissata dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) ed è stata recentemente riordinata in attuazione dell'ampia delega contenuta nell'articolo 2 della legge di riforma delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015). In particolare, il **d.lgs. n. 127 del 30 giugno 2016** sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e contiene anche disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi.

La differenza principale rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 consiste nel fatto che nei casi di SCIA in cui siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi non vi è la possibilità di iniziare subito l'attività. Piuttosto, **l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio di tali atti**, di cui lo sportello unico deve dare comunicazione all'interessato.

### **Le altre modifiche alla legge n. 241 del 1990**

L'articolo 3 del d.lgs. 126/2016 introduce ulteriori novità, apportando alcune modifiche agli articoli 19, 20 e 21 della L. 241/1990.

In primo luogo, sono introdotti alcuni correttivi all'articolo 19, comma 3, relativamente alla disciplina della SCIA ed, in particolare, sulla possibilità per l'amministrazione di disporre la **sospensione dell'attività intrapresa a seguito di SCIA in carenza di requisiti** (art. 3, co. 1, lett. *b*), n. 2).

L'art. 19, co. 3, della L. 241/1990 stabilisce che, a seguito di SCIA, l'amministrazione, entro 60 giorni dalla segnalazione (30 per la SCIA edilizia), ove accerti la **carenza di requisiti** o presupposti per l'esercizio dell'attività, ne **inibisce la prosecuzione** e ne rimuove gli eventuali effetti dannosi. Qualora vi sia la possibilità di regolarizzazione, l'amministrazione competente **invita il privato a conformare l'attività** intrapresa alla normativa vigente, mediante un atto motivato, con il quale sono prescritte le misure necessarie e si dispone la sospensione dell'attività intrapresa. Il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a 30 giorni. Decorso il

termine senza che le misure siano state adottate, l'attività s'intende vietata. Inoltre, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di inibitoria, l'amministrazione può comunque vietare la prosecuzione dell'attività, rimuovendone gli effetti, ovvero chiedere al privato di conformarsi alla normativa vigente. La possibilità di agire in tal senso è tuttavia condizionata dalla ricorrenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge.

La previgente disciplina prevedeva l'effetto automatico della **sospensione** dell'attività intrapresa in caso di invito a conformarsi alle indicazioni dell'amministrazione. Viceversa, con le correzioni apportate dal decreto l'effetto sospensivo è disposto con atto motivato (lo stesso che indica le misure necessarie per conformare l'attività intrapresa) **solo in due ipotesi**:

- presenza di **attestazioni non veritiere**;
- **pericolo per la tutela dell'interesse pubblico** in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. In merito si ricorda che l'art. 19, co. 1, L. 241/1990 esclude l'utilizzo della SCIA nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ovvero per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tra cui difesa nazionale e sicurezza pubblica).

In questi casi, l'atto motivato interrompe il termine per l'adozione dei provvedimenti inibitori, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure indicate.

In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Una seconda modifica interviene sulla disciplina del **silenzio assenso** di cui all'art. 20 della L. 241/1990 al fine di stabilire la **decorrenza dei termini** previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento di diniego ovvero la formazione del silenzio assenso **dalla data di ricevimento della domanda del privato** (art. 3, co. 1, lett. *d*)).

Una terza disposizione del decreto (art. 3, co. 1, lett. *e*)) introduce un nuovo comma *2-ter* all'art. 21 della L. 241/1990, relativo alle **sanzioni**. In particolare stabilisce che la decorrenza del termine per l'adozione dei provvedimenti inibitori, repressivi e conformativi in caso di SCIA (art. 19, co. 3), come pure del termine per la formazione del silenzio assenso (art. 20) non vale ad escludere la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

## IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

### Articolo 1 (Oggetto)

L'**articolo 1**, al comma 1, individua l'**oggetto dello schema di decreto**, mentre ai commi 2 e 3 detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Ai sensi del **comma 1**, lo schema di decreto in esame provvede alla "precisa individuazione" delle attività private oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso o per le quali è necessario il titolo espresso, introducendo anche le conseguenti disposizioni di coordinamento normativo.

Nel fare ciò il legislatore delegato prosegue l'attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della L. 124/2015, già parzialmente attuata con il D.lgs. n. 126/2016 che ha stabilito la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a SCIA, nonché quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni (si rinvia, in proposito, *supra*, al § relativo alla cd. SCIA 1).

In proposito, si ricorda che nel primo decreto attuativo dell'art. 5 si è fatto esplicito rinvio a successivi decreti per la individuazione delle attività soggette ai diversi regimi amministrativi individuati dalla disposizione di delega: SCIA, silenzio assenso, comunicazione preventiva e autorizzazione espressa (si v. art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 126/2016).

In relazione al contenuto dello schema si sottolinea che l'**individuazione dei procedimenti è limitata ai settori del commercio, dell'edilizia e dell'ambiente (tabella A)**. Viene solo in parte trattata la materia della pubblica sicurezza (art. 6), che tuttavia non è oggetto dell'individuazione dei procedimenti. Mentre la disposizione di delega riguarda *tout court* tutte le attività dei privati soggetti a regime amministrativo.

*Il carattere non esaustivo della individuazione delle attività con i relativi regimi procedurali potrebbe far sorgere dubbi interpretativi alla luce della norma di chiusura prevista dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.*

*126/2016, ai sensi della quale le attività private non espressamente individuate nei decreti di ricognizione o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.*

In merito, il **Consiglio di Stato**, nel parere reso sullo schema in esame, ha fornito una interpretazione, in base alla quale la disposizione di chiusura sulle attività libere deve intendersi applicabile ai settori oggetto del decreto e non invece ai settori rimasti al di fuori dell'opera di riordino.

Pertanto, per i settori esclusi dalla individuazione risulterebbero ancora pienamente vigenti le normative (europee, statali o regionali) esistenti. Mentre, **nei tre settori** oggetto del decreto, **le attività non comprese nella tabella A**, fatti salvi gli eventuali interventi correttivi, **dovrebbero considerarsi** effettivamente **“libere”** ai sensi del richiamato art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 126/2016.

Il **comma 2** dell'articolo 1, con riferimento alla **materia edilizia**, prevede, al fine esplicitato nella norma di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, **l'adozione, mediante un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un glossario unico.**

Relativamente alle **modalità di emanazione** del citato decreto, lo stesso comma dispone che essa avvenga, **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, **di concerto con il Ministro delegato della semplificazione** e della pubblica amministrazione e **previa intesa con la Conferenza unificata.**

**Fino all'adozione del glossario unico, le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito un glossario** che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario.

Il **Consiglio di Stato** osserva, nel suo parere, che «la soluzione di adottare in via transitoria un glossario per ciascuna pubblica amministrazione non è priva di rischi, poiché potrebbe generare confusione anziché chiarezza e, soprattutto, ostacolare l'adozione del glossario unico. Per tale ragione, reputa preferibile sopprimere il secondo periodo dell'art. 1, comma 2, dello schema e prevedere un termine breve e stringente per l'adozione del glossario unico. In estremo subordine, appare necessario, quantomeno, che sia fissato un termine ravvicinato entro il quale procedere all'adozione del glossario unico, con integrale superamento di tutti gli eventuali “glossari transitori”. Tale misura, unitamente alla fissazione di criteri direttivi, sembra costituire un sufficiente contrappeso alla discrezionalità – nel quid e nel quando – della procedura».

La norma chiarisce che il “glossario provvisorio” deve essere pubblicato ad integrazione delle informazioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1).

*Si segnala che la norma fa riferimento al “decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” non richiamando gli estremi del decreto legislativo n. 126 del 2016, che sarebbe pertanto opportuno indicare.*

L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 126/2016, prevede che le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata, con appositi accordi.

Il successivo comma dispone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni, dei succitati moduli unificati. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall’amministrazione procedente ovvero fino all’adozione dei moduli unificati, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Merita segnalare, in proposito, le norme adottate prima dell’entrata in vigore delle predette disposizioni.

L’art. 24, comma 3, del D.L. 90/2014, ha infatti previsto la conclusione, tra Governo, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata, di accordi per l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive.

In attuazione di tale disposizione, nella G.U. del 19 febbraio 2015 è stato pubblicato l’[accordo 18 dicembre 2014](#) tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e della **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera. Tale accordo fissa un termine di 60 giorni per l’adeguamento da parte di regioni e comuni, vale a dire entro il 16 febbraio 2015 (l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 24 del D.L. 90/2014 dispone che le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i

moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini).

Nella Conferenza unificata del 16 luglio 2015 è stato siglato l'accordo per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (c.d. **superDIA**).

Si segnala che in precedenza era stato pubblicato (nella *Gazzetta ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014, supplemento ordinario n. 56) l'accordo siglato in data 12 giugno 2014, tra Governo, regioni ed enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia.

La norma specifica che il glossario (*non precisando se si tratta di quello provvisorio o di quello definitivo*) individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza.

Il comma 2 prevede, infine, che le **amministrazioni procedenti** forniscono **gratuitamente** la necessaria attività di **consulenza preistruttoria all'interessato**, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

L'articolo 1, comma 3 consente al **comune, d'intesa con la regione**, sentito il soprintendente, di individuare, con apposite deliberazioni, **zone o aree** aventi **particolare valore** archeologico, storico, artistico e paesaggistico **in cui è vietato o subordinato** ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui allo schema di decreto in esame.

Le attività sono **individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica**.

**Non si tratta dunque solo di attività commerciali**, ma di **tutte le attività** (intese come tipo o categoria merceologica) **di cui allo schema in esame: commercio, edilizia, ambiente**.

Il comma 3 *comunque* richiama le **finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D. Lgs. n. 42/2004), norma questa che contiene disposizioni - limitatamente all'esercizio del **commercio** - di tutela di aree di valore culturale e dei locali storici tradizionali.

Per l'esercizio del **commercio**, l'articolo 52, comma 1, del citato Codice *già prevede* che i **comuni, sentito il soprintendente, individuino** - con deliberazioni previste dalla disciplina di riforma del settore - **le aree pubbliche** aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico **nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio dell'attività**.

L'articolo dispone inoltre, al comma 1-*ter*, - con la finalità di assicurare il decoro dei **complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale** interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle **aree**

**limitrofe** - che i competenti uffici territoriali del Ministero, **d'intesa con la regione** e i Comuni, adottino determinazioni per vietare gli usi da ritenere incompatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione, (comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, come le attività ambulanti senza posteggio), nonché, se necessario, determinazioni per vietare l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico<sup>2</sup>.

*Con riferimento al commercio, sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra le due previsioni normative: quella introdotta dall'articolo 1, comma 3 in esame e quella già contenuta nell'articolo 52 del D.Lgs. n. 42/2004, posto che il comma 3 non si qualifica come intervento novellatore del predetto articolo 52.*

La relazione illustrativa afferma che il comma 3 qui in esame si rende necessario per evitare che la valenza generale del censimento riportato in tabella prevalga sulla tutela degli interessi prioritari costituzionalmente garantiti e tiene conto della giurisprudenza costituzionale in materia di non apponibilità di limiti alla concorrenza ovvero di discriminazioni in materia di regime giuridico applicabile se non per la salvaguardia di interessi prioritari, quali il patrimonio culturale.

Il Consiglio di Stato, nel [parere](#) reso il 4 agosto scorso sullo schema qui in esame, osserva che l'esigenza suesposta "è senz'altro corretta, ma lo strumento tecnico attraverso il quale realizzarla non può essere il rinvio a deliberazioni degli enti locali aventi l'effetto automatico di neutralizzare l'applicazione di una disciplina legislativa". Anche poi ritenendo che la deroga sia disposta dallo stesso comma 3, la semplificazione operata dal decreto qui in commento – per come formulato il comma 3 – "sarebbe derogabile senza limiti per decisione dell'attività amministrativa". Nella sostanza, sarebbe opportuno preservare la ratio rappresentata dal provvedimento in esame, stante nell'affermazione del "principio generale secondo cui i regimi amministrativi delle attività economiche private sono solo quelli espressamente previsti".

---

<sup>2</sup> In particolare, il comma 1-ter demanda ai competenti uffici territoriali del Ministero, alla regione e ai Comuni di avviare, d'intesa tra loro, procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le suddette esigenze, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali già adottate, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite per le concessioni in essere per il commercio al dettaglio su aree pubbliche dal D.Lgs. n. 59/2010 attuativo della Direttiva servizi UE 2006/123/CE (cd. Direttiva *Bolkenstein*). L'articolo 52, comma 1-ter, dispone, inoltre che, in caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione precedente un indennizzo ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 (articolo 21-quinquies), i cui criteri di determinazione sono fissati dall'articolo 52 stesso.

***Esercizio dell'attività commerciale e vincoli di tutela paesaggistica, artistica e storico archeologica: gli interventi della Corte Costituzionale e il quadro normativo vigente***

La Corte Costituzionale, nella **sentenza n. 140/2015**, con riferimento alla **normativa di tutela** contenuta nel già commentato articolo 52 del Codice del paesaggio<sup>3</sup>, ha affermato che si tratta di disposizioni che incidono direttamente sulla regolamentazione di **attività riconducibili alle materie del "commercio" ed "artigianato"**, appartenenti alla **competenza residuale** delle **Regioni** (sentenze n. 49 del 2014, n. 251 del 2013 e n. 203 del 2012). Rispetto ad esse, la Corte ha sottolineato (con specifico riguardo al commercio in forma itinerante) come vada **ricompresa** anche la **possibilità per il legislatore regionale** di disciplinarne nel concreto lo svolgimento, nonché quella di **vietarne l'esercizio** in ragione della particolare situazione di talune aree metropolitane, di modo che l'esercizio del commercio stesso avvenga **entro i limiti** invalicabili della **tutela dei beni ambientali e culturali**, allo scopo di garantire, indirettamente, attraverso norme che ne salvaguardino la ordinata fruizione, la valorizzazione dei maggiori centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica (sentenza n. 247 del 2010). In tale contesto, l'impossibilità di comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l'applicazione del principio di prevalenza, giustifica l'applicazione del **principio di leale collaborazione**, che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti **tra lo Stato e il sistema delle autonomie** (*ex plurimis*, sentenze n. 44 del 2014, n. 273 del 2013 e n. 50 del 2008).

Si consideri, inoltre, che il D.Lgs. n. 112/1998 (articolo 6), per l'esercizio dell'attività di **vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa**, indica quale obiettivo nella definizione da parte delle regioni degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e quale criterio della programmazione urbanistica riferita all'attività in questione, rispettivamente quello di:

- **salvaguardia e riqualificazione i centri storici** anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei **vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale** dell'attività di vendita al dettaglio
- **tutela dei beni artistici, culturali e ambientali**, nonché dell'arredo urbano.

In particolare, le regioni vengono chiamate a tener conto dei centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali.

<sup>3</sup> Si ricorda che il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice del paesaggio è stato modificato da ultimo dal D.L. 78/2015 (art. 16, comma 1-ter lett. a) e b)) per tener conto dei rilievi formulati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 140/2015. Con essa, infatti, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che ha inserito il comma in questione (articolo 4-bis del D.L. n. 91/2013) e della sua successiva novella (contenuta nell'art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83) nella parte in cui tali norme non prevedevano l'intesa fra Stato e Regioni o alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Anche per il **commercio al dettaglio su aree pubbliche** resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale (articolo 28, comma 13 del D.Lgs. n. 114/1998 come modificato dall'articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva Servizi) e con delibera comunale vengono individuate le **aree** aventi tale **pregio nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni** particolari.

Il D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva Servizi (cd. Direttiva Bolkenstein), inoltre, per l'esercizio dell'attività commerciale di **somministrazione di alimenti e bevande**, comprese quelle alcoliche, dispone attualmente, all'articolo 64, che i comuni – al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore e limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela - adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi in questione. La programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, **divieti o limitazioni all'apertura** di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di **sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità** rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Secondo l'articolo 64 vigente, **l'apertura o il trasferimento di sede** degli esercizi in questione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela, mentre negli altri casi opera la SCIA.

Lo **schema di decreto legislativo** in esame (vedi successivo articolo 5) mutando il quadro vigente, **estende la SCIA anche all'apertura o al trasferimento di sede** degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone soggette a tutela (vedi scheda di lettura all'articolo 5).

## **Articolo 2** ***(Regimi amministrativi delle attività private)***

L'**articolo 2** dello schema di decreto stabilisce alcune disposizioni generali necessarie per l'applicazione della tabella A, **nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.**

Per meglio comprendere le previsioni della tabella, si ricorda che la stessa è organizzata per attività, a loro volta distinte in **tre sezioni**:

- **Attività commerciali e assimilabili** (sezione I): comprende le attività di commercio, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, fotografiche e di stampa,, per un totale di 82 attività;
- **Edilizia** (sezione II): include gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all'intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività;
- **Ambiente** (sezione III): comprende le autorizzazioni integrate ambientali, le valutazioni di impatto ambientale, le autorizzazioni uniche ambientali, nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione di rifiuti, all'inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 attività.

La tabella si compone di **quattro colonne** in cui sono indicati, rispettivamente:

- l'**attività** attraverso specificazioni progressive;
- il **regime amministrativo**;
- la **concentrazione dei regimi amministrativi** (descritta solo nel caso in cui si applichi);
- i **riferimenti normativi**:

la tabella nella gran parte delle voci riproduce esclusivamente la normativa primaria, e non quella secondaria o gli atti amministrativi attuativi di quella primaria. Si noti, però, che in alcuni casi, vi è un richiamo ad atti normativi secondari (si v., ad esempio, la sezione I, punto 14, nn. 72, 73, 74, 76, 78). Inoltre, per alcune attività sono indicate disposizioni normative abrogate. *Sarebbe opportuno al riguardo sostituire i riferimenti normativi abrogati.*

La scelta tecnica del legislatore delegato di individuare i procedimenti di regolazione delle attività economiche private attraverso la tabella, nonché il rapporto tabella/testo, in cui le norme si adattano al contenuto della tabella e ne garantiscono l'inserimento nel sistema è stata accolta favorevolmente dal Consiglio di Stato nel [parere](#) reso sullo schema di decreto. Tale tecnica innovativa, definita di “codificazione soft” è apparsa in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e di liberalizzazione, garantendo al contempo la certezza del diritto. Si rileva, invece, criticamente, l'assenza di una effettiva analisi di impatto della regolazione, con adeguato supporto di dati quantitativi.

In generale, i **regimi amministrativi concretamente individuati** in corrispondenza delle attività della tabella sono i seguenti:

- SCIA;
- SCIA unica;
- Autorizzazione;
- Autorizzazione – silenzio assenso;
- Comunicazione;
- Comunicazione asseverata;
- Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA).

Per alcune attività la colonna del regime amministrativo riporta la dicitura “**attività libera**”. Si tratta delle attività nel settore edilizio che lo schema in esame provvede ad ampliare (si v., *infra*, art. 3).

Per quanto riguarda i regimi amministrativi è opportuno richiamare le caratteristiche principali della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e del silenzio assenso, quali istituti di carattere generale, disciplinati dagli articoli 19 e 20 della L. n. 241/1990. Per quanto riguarda la comunicazione asseverata e la CILA, si rinvia, *infra*, alle schede relative all'articolo 3.

#### SEGNALAZIONE CERTIFICA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

L'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 è stato oggetto nel corso degli anni di frequenti modifiche e riscritture: l'impianto attuale si deve all'articolo 49, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 78/2010 che, sostituendo integralmente l'articolo, ha previsto la trasformazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) in segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La nuova disciplina è stata oggetto – nel successivo quinquennio – di ulteriori modifiche ad opera di 10 atti normativi, gli ultimi dei quali sono stati la legge n. 124 del 2015, che ha modificato i commi 3 e 4 (articolo 6, comma 1, lettera a)) e il d.lgs. n. 126/2016, che ha modificato i commi 2 e 3 (articolo 3, comma 1).

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è una misura di liberalizzazione dell'attività del privato, in quanto sostituisce al potere autorizzatorio della pubblica amministrazione, finalizzato all'emanazione di un atto di consenso all'esercizio dell'attività, il diritto del privato di svolgere

un'attività avviandone l'esercizio previa segnalazione. Resta in capo all'amministrazione un potere di controllo, privo di discrezionalità, della corrispondenza di quanto dichiarato dal privato con i presupposti e i requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

In base alla disciplina stabilita dall'**articolo 19, L. n. 241 del 1990** e s.m.i., la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (comma 1). Il campo di applicazione dell'istituto incontra alcune **eccezioni** nel caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per una serie di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ad interessi particolarmente sensibili<sup>4</sup>, e per gli atti amministrativi imposti dalla normativa comunitaria. Ai fini della segnalazione, è prevista sul segnalante tutta una serie di obblighi e responsabilità relativi all'accertamento della sussistenza dei presupposti e requisiti<sup>5</sup>.

L'interessato può iniziare l'attività oggetto della segnalazione dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente (comma 2).

Al soggetto interessato, dunque, si riconosce la possibilità di **dare immediato inizio all'attività**, fermo restando l'esercizio dei poteri di controllo e inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi.

Infatti, l'amministrazione entro 60 giorni dalla segnalazione (30 per la SCIA edilizia), ove accerti la carenza di requisiti o presupposti per l'esercizio dell'attività, adotta motivati **provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi** di essa (comma 3).

Qualora vi sia la possibilità di regolarizzazione, l'amministrazione competente invita il privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, mediante un atto motivato, con il quale sono prescritte le misure necessarie ed il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a 30 giorni. Decorso il termine senza che le misure siano state adottate, l'attività s'intende vietata. L'amministrazione può disporre anche la sospensione dell'attività, ma solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela

<sup>4</sup> Difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, amministrazione della giustizia, amministrazione delle finanze (ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco).

<sup>5</sup> Infatti, la segnalazione deve essere corredata sia con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, ma anche con le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici, o con le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese. Tali attestazioni e asseverazioni sono funzionali alle verifiche di competenza dell'amministrazione, che a tal fine si avvale anche degli elaborati tecnici necessari a corredo della segnalazione. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiscono anche l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, stabiliti dalla normativa vigente, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive. La disposizione tuttavia precisa che sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

Una volta decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di inibitoria, l'amministrazione può comunque vietare la prosecuzione dell'attività, rimuovendone gli effetti, ovvero chiedere al privato di conformarsi alla normativa vigente (comma 4). La possibilità di agire in tal senso è tuttavia condizionata dalla ricorrenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge.

#### SILENZIO ASSENSO

Al pari della SCIA, anche il silenzio assenso è ispirato ad una logica di semplificazione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma con caratteristiche strutturali diverse.

Il silenzio assenso indica infatti i casi in cui, nei procedimenti ad istanza di parte, decorso il termine per provvedere senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'istanza presentata dal privato si considera accolta. Pertanto, il silenzio assenso non elimina il regime autorizzatorio, ossia il fatto che sia necessario un provvedimento amministrativo di autorizzazione, bensì semplifica il procedimento per ottenere tale autorizzazione.

L'istituto è stato generalizzato con l'**articolo 20 della legge 241/1990**, ai sensi del quale:

- in tutti i procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dall'articolo 19, L. 241/1990 (segnalazione certificata di inizio attività), «il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all'interessato, nel termine indicato dalla legge o dai regolamenti (ai sensi dell'art. 2, L. 241/1990), il provvedimento di diniego. Il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza del privato;

- il silenzio assenso non opera qualora l'amministrazione competente indica, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi;

- nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, dopo la scadenza del termine l'amministrazione competente può in ogni caso assumere determinazioni in via di autotutela, ossia annullare o revocare l'atto implicito di assenso (art. 21-*quinquies* e 21-*nonies*, L. 241/1990).

La disciplina, peraltro, contempla un rilevante numero di **eccezioni** (comma 4). Il silenzio assenso, infatti, non opera:

- per gli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità;

- nei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

- nei casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

- agli atti e procedimenti individuati con appositi D.P.C.M. adottati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

L'evoluzione normativa più recente ha significativamente ampliato il campo di applicazione dell'istituto. In particolare, per quanto concerne le attività previste nella c.d. "direttiva servizi" e disciplinate dal D.Lgs. 59/2010, come modificata dal decreto legislativo n. 147/2012, si stabilisce che ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990 (art. 17).

L'articolo 2, al **comma 1**, stabilisce in primo luogo che alle attività elencate nella tabella A, che forma parte integrante del decreto, si applica il **regime amministrativo** ivi indicato.

L'impatto del regime amministrativo indicato in tabella A sulla normativa vigente è diversificato.

In alcuni casi il regime individuato corrisponde a quanto previsto dalle norme vigenti e, pertanto, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere meramente ricognitivo (si v., ad es., sezione II, tabella 1., punti 23, 24 e 25).

In altri casi, invece, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere innovativo, in quanto il regime individuato è diverso da quanto previsto dalla norme vigenti. L'innovazione dipende spesso dal fatto che le indicazioni della tabella sono coordinate con le modifiche normative introdotte con gli articoli del decreto in commento, ovvero applicano le disposizioni sulla concentrazione dei regimi amministrativi, recate dal D.Lgs. n. 126/2016 (SCIA 1). In altri casi ancora, il regime individuato in tabella si conforma ad una "prassi interpretativa" della normativa vigente (si v., ad es. sezione I, punto 1.10, n. 20 sul regime per la vendita al minuto di prodotti agricoli).

Vi sono, infine, delle attività per le quali è la tabella *tout court* ad introdurre sostanzialmente un differente regime amministrativo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente (si v., sezione I, punto 14. n. 74 sulle Scuole nautiche).

*Alla luce della molteplicità delle ipotesi, si valuti l'opportunità di chiarire meglio se le indicazioni del regime amministrativo nella tabella - che talvolta fa riferimento ad una mera ricognizione degli atti - siano integralmente sostitutive della normativa vigente.*

Il **comma 1** dispone inoltre il principio in base al quale, **qualora per lo svolgimento dell'attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni**, si applica, secondo quanto la tabella indica, la **concentrazione dei regimi amministrativi** disciplinata dall'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 126/2016 (si v., *supra*, § sulla cd. SCIA 1).

La scelta del legislatore delegato nel provvedimento in esame è pertanto quella di dare piena attuazione alla nuova disciplina di semplificazione procedimentale in sede di ricognizione delle attività dei privati.

Tuttavia, il richiamo non ha carattere generale, in quanto, come la stessa disposizione prescrive, **la concentrazione dei regimi amministrativi si applica solo ove la tabella lo preveda** espressamente nell'apposita colonna.

Difatti, vi sono attività per le quali, pur essendo individuata una pluralità di regimi amministrativi, non è prevista la concentrazione, come disciplinata dall'articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990.

Il **comma 2** prevede una clausola di tipo generale, secondo la quale le **attività private non elencate** nella tabella possono essere **ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nella tabella**.

La finalità della disposizione è evitare una tipizzazione eccessiva delle attività, condizionata dalle caratterizzazioni territoriali di alcune discipline, rimettendo all'ente territoriale il potere di ricondurre attività non elencate in tabella, ma a queste riconducibili, al *genus* più simile.

Sul punto, il [parere](#) del **Consiglio di Stato** osserva che attività che in base alla legge delega dovrebbero essere individuate con fonte primaria non possono essere lasciate alla piena discrezionalità delle amministrazioni territoriali ed invita il Governo almeno a circoscrivere tale discrezionalità, indicando i criteri sulla cui base operare l'equivalenza e la conseguente qualificazione di tipo legale delle attività non ricomprese ma riconducibili.

I **commi da 3 a 5** forniscono una sorta di legenda dei principali regimi amministrativi indicati in tabella e li coordinano con le previsioni degli articoli 19 e 19-*bis* della L. 241/1990.

In primo luogo, il **comma 3** statuisce che laddove la tabella indica il **regime amministrativo dell'autorizzazione** è necessario un provvedimento espresso, fatte salve le ipotesi in cui il titolo espresso è sostituito dal silenzio assenso. Tali ipotesi sono esplicitamente indicate nella colonna del regime amministrativo con la dicitura autorizzazione – silenzio assenso.

Quando, invece, per lo svolgimento di una determinata attività, oltre all'autorizzazione, si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, il comma 3 stabilisce anche **l'applicazione dell'articolo 19-*bis*, comma 3, della legge n. 241 del 1990**, che prevede un'unica segnalazione allo sportello unico e l'indizione della conferenza di servizi.

In proposito, occorre porre attenzione al fatto che non vi è piena identità tra la fattispecie prevista dal comma 3 in esame e quella di cui all'art. 19-*bis*, comma 3.

Nel primo caso, infatti, vengono in rilievo attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo dell'autorizzazione, per le quali siano necessari ulteriori autorizzazioni o pareri o verifiche preventive. Pertanto non vi è alcun regime di SCIA, come invece presupposto nella fattispecie di cui all'art. 19-*bis*, comma 3, che riguarda attività sottoposte a SCIA e condizionate anche all'acquisizione di altre autorizzazioni o pareri o verifiche preventive.

In merito, come rilevato dal [Consiglio di Stato](#), alla luce della eterogeneità dei casi considerati, *andrebbe chiarito il significato del rinvio effettuato*, in particolare, se con esso si intenda estendere al procedimento di autorizzazione la disciplina di cui all'art. 19-*bis*, co. 3, secondo cui il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello unico dà comunicazione all'interessato.

Inoltre, nonostante il richiamo generale contenuto nella disposizione in commento, si osserva che la tabella A non fa mai menzione dell'art. 19-*bis*, co. 3, nella terza colonna, anche laddove parrebbe in astratto applicabile. *Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire meglio l'effettività della concentrazione, esplicitando l'applicabilità del citato comma 3.*

Il **comma 4** chiarisce, stabilendo un coordinamento con le disposizioni della L. 241/1990, che laddove la tabella A indica il **regime amministrativo della SCIA** si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Ove sia indicato il regime amministrativo della **SCIA unica**, s'intende che si applica "altresì" quanto previsto dall'articolo 19-*bis*, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990, ossia la concentrazione dei regimi per attività soggette a SCIA che necessità di altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche.

L'uso dell'espressione "altresì" nel testo normativo chiarirebbe un aspetto rimasto ancora incerto dopo le novità introdotte dal d.lgs. 126 del 2016, ossia il rapporto tra la disciplina dell'articolo 19 e quella dell'art. 19-*bis* della L. 241/1990. Parrebbe chiaro infatti che le disposizioni sulla SCIA unica sono in rapporto di specialità con quelle relative alla SCIA ordinaria; pertanto, l'art. 19 si applica anche ai casi di cui all'art. 19-*bis*, co. 2, con gli adattamenti necessari al coordinamento tra le due disposizioni.

Sotto il profilo definitorio, è interessante inoltre sottolineare che nel presente schema l'espressione "SCIA unica", coniata ed utilizzata finora a scopo descrittivo per individuare la nuova disciplina introdotta nei commi 2

e 3 dell'art. 19-*bis* L. 241/1990, viene utilizzata formalmente dal legislatore solo per indicare le fattispecie riconducibili all'art. 19-*bis*, co. 2 e non già del comma 3 del medesimo articolo.

Il secondo periodo del comma 4 stabilisce che alla comunicazione non devono essere allegati documenti, salvo quanto previsto per la Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) dal TU in materia edilizia (D.P.R. 380/2001).

*Si segnala al riguardo l'opportunità di collocare tale disposizione al comma 5, che riguarda il regime della comunicazione, piuttosto che al comma 4, che ha per oggetto la SCIA.*

Laddove infine, la tabella A indica il regime amministrativo della **comunicazione** s'intende che l'attività può essere iniziata solo dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione (**comma 5**).

Il **comma 6** stabilisce che **con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione** si procede al **periodico aggiornamento della tabella A** e alla sua **pubblicazione** con le “modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla **necessità di completare la ricognizione** delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti”.

Nonostante la relazione di accompagnamento preveda che “tale decreto non va ad incidere, ovviamente, sulla sostanza dei regimi giuridici, ma prende atto” delle future scelte del legislatore, “ovvero implementa la tabella in relazione a casi per mero refuso non contemplati nella stessa”, occorre considerare che con il rinvio al regolamento ministeriale si consente ad una fonte subordinata di intervenire su una fonte di rango legislativo.

*Andrebbe valutata, pertanto, l'opportunità di verificare la coerenza con il sistema delle fonti di tale previsione, che contempla due fattispecie che consentono – senza alcun limite temporale – al decreto ministeriale di modificare la tabella allegata al decreto legislativo:*

- l'aggiornamento con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute, che dovrebbero però intervenire direttamente sulla tabella;
- la necessità di completare la ricognizione delle attività, *che andrebbe ricondotta alla possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.*

### Articolo 3

#### *(Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)*

L'articolo 3 apporta una lunga serie di modifiche alle norme del testo unico in materia edilizia (d'ora in poi TUED), di cui al D.P.R. 380/2001.

Le principali novità apportate dall'articolo in esame possono essere così sintetizzate:

- semplificazione dei titoli abilitativi, mediante la soppressione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l'ampliamento delle fattispecie di attività edilizia libera. Tale ampliamento deriva in gran parte dalla riconduzione al regime di "edilizia libera" degli interventi assoggettati a CIL (lettera b). La soppressione della CIL comporta che le disposizioni procedurali ad essa relative vengono riferite alla CILA, cioè alla comunicazione di inizio lavori asseverata (lettera c) e, in particolare, lettera h), che riferisce alla CILA le norme sulle autorizzazioni preliminari attualmente riguardanti la CIL);
- introduzione di un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti a CILA: sono assoggettati a CILA tutti gli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA (lettera c). In altre parole il regime ordinario (e, come si è detto, anche residuale per gli interventi non diversamente disciplinati) diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi;
- previsione di un D.M. finalizzato alla definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici e, conseguentemente, previsione dell'obbligo generale di asseverazione, in tutti i casi, della conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (lettera d);
- esplicitazione degli interventi assoggettati a SCIA (lettera f);
- ricollocazione della disciplina della super-DIA, nell'ambito del testo unico, e modifica della denominazione in segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (lettera g);
- sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità, d'ora in poi SCAGI (lettera i);
- semplificazioni in materia di certificazioni connesse al collaudo statico dell'opera (lettera y).

L'articolo 3 interviene, pertanto, con una serie di novelle sulla disciplina vigente apportando modifiche sostanziali a taluni procedimenti.

*In considerazione del tenore delle modifiche, andrebbe valutato se inserire una clausola volta a specificare i termini di applicazione delle nuove regole ai procedimenti, anche in raccordo con la normativa regionale.*

**Modifiche all'art. 5 del TUED, relativo ai compiti dello sportello unico per l'edilizia (lettera a)**

Il **numero 1) elimina l'obbligo** (previsto dal comma 2, lettera d), dell'art. 5 del TUED) **per lo sportello unico per l'edilizia** (d'ora in poi **SUE**) **di rilasciare il certificato di agibilità**, essendo questo sostituito (mediante la modifica dell'art. 24 del TUED, operata dalla lettera i) dell'articolo in esame) dalla "segnalazione certificata di agibilità".

La modifica recata dal **numero 2)** interviene sull'**obbligo**, attualmente posto **in capo al SUE, di acquisire** (in conferenza di servizi) **gli atti di assenso**, comunque denominati, **necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio**. Tale obbligo, che in base al testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del TUED, deve essere adempiuto ai fini del rilascio del permesso di costruire, **viene infatti reso generale**, indipendentemente dal titolo abilitativo cui l'intervento edilizio è sottoposto.

Il **numero 3)** interviene invece sull'**elenco di atti di assenso** di cui sopra, contenuto nel seguito del comma 3 dell'art. 5 del TUED, **eliminando** dal novero di tali atti **il parere della** azienda sanitaria locale (**ASL**) nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione.

Tale modifica sembra conseguente a quelle recate dalla lettera d).

Il **numero 4)** introduce una disposizione che stabilisce che **restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui all'art. 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (nuovo comma 3-bis dell'art. 5 del TUED).

L'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. testo unico su salute e sicurezza sul lavoro) prevede che, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse, nonché la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'obbligo di comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

**Modifiche all'art. 6 del TUED, relativo all'attività edilizia libera (lettera b)**

Il **numero 1)** aggiunge, al novero degli interventi di “edilizia libera” (cioè che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo<sup>6</sup>, v. *infra*), le seguenti **nuove fattispecie**, che **attualmente** sono **assoggettate** (dal comma 2 dell'art. 6 del TUED) **alla comunicazione di inizio lavori (CIL)**:

- le **opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee** e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (nuova lettera *e-bis*) del comma 1 dell'art. 6 del TUED);
- le **opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni**, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (nuova lettera *e-ter*) del comma 1 dell'art. 6 del TUED);
- i **pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici**, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 1444/1968 (nuova lettera *e-quater*) del comma 1 dell'art. 6 del TUED);  
La zona A), come definita dall'art. 2 del D.M. 1444/1968, include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (nuova lettera *e-quinquies*) del comma 1 dell'art. 6 del TUED).

Vengono altresì **assoggettati al regime di edilizia libera** (tramite una modifica alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 TUED) **gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe** (si veda il seguente testo a fronte).

**Il numero 2) abroga i commi 2, 4, 5 e 7 dell'art. 6 del TUED.** Si tratta di una disposizione consequenziale all'introduzione - da parte della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame - del nuovo articolo *6-bis* del TUED,

---

<sup>6</sup> Il comma 1 dell'art. 6 del TUED, nel disporre che gli interventi elencati nel seguito del comma possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, precisa che ciò deve avvenire fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

che disciplina gli interventi assoggettati a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).

Nel testo attualmente vigente, il comma 2 elenca una serie di interventi che, pur essendo di edilizia libera, sono assoggettati a CIL. Il successivo comma 4 dispone che per alcuni degli interventi previsti dal comma 2 è necessaria la CILA.

Il nuovo testo previsto dall'articolo in esame prevede **due soli binari (edilizia libera e CILA), in luogo dei tre attualmente previsti (edilizia libera, CIL e CILA)**. Lo schema seguente chiarisce l'intervento modificativo apportato:

Testo vigente	Nuovo testo
1.a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;	1.a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
1.b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;	1.b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione <b>di rampe</b> e di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
1.c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;	1.c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
1.d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;	1.d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
1.e) serre mobili stagionali, provviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	1.e) serre mobili stagionali, provviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
2.b) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;	1.e-bis) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

Testo vigente	Nuovo testo
2.c) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;	1.e-ter) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
2.d) pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 1444/1968	1.e-quater) pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 1444/1968
2.e) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”;	1.e-quinquies) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”;
2.a) interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;	<p>Il comma 1 del nuovo articolo 6-bis assoggetta residualmente a CILA tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, cioè gli interventi che non sono di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA. Tale criterio residuale è rispettato per gli interventi previsti dal testo vigente delle lettere a) ed e-bis) del comma 2 dell'art. 6. Ciò è confermato dalla tabella A allegata allo schema in esame.</p> <p>Ovviamente la CILA non si applica ai soli interventi di cui alle lett. a) ed e-bis) del vigente comma 2 dell'art. 6 ma (come conferma la tab. A allegata allo schema di decreto) anche a numerosi altri casi, in base all'applicazione del citato criterio residuale. Nella presente tabella vengono però considerati solo i casi normati dal vigente art. 6 del TUED.</p>
2.e-bis) modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa	

Legenda:

Edilizia libera	CIL	CILA
-----------------	-----	------

La tabella precedente mostra chiaramente il passaggio dal regime di CIL al regime di edilizia libera (tramite la loro ricollocazione dal comma 2 al comma 1 dell'art. 6 del TUED) degli interventi colorati in giallo e la conferma del regime di CILA per gli interventi colorati in arancione, che non sono però più disciplinati dai commi 2 e 4 dell'art. 6 (che vengono abrogati), ma dal nuovo art. 6-bis, che assoggetta a CILA tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, cioè tutti gli

interventi che non sono di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA.

Anche i commi 5 e 7 vengono abrogati in quanto disciplinano le modalità di presentazione, nonché le sanzioni in caso di omessa presentazione, della CIL e della CILA; comunicazioni che però non sono più disciplinate all'interno dell'art. 6, che rimane finalizzato a disciplinare la sola edilizia libera.

Il contenuto dei commi 4, 5 e 7 confluisce nei commi 2, 3 e 5 del nuovo articolo 6-bis del TUED, introdotto dalla successiva lettera c).

Relativamente all'abrogazione della CIL il **Consiglio di Stato** osserva che "l'abolizione della CIL necessita di essere coordinata con le norme regionali emanate per la disciplina relativa all'effettuazione dei controlli sull'attività edilizia libera, ma sottoposta a comunicazione. Si suggerisce, sul punto, l'introduzione di una norma di raccordo nell'ambito dell'art. 3 dello schema".

Il **numero 3)** reca una **modifica di coordinamento**, eliminando il riferimento all'abrogato comma 2 contenuto nel comma 6 dell'art. 6 del TUED.

***Nuovo art. 6-bis del TUED, che disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA (lettera c)***

Il **comma 1** del nuovo articolo 6-bis **assoggetta residualmente a CILA tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22**, cioè gli interventi che non sono di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA.

La norma prevede che gli interventi in questione siano realizzabili:

- previa **comunicazione, anche per via telematica**, e (ai sensi del comma 2) **asseverata da un tecnico abilitato**, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente;
- fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si fa notare che tale disposizione riproduce quanto prescritto dall'art. 6 per gli interventi di edilizia libera.

Relativamente ai **contenuti della comunicazione**, il **comma 2** dispone che essa contiene, altresì, i **dati identificativi dell'impresa** alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Inoltre, sempre in base al comma 2, l'interessato **trasmette all'amministrazione comunale**:

- l'elaborato progettuale;
- e la citata **asseverazione del tecnico abilitato**, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Si fa notare che il disposto del comma 2 riproduce il testo dell'abrogato comma 4 dell'art. 6, che disciplina il contenuto della CILA.

Il **comma 3** prevede che la **CILA** sia **tempestivamente inoltrata** da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'**Agenzia delle entrate** e che, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, sia valida anche ai fini catastali (la norma richiama infatti l'articolo 17, primo comma, lettera b), del R.D. 652/1939, che riguarda le modifiche che avvengono nel catasto, in relazione allo "stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe").

Anche in questo caso vengono riprodotte disposizioni vigenti, attualmente collocate nell'art. 6 (per la precisione nel comma 5), che sono finalizzate a disciplinare sia la CIL che la CILA, e che vengono limitate a disciplinare la sola CILA.

Il **comma 4** riproduce quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 del TUED per gli interventi di edilizia libera, **consentendo alle regioni a statuto ordinario di estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori** rispetto a quelli previsti dal comma 1 e di disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.

In merito all'effettuazione dei controlli, il **Consiglio di Stato** osserva che "per la portata che assume la CILA, i principi generali sui controlli in materia dovrebbero essere fissati dalla norma statale, analogamente a quanto avviene per la SCIA, posto che l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, si applica, in quanto non derogato, anche alla SCIA edilizia".

Il **comma 5** disciplina la **sanzione pecuniaria in caso di mancata presentazione della CILA**, che risulta pari a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Si fa notare che tale disposizione riproduce il testo dell'abrogato comma 7 dell'art. 6.

Sul punto il **Consiglio di Stato** suggerisce “di considerare l'introduzione della possibilità di graduare, eventualmente, l'importo della sanzione. In secondo luogo, si ravvisa l'opportunità di estendere il regime sanzionatorio anche alle altre ipotesi di irregolarità ... ovvero in caso di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità. Resta ovviamente fermo – ma forse va specificato espressamente – ... che, nei casi in cui un'opera che avrebbe richiesto un permesso di costruire o una SCIA è stata eseguita dall'interessato sotto il regime di CILA, l'abuso non viene sanato con le sanzioni relative alla CILA. In questi casi ... la CILA è del tutto inidonea a legittimare un'opera che è, e resta, *sine titulo*: la sua natura totalmente abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti di tempo, dall'amministrazione competente”.

***Modifiche all'articolo 20 del TUED, relativo al rilascio del permesso di costruire, finalizzate a disciplinare i requisiti igienico-sanitari degli edifici (lettera d)***

Il numero 1) modifica il comma 1 dell'art. 20 del TUED nella parte in cui prevede che la dichiarazione del progettista abilitato, allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, asseveri (tra l'altro) la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Il testo attualmente vigente prevede che tale asseverazione debba essere resa solo nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Tale condizione viene soppressa dalla disposizione in esame, pertanto **l'asseverazione della conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie diviene un obbligo generale che deve esser sempre adempiuto.**

Tale modifica sembra connessa all'introduzione, da parte del successivo **numero 2)**, di una disposizione che prevede la **definizione**, con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.**

*Si fa notare che il numero 2) non indica un termine per l'emanazione del decreto ministeriale e non definisce una disciplina transitoria da seguire nelle more della sua emanazione.*

***Modifiche alla denominazione del Capo III del TUED, relativo alla SCIA (lettera e)***

La lettera e) modifica la denominazione del Capo III del titolo II della parte I del TUED, espungendo il riferimento alla denuncia di inizio attività (DIA). Tale Capo risulta quindi ridenominato come “Segnalazione certificata di inizio di attività”.

*Con riguardo alla formulazione del testo, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che trattasi del Capo III del titolo II della parte I del TUED.*

L'eliminazione del riferimento alla DIA è giustificata dal fatto che la DIA (ad eccezione della super-DIA, contemplata dall'art. 22, comma 3, del TUED) è stata sostituita dalla SCIA, secondo quanto stabilito dall'art. 49, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del D.L. 78/2010, anche in ambito edilizio, come precisato dalla circolare 16 settembre 2010 del Ministro per la semplificazione normativa e confermato dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 164/2012). Tale sostituzione è stata ribadita dall'art. 17, comma 2, del D.L. 133/2014.

Tale comma 2 ha infatti disposto che "l'espressione «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività»".

#### ***Modifiche all'art. 22 del TUED, relativo agli interventi assoggettati a SCIA (lettera f)***

La lettera in esame contiene una serie di modifiche all'art. 22 del TUED.

Una prima modifica (operata dal **numero 1**) è la **sostituzione, nella rubrica dell'articolo, del termine "denuncia di inizio attività" con "segnalazione certificata di inizio di attività"**.

La sostituzione dell'espressione DIA con SCIA, prescritta in via generale dall'art. 17, comma 2, del D.L. 133/2014, è stata esclusa dal medesimo comma per l'articolo 22 del TUED in virtù della permanenza dell'istituto della c.d. super-DIA (art. 22, comma 3). Il fatto che tale disciplina confluisca nel nuovo comma 01 dell'articolo 23 (per effetto della lettera in esame e della successiva lettera g), consente di eliminare il riferimento alla DIA nella rubrica dell'art. 22 e di sostituirlo con l'espressione SCIA.

Il **numero 2**) provvede a modificare il comma 1 in modo da **rendere espliciti gli interventi assoggettati a SCIA**, a differenza del testo vigente che definisce in via residuale l'ambito applicativo della SCIA.

Secondo il testo vigente, infatti, sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6 (cioè gli interventi che non sono soggetti al permesso di costruire e che non rientrano nemmeno nell'edilizia libera), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

In base al nuovo testo del comma 1, sono realizzabili mediante SCIA (sempre "in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente", come

prevede la formulazione vigente del medesimo comma), i seguenti interventi:

- gli interventi di **manutenzione straordinaria**, qualora riguardino le **parti strutturali** dell'edificio;

Gli interventi di manutenzione straordinaria, in base alla definizione dettata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del testo unico includono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso.

Qualora non riguardino le parti strutturali è sufficiente la CILA, in virtù della definizione a carattere residuale dettata dal nuovo articolo 6-*bis* del TUED, e in linea con il disposto del testo vigente dell'art. 6, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico. In tal caso gli interventi sono definiti di "manutenzione straordinaria leggera" dalla tabella A allegata allo schema in esame (cfr. punto 2 della tabella 1), nella quale viene confermata la loro sottoposizione a CILA;

- gli interventi di **restauro e di risanamento conservativo**, qualora riguardino le **parti strutturali** dell'edificio.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, in base alla definizione dettata dall'art. 3, comma 1, lett. c), del T.U. includono gli "interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio".

Qualora non riguardino le parti strutturali è sufficiente la CILA, in virtù della definizione a carattere residuale dettata dal nuovo articolo 6-*bis* del TUED e del fatto che tali interventi non sono contemplati tra quelli di edilizia libera. In tal caso gli interventi sono definiti di "restauro e risanamento conservativo leggero" dalla tabella A allegata allo schema

in esame (cfr. punto 4 della tabella 1), nella quale viene confermata la loro sottoposizione a CILA;

- gli interventi di **ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire**, cioè diversi da quelli indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c);

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, in base alla definizione dettata dall'art. 3, comma 1, lett. d), del T.U. includono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

L'art. 10, comma 1, lettera c), assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il numero 2) chiarisce che **restano assoggettate a CILA le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.**

Tale disposizione riproduce l'ultima parte del testo vigente dell'art. 6, comma 2, lett. e-bis), del TUED.

*Sotto il profilo della formulazione del testo, potrebbe essere opportuno ricollocare tale disposizione nell'ambito del nuovo articolo 6-bis del TUED introdotto dallo schema in esame.*

Il numero 3) reca una **modifica di coordinamento**, consequenziale alla sostituzione del certificato di agibilità (operata, mediante la riscrittura dell'art. 24 del TUED, da parte della lettera i) dell'articolo in esame) con la "segnalazione certificata di agibilità".

Il **numero 4)** prevede l'**abrogazione dei commi 3 e 5**, che disciplinano la c.d. super-DIA, la cui **disciplina** confluisce **nel nuovo comma 01 dell'art. 23 del TUED**.

I **numeri 5) e 6)** recano **modifiche di coordinamento, conseguenti** a tale ricollocazione.

*Si segnala che, nel modificare il comma 7, il numero 6) richiama in maniera non corretta l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23, atteso che l'ultimo periodo a cui fare riferimento è quello del comma 01.*

Si segnala, infine, che il **Consiglio di Stato**, nel suo parere, richiama "l'esigenza di assicurare – quantomeno, integrando la relazione di accompagnamento – una piena coerenza tra la disciplina generale della SCIA di cui agli artt. 19 e 19-bis della legge n. 241 e le applicazioni pratiche che di questo stesso istituto si fanno nel t.u. edilizia".

#### ***Modifiche all'art. 23 del TUED, relative alla disciplina della super-SCIA (lettera g)***

La lettera g) apporta una serie di modifiche all'art. 23. Un primo gruppo di modifiche (contenuto nel **numero 2)** della lettera in esame) è volto ad inserire all'interno di tale articolo la **disciplina della c.d. super-DIA (che viene denominata super-SCIA)**. Un secondo gruppo di modifiche (contenuto nel **numero 3)** della lettera in esame) è volto a **sostituire** nei commi 2, 4, 5 e 7 l'**espressione DIA con l'espressione SCIA**.

Si ricorda che tale sostituzione, prescritta in via generale dall'art. 17, comma 2, del D.L. 133/2014, è stata esclusa dal medesimo comma per gli articoli 22, 23 e 24, comma 3, del TUED.

*Si segnala che il termine "denuncia di inizio attività" è presente in altre parti dell'articolo 23 (ad esempio, ai commi 1, 1-ter, 3 e 6) e non viene sostituito dalla novella in esame. Andrebbe, pertanto, valutato se coordinare anche tali parti del testo dell'articolo 23 con le modifiche operate dallo schema in esame.*

Un'ulteriore modifica contemplata dalla lettera g) è quella recata dal **numero 1)** che **interviene sulla rubrica dell'art. 23**, attualmente "Disciplina della denuncia di inizio attività", denominandola **come "interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire"**.

Come anticipato, in conseguenza delle modifiche di cui al **numero 2)**, le norme sulla super-DIA vengono ricollocate dai commi 3 e 5 dell'art. 22 al nuovo comma 01 dell'art. 23 del TUED, che ne riproduce i contenuti e in

cui si fa ricorso all'utilizzo della locuzione "super-SCIA", cioè di SCIA alternativa al permesso di costruire.

Gli **interventi assoggettati a super-SCIA** (e come tali **soggetti al contributo di costruzione**, in virtù del disposto del comma 5 dell'art. 22, che viene riprodotto nel nuovo comma 01 in questione) sono quindi gli stessi assoggettati in base alle norme vigenti a super-DIA, vale a dire, in sintesi:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire (cioè quelli indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUED, v. *supra*);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;

Il testo della lettera b) del nuovo comma 01 riproduce integralmente la disposizione vigente, anche nella parte ove si fa riferimento alla legge n. 443/2001 (c.d. "legge obiettivo"), che risulta ora abrogata dal D.Lgs. 50/2016.

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Non viene invece modificato il testo del vigente comma 1 dell'art.23, ove permane quindi la dicitura "denuncia di inizio attività". Nello stesso comma si prescrive che la super-DIA debba essere presentata "almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori".

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che "è abolita la DIA in alternativa al permesso di costruire, sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori ... D'altra parte, considerata la rilevanza degli interventi edilizi in questione (quali la ristrutturazione edilizia c.d. pesante, la nuova costruzione o la ristrutturazione urbanistica), è stato ritenuto opportuno mantenere un inizio differito dei lavori".

### ***Modifiche all'art. 23-bis del TUED, relative alle autorizzazioni preliminari alla CILA (lettera h)***

La lettera h) interviene sul comma 3 dell'articolo 23-bis del TUED (*il riferimento a tale comma 3 andrebbe esplicitato nella novella*), che dispone che le disposizioni dettate dai commi precedenti, relative alle autorizzazioni preliminari alla SCIA, si applicano anche alla CIL qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

La modifica è conseguente al venir meno della CIL (in virtù della semplificazione operata dalla lettera b), il cui riferimento viene sostituito con quello alla CILA prevista dall'art. 6-*bis*.

In base al nuovo disposto del comma 3, quindi, **le norme relative alle autorizzazioni preliminari alla SCIA dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 23-bis si applicano anche alla CILA** (sempre “qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio”; tale condizione non viene modificata dalla novella in esame).

***Modifica dell'art. 24 del TUED finalizzata a sostituire il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità (lettere i e j)***

La lettera i) prevede la modifica dell'articolo 24 del TUED, che disciplina il certificato di agibilità, al fine di sostituirlo con la **segnalazione certificata di agibilità (d'ora in poi indicata con la sigla SCAGI)**. Nel testo del nuovo articolo 24 del TUED sono trasposte anche le principali disposizioni dell'art. 25 relative al procedimento di rilascio del citato certificato. La successiva lettera j) abroga conseguentemente l'art. 25 del TUED.

Il seguente testo a fronte evidenzia, in neretto, le innovazioni sostanziali apportate dal nuovo testo dell'art. 24 previsto dalla lettera in esame. Vengono inoltre riportate, in carattere blu, le disposizioni dell'art. 25 che trovano corrispondenza nel nuovo testo dell'art. 24 o comunque utili per confrontare la nuova disciplina con quella vigente.

Testo vigente dell'art. 24 e <b>principali disposizioni dell'art. 25</b>	Nuovo testo dell'art. 24
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.	1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, <b>nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.</b>
<p><b>art. 25, comma 1</b></p> <p><b>Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto ... è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità</b></p> <p>3 (primo periodo). Con riferimento agli</p>	2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento,

Testo vigente dell'art. 24 e <a href="#">principali disposizioni dell'art. 25</a>	Nuovo testo dell'art. 24
interventi di cui al comma 2,	
il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.	il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa,
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai	<b>presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità</b> , per i
seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.	seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3 (secondo periodo). La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.	3. La mancata presentazione della segnalazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.	4. La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Testo vigente dell'art. 24 e principali disposizioni dell'art. 25	Nuovo testo dell'art. 24
<p>art. 25, comma 5-bis 5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la</p>	
	<p><b>5. La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:</b></p>
<p>dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata ...</p>	<p>a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;</p>
<p>art. 25, comma 3, lett. a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;</p>	<p>b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 <b>ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;</b></p>
<p>art. 25, comma 3, lett. d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.</p>	<p>c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;</p>
<p>4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;</p>
<p>art. 25, comma 1, lett. c) c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di</p>	<p>e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene,</p>

Testo vigente dell'art. 24 e principali disposizioni dell'art. 25	Nuovo testo dell'art. 24
<p>cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.</p> <p>art. 25, comma 5-bis dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente</p>	<p>salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.</p>
<p>art. 25, comma 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:</p>	<p><b>6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</b></p>
<p>art. 25, comma 5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.</p>	<p><b>7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.</b></p>

L'esame del testo a fronte precedente evidenzia come la principale novità sia costituita dal passaggio da un regime che prevede il rilascio del certificato di agibilità, su istanza del soggetto interessato, alla presentazione di una segnalazione certificata di agibilità da parte del soggetto medesimo.

In realtà questa innovazione è stata anticipata dall'art. 30 del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare), che ha introdotto il comma *5-bis* dell'art. 25 del TUED.

Tale comma prevede infatti che, ove l'interessato non presenti l'istanza per ottenere il certificato di agibilità, egli possa in alternativa (fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta) presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla richiesta di accatastamento dell'edificio (che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto) e dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

Novità altrettanto rilevante è quella esplicitata dal comma 6 del nuovo testo in esame, in base alla quale **la presentazione della SCAGI consente sin da subito** (cioè dalla data della sua presentazione allo sportello unico per l'edilizia, SUE) **l'utilizzo dell'immobile o di sue parti**.

Il comma 6 prevede infatti che l'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 (caso standard) e 4 (caso di presentazione della SCAGI per singole unità o porzioni di edificio) può essere iniziato dalla data di presentazione della SCAGI allo SUE, **purché siano rispettate le seguenti condizioni**:

- la SCAGI dev'essere corredata dalla documentazione prescritta dal comma 5;
- l'immobile deve essere conformato alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di 30 giorni (vale a dire il termine fissato in via generale per l'efficacia della SCIA dall'articolo 19, comma 6-bis, della L. 241/1990).

Un'altra novità di rilievo è che **la SCAGI** non si limita, come invece fa il certificato di agibilità, ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ma **attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità**.

Come già segnalato, si tratta di una novità anticipata dall'art. 30 del D.L. 69/2013, mediante la citata introduzione del comma *5-bis* dell'art. 25 TUED.

Si ricorda nuovamente che tale comma, in alternativa al rilascio del certificato di agibilità, prevede che l'interessato presenti, tra l'altro, una dichiarazione del

direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

**Ulteriori novità** riguardano:

- l'integrazione operata dalla lettera b) del comma 5 del nuovo testo in esame, che è conseguente all'inserimento (da parte della lettera y) di un nuovo comma 8-*bis* all'art. 67, finalizzato a sostituire il certificato di collaudo (per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica) con la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

- l'attribuzione non solo alle regioni, ma anche alle Province autonome, ai Comuni e alle Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, del potere di disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli, stabilendo altresì che tale disciplina possa prevedere anche controlli a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

***Modifiche di coordinamento conseguenti alla sostituzione del certificato di agibilità con la SCAGI (lettere k), w) e x)***

Le **lettere k), w) e x)** recano modifiche di coordinamento, conseguenti alla sostituzione (operata dalla lettera i) del certificato di agibilità con la SCAGI.

***Modifiche di coordinamento conseguenti alla ricollocazione della disciplina della super-DIA, ora super-SCIA (lettere da l) a v)***

Le **lettere da l) a v)** sostituiscono i rinvii al comma 3 dell'art. 22, ove nel testo vigente è contenuta la disciplina della super-DIA, con rinvii al comma 01 dell'art. 23, in virtù dello spostamento in tale ultimo comma della vigente disciplina, che viene inoltre ridenominata come SCIA (e non più DIA) alternativa al permesso di costruire, cioè "super-SCIA".

***Modifiche all'art. 67 del TUED in materia di collaudo statico (lettera y)***

La lettera y) apporta una serie di modifiche all'art. 67 del TUED in materia di collaudo statico.

La modifica più rilevante appare quella operata dal **numero 4)**, che prevede la **sostituzione del certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per alcuni interventi minori** individuati negli interventi di riparazione e negli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica (nuovo comma 8-*bis* dell'art. 67).

Consequente a tale modifica è quella disposta dal **numero 1)**, che interviene sulla disposizione che prescrive l'**obbligo del collaudo statico**

per tutte le costruzioni in conglomerato cementizio armato e/o a struttura metallica (cioè quelle definite dall'art. 53 TUED) la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, facendo **salvo il disposto del nuovo comma 8-bis**.

Un'ulteriore modifica è apportata dal **numero 2)**, che dispone che il **deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni** previsto dall'articolo 62 (nuovo ultimo periodo del comma 7).

L'art. 62 del TUED prevede che il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni (il richiamo ai certificati di agibilità è eliminato dalla lettera x), che fa riferimento alla "attestazione di cui all'articolo 24, comma 1", cioè all'attestazione fornita con la SCAGI è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto (intitolato "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche").

Il **numero 3)** modifica il comma 8 al fine di prevedere che **la SCAGI deve essere corredata da una copia del certificato di collaudo**.

L'attuale testo del comma 8 dispone che per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

L'intervento operato dal numero 3) sembra finalizzato a sopprimere il riferimento alla "licenza d'uso". Tale licenza è richiamata dall'art. 62, anche a seguito delle modifiche di cui alla lettera x) dello schema in esame (v. *supra*).

#### ***Modifiche all'art. 82 del TUED in materia di barriere architettoniche (lettera z)***

La lettera in esame apporta una serie di **modifiche** ai commi 4 e 5 dell'art. 82 del TUED che sono **conseguenziali alla sostituzione** (operata dalla lettera i) **del certificato di agibilità con la SCAGI**, che sono riportate nel seguente testo a fronte.

In particolare, merita soffermarsi sul numero 2), che sopprime l'ultimo periodo del comma 4 ove si prevede che il comune possa richiedere, al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire, una dichiarazione di un tecnico abilitato atta a dimostrare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

La SCAGI, infatti, ai sensi del nuovo testo dell'art. 24, comma 5, include, tra l'altro, una "dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82".

Testo vigente	Nuovo testo
<p>4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.</p> <p>Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p><del>A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.</del></p> <p>5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.</p>	<p>4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.</p> <p><b>Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di agibilità</b>, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. <b>I controlli della segnalazione certificata di agibilità prevedono la verifica</b> della dichiarazione allo stato dell'immobile.</p>

## Tabella A

### *(Sezione II edilizia – Interventi edilizi, regimi amministrativi e adempimenti successivi agli interventi)*

La **sezione II “Edilizia” della tabella A** si articola in sei sottosezioni:

- *“ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi”* (tabella 1), che individua i regimi amministrativi connessi alle diverse attività edilizie private ivi indicate;
- *“permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri atti di assenso”* (tabella 1.1), che indica il regime amministrativo applicabile nei casi in cui, in ragione della peculiarità dell’intervento edilizio, siano necessari altri atti di assenso in aggiunta al permesso di costruire;
- *“CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri atti di assenso”* (tabella 1.2) che, in analogia con la tabella 1.1, individua i regimi amministrativi da applicare nel caso siano necessari atti di assenso ulteriori rispetto alla SCIA o alla CILA presentate dagli interessati;
- *“attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente un diverso titolo di legittimazione”* (tabella 1.3), che specifica i procedimenti connessi alla necessità di acquisire degli atti di assenso anche in caso di attività edilizia libera;
- *“altri adempimenti successivi all’intervento edilizio”* (tabella 2) che individua gli ulteriori adempimenti successivi all’intervento edilizio, ed il relativo regime amministrativo;
- *“impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, che specifica il regime giuridico relativo agli interventi edilizi concernenti gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (di cui si parlerà nella successiva scheda).

In particolare, la tabella 1 “Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi” provvede ad elencare i vari casi di interventi edilizi contemplati dalle norme del testo unico in materia edilizia (d’ora in poi TUED) di cui al D.P.R. 380/2001. In sostanza, per ogni tipologia di intervento, è individuato il titolo abilitativo necessario per la sua esecuzione, che è desumibile dal testo delle disposizioni del TUED come innovate dallo schema in esame (si rinvia alla scheda relativa all’articolo 3 per una disamina delle novità introdotte).

Si segnala che il **numero 16** include tra le attività di **edilizia libera** l’installazione di **“manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”**. Al riguardo, si fa presente che la lettera e.5 del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 si limita a richiedere il permesso di costruire nel caso in cui le citate installazioni non siano ricomprese in strutture ricettive all’aperto per

la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate; l'inclusione delle citate installazioni tra le attività di edilizia libera, ove ricomprese in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti (e previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore), non è pertanto esplicitata nella normativa vigente.

Si riportano di seguito alcune considerazioni, che evidenziano profili di non piena rispondenza tra quanto indicato nella tabella e i richiami ai riferimenti normativi.

Nel **numero 8**, relativo alla c.d. **ristrutturazione edilizia cosiddetta "pesante"**, viene parzialmente riprodotto il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 10 del TUED, che contiene la definizione di tale tipo di intervento.

*Al riguardo, si segnala che in tale numero non viene riportata l'ultima parte della definizione, che include nella c.d. ristrutturazione edilizia pesante anche "gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni". Si segnala altresì, sempre con riferimento al numero 8, che nell'ultima colonna si fa erroneamente riferimento all'art. 22, comma 3, che risulta abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), numero 4), dello schema in esame. Le disposizioni cui il numero 8 si riferisce sono trasposte, dalla successiva lettera g), numero 2), nel nuovo comma 01 dell'art. 23 del TUED alla lettera a).*

Il **numero 11** riguarda l'ampliamento fuori sagoma, ossia l'ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6).

*Si osserva che, nel richiamare il disposto della lettera e.6), andrebbe chiarito che si fa riferimento al comma 1 dell'art. 3 del TUED.*

*Analoga precisazione sembrerebbe opportuna al **numero 19**, ove in luogo dell'espressione "definite alle lettere precedenti" si potrebbero richiamare "le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del TUED".*

Per quanto riguarda le ipotesi di SCIA alternativa al permesso di costruire (c.d. **super-SCIA**), nel ricordare che il nuovo comma 01 dell'art. 23 del TUED (introdotto dalla lettera g) dello schema in esame) prevede tre differenti tipi di interventi, nel paragrafo 1 in esame sembrano essere considerate solo le prime due fattispecie (ai punti 8 e 10).

*Si osserva, pertanto, che nella tabella non sembra essere riportata la tipologia di interventi realizzabili mediante la SCIA alternativa al permesso di costruire, di cui alla lettera c) del citato comma 01 dell'articolo 23 del TUED, vale a dire quella relativa agli "interventi di nuova costruzione*

*qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche”.*

Al **numero 35**, si richiama il comma 2 dell’art. 22 del TUED, che definisce le **varianti realizzabili mediante SCIA**.

*Si segnala che, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, nella seconda colonna, quella ove viene evidenziato il titolo abilitativo necessario, e nella terza viene erroneamente indicata la dicitura CILA e, nel riprodurre il testo del comma 2 dell’art. 22 del TUED, non si considera la modifica operata dall’art. 3, comma 1, lettera f), numero 3), dello schema in esame, che provvede a sostituire le parole “del rilascio del certificato di agibilità” con le parole “dell’agibilità”.*

*Al **numero 40**, concernente il permesso di costruire in sanatoria, si fa erroneamente riferimento, per ben due volte, all’art. 22, comma 3, che risulta abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera f), numero 4), dello schema in esame. Le disposizioni dettate dal citato comma 3 sono infatti trasposte, dalla successiva lettera g), numero 2), nel nuovo comma 01 dell’art. 23 del TUED.*

Si fa infine notare che nei **numeri 2, 7, 8 e 35**, si sostituisce all’espressione “modifiche delle destinazioni d’uso” l’espressione “**mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso**”. Si tratta in verità di una modifica non sostanziale: la dizione utilizzata è infatti quella che viene poi riportata al numero 39, che riproduce il disposto dell’art. 23-ter, comma 1, del TUED.

Le tabelle 1.1., 1.2 e 1.3 elencano le medesime tipologie di attività per le quali, a seconda se si tratti di permesso di costruire o di CILA e SCIA o di attività edilizia libera (nel caso in cui sia necessario acquisire atti di assenso), sono indicati i regimi amministrativi e la concentrazione di regimi amministrativi (ai sensi dell’articolo 19-bis della legge n. 241/1990). Tra le attività elencate si segnalano, a titolo esemplificativo, gli interventi edilizi riconducibili alle categorie B e C della tabella di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151 del 2011 nell’ambito delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, gli interventi di lieve entità (ai sensi del D.P.R. 139/2010 recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), gli interventi da realizzare in aree naturali protette.

I **numeri 44, 60 e 76** elencano i regimi amministrativi per le attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a DIA o AIA. Le norme richiamate fanno riferimento al D.M. 161/2012 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*), e segnatamente all’articolo 5 che disciplina il piano di utilizzo.

Si ricorda, al riguardo, che è in attesa di pubblicazione in G.U. il nuovo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo (Atto Governo n. 279), che tra l'altro abroga il predetto regolamento.

Il **numero 57** indica come regime amministrativo la comunicazione asseverata per la realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica.

Il **Consiglio di Stato**, nel suo parere, rileva che, alla colonna della concentrazione di regimi amministrativi, la parola "denuncia" deve essere sostituita con la parola "comunicazione", atteso che si converte in una attività sottoposta al regime della "comunicazione asseverata".

L'articolo 65 del T.U. in materia edilizia, richiamato nella colonna dei riferimenti normativi, disciplina la denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

La tabella 2 degli altri adempimenti successivi all'intervento edilizio, relativamente al **numero 93** ("Comunicazione di fine lavori"), richiama, quale normativa applicabile, l'art. 15, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il **Consiglio di Stato**, in proposito, specifica che tale norma tuttavia, concerne il solo permesso di costruire mentre l'istituto della comunicazione di fine lavori si applica anche all'ipotesi di interventi sottoposti al regime della CILA e della SCIA: pertanto, sarebbe opportuno sopprimere, alla colonna 3 della tabella 2, il richiamo all'art. 15, commi 1 e 2, mantenendo solamente il complessivo richiamo al d.P.R. n. 380 del 2001, al fine di non creare incertezze interpretative sul punto.

## **Tabella A**

### **(Sezione II edilizia-Fonti rinnovabili)**

In relazione all'**attività di cui al numero 98** (“**Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia**”), la Tabella prevede che le opere ivi indicate debbano essere assentite tramite autorizzazione – fatta salva l’applicazione del silenzio assenso – ai sensi degli artt. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011.

Tuttavia, l’articolo 12, comma 5, del D.lgs. n. 387/2003 prevede che “quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, **si applica la disciplina della denuncia di inizio attività** di cui agli articoli 22 e 23 del T.U. di cui al D.P.R. n. 380/2001 e ss.mod”.

Mentre, l’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 dispone che i medesimi interventi possano essere realizzati dagli interessati previa trasmissione al comune competente di “**una dichiarazione** accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali ...”.

Ne consegue, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, che gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili sotto soglia debbano essere assentiti non tramite autorizzazione ma tramite una dichiarazione certificata da inoltrare al comune competente, sostanzialmente analoga alla SCIA.

*Pertanto, occorre che sia modificata l’individuazione del regime applicabile.*

*Di conseguenza, occorrerebbe anche specificare, al punto 97 (Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili oltre a determinate soglie di potenza) il riferimento normativo all’articolo 12, comma 3 della legge n. 387/2003.*

*Inoltre, nel punto 97, non si cita la fonte idraulica.*

Al **punto 98** (Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia) si indica come regime l’autorizzazione/silenzio assenso, e si richiama a tal fine l’articolo 12, comma 5 del D.Lgs. n. 387/2003.

L’articolo 12, comma 5 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone che all’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo D.Lgs. e dunque:

- agli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per

quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi,

- agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta che non rientrano tra quelli di cui sopra;

per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure autorizzatorie di cui ai commi 3 e 4 (autorizzazione unica). Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al D.Lgs., con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (ora segnalazione certificata di inizio attività). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività ora segnalazione certificata di inizio attività).

*Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento circa il regime applicabile.*

In relazione all'**attività di cui al numero 99** *sarebbe opportuno esplicitare che si tratta di "attività in edilizia libera" di cui comma 11, articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011.*

*Si segnala, inoltre, che la Tabella non sono contenute previsioni circa il regime applicabile per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.*

Si ricorda al riguardo, che l'articolo 7, comma 4 del D. Lgs. n. 28/2011 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e l'individuazione dei casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs.

In relazione all'**attività di cui al numero 103** ("**Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora**"), la Tabella prevede che le opere ivi indicate debbano essere assentite tramite autorizzazione – fatta salva l'applicazione del silenzio assenso – ai sensi dell'art. 8-*bis*, lettera) del D.lgs. n. 28/2011.

Tuttavia l'articolo 8-*bis*, lettera a), del D.lgs. n. 28/2011 prevede "la **procedura abilitativa semplificata** di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo D.Lgs. per i nuovi impianti di capacità produttiva, non superiore a 500

*standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso”. Si richiede pertanto un chiarimento riguardo al regime applicabile.*

*Posto che la Tabella dedica una sottosezione specifica agli impianti a fonti rinnovabili, si valuti l’opportunità di integrare la medesima Tabella con ulteriori apposite sotto sezioni, rispettivamente dedicate alle procedure applicabili per la costruzione o modifica di **altre tipologie di impianti ed infrastrutture energetiche**, quali, ad esempio, gli impianti di energia elettrica alimentati a fonti fossili, gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.*

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998 è di competenza statale la **costruzione** e l’esercizio degli **impianti di produzione di energia elettrica** di potenza superiore a 300 MW, per quelli di potenza inferiore la competenza è provinciale. Il D.L. n. 7/2002, convertito in legge n. 55/2002, all’articolo 1 dispone che **la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW** termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, sono dichiarate opere di pubblica utilità e soggette a una **autorizzazione unica, che sostituisce autorizzazioni**, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, **anche in materia ambientale**. Il [procedimento unico](#), al quale partecipano le Amministrazioni interessate, è svolto secondo le modalità di cui alla Legge 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni. L’esito positivo della Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e l’istruttoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 7/2002, si conclude una volta acquisita la V.I.A. dell’opera (ai veda anche l’articolo 1-*quater* del D.L. n. 239/2003 conv., con modificazioni, in legge n. 290/2003).

Per ciò che concerne gli **elettrodotti**, l’articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 dispone che la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’**autorizzazione unica** comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla VIA e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato.

L'articolo 46 del D.L. n. 159/2007 dispone in relazione ai **terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto**, che gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di tali terminali e delle opere connesse sono rilasciati a seguito di **procedimento unico ai sensi della legge n. 241/1990** con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la **regione** interessata, previa VIA. Il procedimento di **autorizzazione** si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della **legge n. 241/1990** sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Si valuti l'opportunità – anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 126/2016, di integrare la Tabella con le fattispecie previste a legislazione vigente e non indicate.*

## **Articolo 4**

***(Procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione)***

**L'articolo 4, comma 1**, introduce, sostituendo le disposizioni contenute nell'art. 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), una **nuova disciplina** in materia di **procedure di bonifica da effettuarsi nei siti contaminati** da parte del **soggetto estraneo alla potenziale contaminazione**, che prevede:

- la comunicazione agli enti competenti e l'attuazione delle misure di prevenzione (comma 1);
- la possibilità di attivare gli interventi di bonifica del sito e di completare quelli eventualmente già avviati (comma 2);
- l'attestazione della estraneità rispetto alla potenziale contaminazione attraverso una dichiarazione (comma 3);
- l'obbligo di una comunicazione da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione, sulla volontà di effettuare gli interventi di bonifica, nonché il conseguente avvio delle procedure di bonifica (commi 4 e 5);
- la presentazione di un piano di indagine in un'area interessata da fenomeni naturali o antropici (comma 6);
- la possibilità di attivare la procedura di bonifica attraverso la suddivisione del sito in lotti (comma 7, lettera a);
- la possibilità di stipulare un protocollo di intesa con le agenzie per la protezione ambientale competenti a livello territoriale per il piano di caratterizzazione e la validazione dei dati (comma 7, lettera b);
- la prestazione di garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica (comma 7, lettere c e d);
- specifici obblighi per gli interventi di bonifica delle acque di falda (comma 8).

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'applicabilità delle nuove previsioni anche a procedimenti in corso.

L'art. 245 disciplina, nell'ambito delle disposizioni degli articoli contenuti nel Titolo V, parte quarta (bonifica dei siti contaminati), gli obblighi di intervento e di notifica dei soggetti non responsabili della contaminazione.

Nel caso di rilevamento del superamento o di pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), il comma 2 dell'art. 245 prevede l'obbligo per i proprietari o i gestori incolpevoli del sito di

effettuare una comunicazione agli enti competenti, nonché a porre in essere “misure di prevenzione”, secondo la procedura indicata all’art. 242.

Per quanto riguarda invece le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, disciplinate sempre nel citato Titolo V del cd. Codice dell’ambiente, il comma 1 dell’art. 245 prevede comunque la facoltà di attivare tali procedure su iniziativa degli interessati non responsabili.

Il comma 2, ultimo periodo, dell’art. 245, ribadendo il principio contenuto al comma 1, riconosce comunque al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Il nuovo articolo 245 disciplina di fatto una nuova procedura di bonifica da effettuarsi nei siti contaminati riservata al soggetto estraneo alla potenziale contaminazione. Tale procedura si inserisce in un quadro normativo in cui operano non solo le procedure ordinarie di bonifica (art. 242 e 252 per i siti inquinati di interesse nazionale), ma anche procedure semplificate (art. 242-bis) finalizzate ad “accelerare” i citati procedimenti ordinari.

Per la bonifica dei siti inquinati, nel Titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006, **l’articolo 242 disciplina le procedure operative ed amministrative di tipo ordinario** previste a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento, per i siti la cui competenza appartiene alle regioni, **l’articolo 252** individua i **siti di interesse nazionale**, a cui applicare la medesima disciplina contenuta all’articolo 242, la cui competenza appartiene al Ministero dell’ambiente, e **l’articolo 252-bis** i **siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale**.

Nel medesimo Titolo V, è stato aggiunto **l’articolo 242-bis** (introdotto dall’art. 13, commi 1-3, D.L. 91/2014, successivamente modificato dall’art. 34, comma 10-bis, lettere a) e b), del D.L. 133/2014) che prevede una **procedura semplificata** per le operazioni di bonifica del suolo che l’operatore interessato effettua, a proprie spese, per la riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Tale disciplina, alternativa alla procedura ordinaria (disciplinata dall’art. 242) è applicabile anche ai siti di interesse nazionale (la cui procedura ordinaria è disciplinata dall’art. 252 del medesimo Codice).

Per ulteriori elementi di informazione in merito alle predette procedure, si rinvia al box in calce alla presente scheda.

Specifiche disposizioni in materia di bonifica sono state adottate nella legislatura in corso; per una disamina di tali disposizioni si rinvia al tema web [Bonifiche dei siti inquinati e danno ambientale](#).

Relativamente a tale nuova disciplina, il **Consiglio di Stato**, nel suo parere, rileva in via generale che tale “impianto potrebbe essere ulteriormente rafforzato, con riferimento al sistema di incentivi.... in altri termini, non c'è alcuna previsione di stimolo diretto all'iniziativa privata, che resterebbe confinata a quelle situazioni in cui il proprietario o il gestore del sito abbia un interesse prevalente ad assumersi gli oneri di bonifica, salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile. Ad esempio, potrebbero essere introdotte agevolazioni o benefici legati all'attività di gestione successiva dell'area bonificata”.

Di seguito, sono analizzate **le disposizioni previste dal nuovo art. 245**, che disciplinano la **procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo** alla potenziale contaminazione.

***La comunicazione della potenziale contaminazione e l'attuazione delle misure di prevenzione (nuovo art. 245, comma 1, del d.lgs. 152/2006)***

Come già previsto dal vigente art. 245, comma 2, anche nel **nuovo articolo 245**, comma 1, si ribadisce l'**obbligo di comunicazione agli enti competenti da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione** del superamento o del pericolo concreto e attuale del superamento della **concentrazione soglia di contaminazione (CSC)** nel sito, facendo salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242. Il regime della comunicazione è richiamato anche nel numero 34 della sezione III della Tabella A.

Il **nuovo articolo 245** prevede, dopo l'effettuazione della suddetta comunicazione, l'**obbligo** da parte del **proprietario, gestore o soggetto** che ha la **disponibilità del sito**, di **attuazione delle misure di prevenzione** seguendo le procedure e le modalità di cui all'articolo 242, comma 1, che prevede in particolare che - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito - siano attivate, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione, dandone immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2

Per misure di prevenzione, l'art. 240 del d.lgs. 152/2006, recante le definizioni inerenti agli interventi di bonifica dei siti, intende “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”. Ai sensi del citato art. 242, comma 1, tali misure devono essere poste in essere nell'immediatezza della scoperta della contaminazione, nelle prime 24 ore dalla stessa.

L'art. 304, comma 2, prevede che l'operatore deve far precedere gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede a tali interventi e alla comunicazione, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

Il nuovo articolo 245, comma 1, prevede, inoltre, in modo analogo al vigente art. 245, che la **regione** (nella normativa vigente si fa riferimento alla provincia), ricevuta la comunicazione, **si attivi**, sentito il comune, **per l'identificazione del soggetto responsabile** al fine di dar corso agli interventi di bonifica, specificando che nel caso in cui gli interventi di bonifica ricadano in un sito inquinato di interesse nazionale (SIN) la procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente.

Le **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)**, secondo la definizione riportata all'art. 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006, corrispondono ai livelli di **contaminazione delle matrici ambientali** che costituiscono valori **al di sopra** dei quali è **necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito** specifica. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

Qualora invece la **contaminazione** rilevata nelle matrici ambientali risulti **inferiore ai valori CSC** allora – come chiarisce l'art. 240, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo – il sito viene considerato “non contaminato”. Le CSC sono individuate nell'Allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, che elenca le CSC nel suolo e nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d'uso (a verde pubblico, privato e residenziale oppure ad uso commerciale e industriale) dei siti da bonificare, nonché le CSC nelle acque sotterranee.

Si ricorda brevemente **la differenza tra CSR e CSC**, richiamando le pertinenti definizioni contenute nell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) – di cui si è già riportata la definizione – sono i limiti tabellari considerati come valori soglia, uguali su tutto il territorio nazionale, al di sotto dei quali il sito si considera “non contaminato”. Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono invece i livelli di contaminazione

delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte IV e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione. Per valutare se un sito è potenzialmente contaminato si controlla, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 240, il rispetto dei valori di CSC. Se le soglie CSC sono superate allora occorre effettuare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle CSR. Se quindi le CSR sono superate occorrerà procedere alla bonifica del sito al fine di riportarlo in una condizione che garantisca il rispetto delle CSC o dei valori di CSR (solitamente superiori a quelli di CSC) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

Quanto al **piano di caratterizzazione**, in estrema sintesi si tratta di un documento progettuale che definisce le attività di indagine, le modalità di esecuzione delle stesse e le sostanze contaminanti da ricercare, in funzione delle conoscenze storiche di un sito e delle attività/impianti potenzialmente critici presenti. Esso deve essere elaborato secondo rigide procedure e rispondere a precisi requisiti indicati nell'allegato 2 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

***L'attivazione degli interventi di bonifica e la dichiarazione di estraneità (nuovo art. 245, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006)***

Il comma 2 del nuovo articolo 245 appare innovativo rispetto al combinato disposto del comma 1 e dell'ultimo periodo del comma 2 del vigente articolo 245, in quanto prevede non solo, in modo analogo al testo vigente richiamato, la **possibilità di attivare gli interventi di bonifica del sito, ma anche di completare gli interventi eventualmente già avviati**, da parte del soggetto interessato estraneo alla potenziale contaminazione che ha la proprietà, la gestione o la disponibilità del sito stesso, in cui è stato rilevato il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento di CSC, sulla base delle procedure disciplinate dal Titolo V del Codice dell'ambiente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 253, comma 4, sul **diritto di rivalsa** nei confronti del soggetto responsabile.

Gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. (art. 253, comma 1). Il comma 4 del medesimo art. 253 prevede inoltre che il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile

dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

Il **comma 3** del nuovo articolo 245 introduce nella legislazione vigente la **dichiarazione di estraneità rispetto alla potenziale contaminazione**. In particolare la norma in esame, ferme restando le misure di prevenzione di cui all'articolo 242, prevede **una dichiarazione** da parte del **soggetto interessato proprietario o gestore o che ha la disponibilità del sito**, ai fini dell'applicazione delle procedure contenute nei successivi commi del testo in esame, **attestante la propria estraneità rispetto alla potenziale contaminazione** da rendere nelle forme delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, **e di non avere operato presso il sito a qualsiasi titolo**, anche tenuto conto dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte in soggetti che abbiano operato presso il sito.

Il **Consiglio di Stato** puntualizza che “il riferimento finale ai “collegamenti societari” e alle “cariche direttive” è troppo generico e ampio, prestandosi a coprire una molteplicità di ipotesi, anche di minima rilevanza, a meno che con esso non si intenda semplicemente affermare che ai fini della valutazione di estraneità si debbano considerare i rapporti societari, senza farne derivare automaticamente l'assenza del requisito, ma rimettendolo alla valutazione sull'intensità in concreto di tale rapporto, nel qual caso però occorrerebbe chiarire il concetto”.

*La comunicazione sull'attivazione degli interventi di bonifica e l'avvio delle procedure di bonifica (nuovo art. 245, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006)*

Il **comma 4** del nuovo art. 245 prevede l'**obbligo** di una **comunicazione** da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione, sulla **volontà di effettuare gli interventi di bonifica** di cui al comma 2, allegando la dichiarazione di estraneità cui al comma 3. Tale comunicazione deve essere trasmessa:

- alle **autorità competenti** di cui all'articolo 242, comma 1, o di cui all'articolo 252 (Comune, provincia, regione, o provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero al Ministero dell'ambiente);
- e al **responsabile della potenziale contaminazione**, qualora sia stato identificato ai sensi del comma 1 o dell'articolo 244.

La medesima comunicazione è data al proprietario del sito, qualora diverso dal soggetto estraneo alla potenziale contaminazione.

**Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione** (il testo in esame *sembrerebbe, richiamando testualmente il “comma medesimo”, indicare la dichiarazione di estraneità e non la comunicazione relativa all’avvio degli interventi, che in allegato include anche tale dichiarazione*), il **comma 5** del nuovo art. 245 **stabilisce che il soggetto** estraneo alla potenziale contaminazione di cui al comma 3 **può avviare le procedure di bonifica di cui agli articoli 242** (procedure di bonifica ordinaria), **252** (procedure per i siti di interesse nazionale) **o 252-bis** (procedure per i siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) **ovvero subentrare nella procedura di bonifica comunque avviata**, avvalendosi delle nuove previsioni, a **condizione** che:

- **l’autorità competente non abbia rappresentato motivi ostativi** all’avvio della procedura di bonifica indicata dal comma 2;

- e il **responsabile della potenziale contaminazione o il proprietario del sito**, qualora diverso dal soggetto estraneo alla potenziale contaminazione, **non abbia comunicato l’impegno a effettuare gli interventi di bonifica.**

Il **Consiglio di Stato** ritiene, in proposito, opportuno sostituire “l’espressione “può avviare” con quella “avvia” e l’espressione “subentrare” con quella “subentra” in quanto tale formulazione “lascia il dubbio che l’intervento dell’interessato costituisca una facoltà, mentre è da ritenersi che, a seguito della dichiarazione di impegno di cui al comma 4, costui abbia assunto un vero e proprio obbligo”.

Si segnala che il **punto 35** della III sezione della Tabella A indica, quale regime amministrativo applicabile in corrispondenza delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 245 del d.lgs. 152/2006, la **SCIA a efficacia differita**. Come già rilevato, le predette disposizioni fanno testualmente riferimento a una comunicazione, ma l’operatore può avviare le operazioni di bonifica o subentrare nelle procedure già avviate solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

*L’autorizzazione per il piano di indagine in una area interessata da fenomeni naturali o antropici (nuovo art. 245, comma 6, del d.lgs. 152/2006)*

Se il **sito** oggetto del procedimento è ubicato all’interno di un’**area interessata da fenomeni naturali o antropici** che hanno determinato il **superamento di CSC**, il **comma 6** del nuovo art. 245 **prevede la presentazione**, da parte del soggetto di cui al comma 3, di un **piano di indagine**, all’agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente, **per definire i valori di fondo naturale da assumere come CSC** ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lettera b).

La norma prevede inoltre che:

- l'**attivazione del suddetto piano** da parte del proponente avvenga **entro 60 giorni** dalla presentazione dello stesso piano;
- l'**attuazione del piano** avvenga con **oneri a carico del medesimo proponente** e in **contraddittorio** con l'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente.

Infine, alla agenzia competente per territorio è assegnato il **compito di definire i valori di fondo naturale** sulla base delle risultanze del piano di indagine nonché di altri dati in suo possesso relativi all'area interessata.

Il regime amministrativo della autorizzazione è indicato in corrispondenza del citato comma 6 dell'articolo 245 nella attività di cui al numero 36 della sezione III della tabella A.

*L'attivazione delle procedure di bonifica (nuovo art. 245, comma 7, del d.lgs. 152/2006)*

Ai fini dell'**attivazione delle procedure di bonifica**, ai sensi del **comma 7** del nuovo articolo 245, il **soggetto interessato ad avviare le procedure di bonifica ed estraneo** alla potenziale contaminazione del sito:

- può **suddividere il sito in lotti (non inferiori a 15.000 mq ciascuno)** (lett. a);
- può stipulare **un protocollo d'intesa** per il piano di caratterizzazione, la validazione dei dati e il progetto di bonifica (lett. b);
- presta una **garanzia finanziaria** (lett. c-d)

*Le fasi riguardanti l'attivazione del progetto di bonifica suddiviso per lotti (nuovo art. 245, comma 7, lettera a), del d.lgs. 152/2006)*

Entrando nel dettaglio, la **lettera a)** del **comma 7** individua le **seguinti fasi** sulla **attivazione delle procedure di bonifica** da parte del soggetto interessato estraneo alla potenziale contaminazione:

- il **soggetto** può chiedere la **suddivisione del sito in lotti (non inferiori a 15.000 mq ciascuno)**, presentando un documento tecnico corredato da idoneo cronoprogramma degli interventi da effettuare.

In tale caso:

- la **regione o il Ministero dell'ambiente** (autorità competenti di cui agli articoli 242 e 252), previo parere del comune e dell'agenzia per la protezione ambientale competente a livello territoriale, concede il **nulla osta alla suddivisione in lotti del sito**, riportando in apposita **planimetria catastale** i perimetri dei singoli lotti, che dovranno poi risultare da apposito frazionamento,

ai fini del rilascio dell'attestazione di non contaminazione o di certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248, comma 2.

Tale disposizione prevede che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

Se la **caratterizzazione** operata sul sito, in contraddittorio con l'agenzia per la protezione ambientale competente a livello territoriale, verifica **valori di contaminazione inferiori alle CSC**:

- la **regione o il Ministero dell'ambiente**, ove richiesto, rilascia **un attestato di non contaminazione del lotto**.

In caso contrario all'esito della **caratterizzazione e dell'analisi di rischio**:

- il **soggetto presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti**, e **presta le garanzie finanziarie** di cui all'art. 242, comma 7, con le modalità indicate alla successiva lettera c).

La **lettera a)** vieta inoltre **l'utilizzo dei lotti** che hanno **l'attestazione di non contaminazione** e di quelli con **la certificazione di avvenuta bonifica** per operazioni comunque relative alla **bonifica degli altri lotti**.

Il regime amministrativo della autorizzazione è indicato in corrispondenza del citato comma 7, lettera a), dell'articolo 245 nella attività di cui al numero 37 della sezione III della tabella A.

*La stipula del protocollo di intesa per il piano di caratterizzazione e la validazione dei dati (nuovo art. 245, comma 7, lettera b), del d.lgs. 152/2006)*

La **lettera b)** del **comma 7** consente al **soggetto di stipulare un protocollo di intesa** con l'**agenzia per la protezione ambientale** competente a livello territoriale - i cui oneri sono a carico del proponente - per la definizione dei tempi e delle modalità per lo svolgimento in contraddittorio con la suddetta agenzia del **piano di caratterizzazione** e la **validazione dei dati**.

In tal caso il **soggetto interessato** può presentare l'**analisi di rischio** e il **progetto di bonifica contestualmente** alla **relazione sugli esiti della caratterizzazione**.

Secondo il **Consiglio di Stato** "le due previsioni (contenute nelle suddette lettere a) e b)) vanno coordinate, precisando se, nell'ipotesi di suddivisione in lotti

delle aree da bonificare, il protocollo di intesa con l'agenzia per la protezione ambientale competente debba essere stipulato unitariamente, ovvero per ciascun lotto, e se, optando per questa seconda soluzione, il protocollo possa riguardare anche soltanto singoli lotti”.

*Le garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica (nuovo art. 245, comma 7, lettere c-d), del d.lgs. 152/2006)*

La **lettera c) del comma 7** introduce **due forme alternative di garanzia finanziaria**, ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006.

Tale norma stabilisce che con l'approvazione del progetto di bonifica tra l'altro viene fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

La **prima forma di garanzia finanziaria**, a favore di chi presenta il **progetto di bonifica suddiviso per lotti**, è costituita da:

- una **garanzia** di importo pari al **5% del costo complessivo stimato degli interventi**, svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica;
- e, contestualmente all'attivazione degli interventi di bonifica sui singoli lotti, da una **specifico garanzia finanziaria** di importo pari al **20% del costo stimato degli interventi** relativi al **lotto medesimo**, svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica del singolo lotto.

La **seconda forma di garanzia finanziaria, alternativa** alla prima, a favore di chi non presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti, prevede:

- una **garanzia finanziaria di importo pari al 20% del costo complessivo stimato degli interventi** previsti nell'intero progetto di **bonifica**, progressivamente svincolata, su domanda del soggetto, per i lotti per i quali è sopravvenuta la certificazione di avvenuta bonifica, sulla base di un piano di svincolo già contenuto nel progetto stesso.

In entrambi i due casi, resta fermo comunque, ai sensi di quanto disposto dalla **lettera c)**, l'obbligo per l'entità delle **garanzie finanziarie** di assicurare la **copertura totale dei costi di smantellamento degli impianti, installazioni e strutture** relative alla **bonifica del lotto**.

Da ultimo, la **lettera d) del comma 7** prevede una **riduzione** delle suddette **garanzie finanziarie** per un importo pari al **30%**, qualora il **progetto di bonifica tratti almeno il 60% del volume della matrice contaminata**, con interventi *in-situ* definiti nell'**allegato 3** al titolo V, della Parte IV del cd. Codice dell'ambiente, cioè **effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo**.

Il richiamato **Allegato 3** detta i **criteri generali** per la selezione e l'esecuzione degli **interventi di bonifica e ripristino ambientale**, di **messa in sicurezza** (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle **migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili**. In particolare, gli **interventi di bonifica e di messa in sicurezza** devono essere condotti secondo specifici **criteri tecnici generali** tra i quali è previsto: "privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, **trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato**, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato" e "per la messa in sicurezza, privilegiare gli interventi che permettano il **trattamento in situ** ed il riutilizzo industriale dei terreni, dei materiali di risulta e delle acque estratte dal sottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume di rifiuti prodotti e della loro pericolosità".

Nell'Allegato 3, il sistema di classificazione generalmente adottato per individuare la tipologia di intervento definisce tra l'altro gli **interventi in-situ** quelli **effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo**.

***Gli interventi di bonifica delle acque di falda (nuovo art. 245, comma 8, del d.lgs. 152/2006)***

Il **comma 8** del nuovo articolo 245 introduce nella legislazione vigente uno specifico **obbligo** per gli **interventi di bonifica delle acque di falda**.

Tali interventi devono garantire il rispetto al **punto di conformità** dei valori di CSC, come definiti dall'articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 (vedi *supra*), ovvero dei **valori previsti**, per il medesimo parametro, dalla **normativa sulla qualità delle acque potabili**, qualora superiori ai valori delle CSC.

L'art. 54 del d.lgs. 152/2006, alla lettera p), definisce la **falda acquifera** come "uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee". In tale ambito, l'**allegato 1 al titolo V della parte quarta del citato decreto legislativo** definisce i criteri minimi da applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che verrà utilizzata per il calcolo delle CSR, cioè per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realtà del sito, che rispettino i criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio assunti nei punti di conformità prescelti. Per le **acque sotterranee**, il **punto di**

**conformità** rappresenta il **punto a valle idrogeologico della sorgente** al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del cd. Codice dell'ambiente (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

L'**Allegato 5** al Titolo V della parte quarta del predetto decreto riporta in particolare nella **Tabella 2 del medesimo allegato 5 i valori limite delle sostanze** valutate per la **concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee**

La direttiva 98/83/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 31, stabilisce le caratteristiche di qualità essenziali per tutte le acque, trattate o non trattate, destinate a uso potabile o per la preparazione di cibi in ambito domestico e di tutte le acque utilizzate in imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano. Il decreto ha introdotto alcuni aspetti di sostanziale innovazione nel quadro della protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque fissando, come criterio base per il controllo, l'osservanza di una serie di parametri di rilevanza sanitaria (allegato I parte A e B) e di altri parametri "indicatori" di variazioni anomale della qualità dell'acqua (allegato I parte C).

I valori di riferimento individuati sono fondati sugli orientamenti stabiliti dall'organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) attraverso i valori guida contenuti nel WHO [Guidelines for drinking-water quality](#) (2011).

Si ricorda che, attualmente, a livello europeo il criterio principale con cui viene definito un limite nelle acque sotterranee, in particolare per le sostanze organiche, è la valutazione del rischio sanitario che presiede alla definizione dei valori di parametro per le acque destinate al consumo umano; nel recente documento della Commissione europea "[Relazione della commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2006/118/CE sulla definizione di valori soglia per le acque sotterranee](#)" emerge infatti che la maggior parte degli Stati Membri utilizza questo criterio.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Portaleacque del Ministero della salute, e più precisamente alla [sezione Acque potabili](#), nella quale sono contenute, oltre ai riferimenti normativi, anche informazioni puntuali sulle norme tecniche in materia ([Linee guida DM 25](#); [Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano ai sensi del DL.vo 31/2001. Metodi chimici](#); [Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano ai sensi del DL.vo 31/2001. Metodi microbiologici](#); [Cianobatteri in acque destinate al consumo umano - Linee guida per la gestione del rischio](#)).

*Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'agenzia di protezione ambientale competente territorialmente (nuovo art. 245, comma 9, del d.lgs. 152/2006)*

Il **comma 9** del nuovo articolo 245 disciplina i **compensi economici per le attività** svolte dalle agenzie per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.

Gli **oneri economici**, derivanti dalle attività svolte dall'ARPA competente per territorio ai sensi dei commi 6 e 7, riguardanti cioè il **piano di indagine** per definire i valori di fondo naturale da assumere come CSC e le **nuove procedure di bonifica** del sito, **sono a carico del proponente**.

La **determinazione** di tali **oneri economici** viene effettuata sulla base del **tariffario nazionale** approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del ministero dell'ambiente n. 161 del 10 agosto 2012 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*).

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede in particolare l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'ambiente per l'adozione di un tariffario nazionale delle attività svolte in tale ambito dalle ARPA/APPAs, predisposto da ISPRA. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle suddette agenzie territorialmente competenti.

Si ricorda che è in attesa di pubblicazione in G.U. il nuovo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo (Atto Governo n. 279) che all'art. 19 ripropone l'analogo contenuto nell'articolo 4, comma 3 del D.M. 161/2012.

I **proventi derivanti dalle tariffe** corrisposte per le prestazioni rese all'agenzia di protezione ambientale competente per territorio sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura dei suddetti oneri.

#### *Applicazione delle nuove procedure di bonifica (art. 4, comma 2)*

Il **comma 2** dell'**articolo 4** in esame prevede l'**applicazione** delle **procedure** dettate dal nuovo art. 245, anche ai **procedimenti** e agli **interventi di bonifica non conclusi** alla data del provvedimento in esame *che andrebbe specificata e che andrebbe riferita alla sua entrata in vigore*, su richiesta del soggetto interessato estraneo alla potenziale contaminazione.

La norma in esame prevede una **eccezione**, sull'applicabilità delle disposizioni del nuovo art. 245, valida per i **provvedimenti** relativi ad

**interventi completamente realizzati** e a cui non sia stata rilasciata la certificazione, di cui all'articolo 248, comma 2, del d.lgs. 152/2006, che accerta il completamento e la conformità degli interventi medesimi ai progetti approvati. Tale certificazione, prodotta sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, è necessaria, come prevede il comma 3 dell'art. 248 citato, per lo svincolo delle garanzie previste dal comma 7 dell'articolo 247 del citato decreto legislativo.

#### **La procedura ordinaria per la bonifica dei siti contaminati**

L'art. 242 del d.lgs. 152/2006 disciplina le **diverse fasi temporali e amministrative** riguardanti la procedura di **bonifica dei siti contaminati** disposta a carico del responsabile dell'inquinamento.

Nello specifico, il comma 3, accertato l'avvenuto superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), trascorsi **60 giorni** dalla **comunicazione** del responsabile del suddetto **superamento** delle soglie CSC al comune e alle province competenti per territorio, prevede una **autorizzazione** della **regione del piano di caratterizzazione** presentato dal responsabile.

Il comma 4 prevede, al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), sulla base degli esiti della caratterizzazione, l'avvio della **procedura di analisi del rischio** sito-specifica.

**Decorsi 6 mesi** dall'**approvazione** del **piano di caratterizzazione**, si presentano, i **risultati dell'analisi di rischio**, che sono **approvati 60 giorni** dopo la loro presentazione dalla conferenza dei servizi convocata dalla regione.

Superata la soglia prevista dei valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il comma 7 prevede, **6 mesi** dopo l'**approvazione** del **documento di analisi di rischio**, la presentazione alla regione del **progetto di bonifica** del sito da parte del responsabile, che viene **approvato dalla regione** - acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile - **entro 60 giorni dal suo ricevimento**, termine che può essere sospeso una sola volta, per cui, in questa ipotesi, il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato.

L'art. 252 del D.lgs. n. 152 del 2006 disciplina l'individuazione dei **siti inquinati di interesse nazionale (SIN)**, per i quali la procedura di bonifica adottata è quella ordinaria, come prevede l'art. 242 del D.lgs. 152 del 2006, con la competenza in capo al Ministero dell'ambiente.

#### **La procedura semplificata per la bonifica dei siti contaminati**

L'**articolo 242-bis**, introdotto dall'art. 13, commi 1-3, del D.L. 91 del 2014 (c.d. decreto competitività), disciplina una nuova **procedura semplificata**, per le **operazioni di bonifica del suolo** che l'operatore interessato effettua, a proprie spese, per la riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione.

**Tale disciplina, che è alternativa alla procedura ordinaria** (disciplinata dall'art. 242) ed è applicabile anche ai siti di interesse nazionale (la cui procedura ordinaria è disciplinata dall'art. 252), è stata successivamente modificata dall'art. 34, comma 10-bis, lettere a) e b), del D.L. n. 133 del 2014 (c.d. decreto sblocca Italia).

Nell'ambito di tale procedura semplificata, **l'operatore può presentare** all'amministrazione competente (regionale, di cui all'articolo 242, o statale, di cui all'articolo 252) uno **specifico progetto**, completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.

La **caratterizzazione** e il relativo **progetto di bonifica** non sono sottoposti alle procedure di approvazione previste dagli articoli 242 (procedura ordinaria svolta dalle regioni) e 252 (procedura ordinaria per i siti di interesse nazionale, svolta dal Ministero dell'Ambiente), bensì **al controllo ex post**, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 242-bis, per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) nei suoli per specifica destinazione d'uso (comma 1).

L'operatore deve presentare un **programma di interventi** alla **amministrazione competente**, che ha **120 giorni** di tempo per **approvarlo e autorizzarlo**.

Una volta autorizzato, **l'operatore ha 30 giorni di tempo per avviare i lavori**, che **devono concludersi entro 18 mesi** (o 24 mesi, nel caso di proroga) (comma 2).

Per i siti con estensione superiore a 15.000 metri quadrati, i progetti di bonifica possono essere attuati in non più di tre fasi. Per i siti superiori a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente (comma 1-bis).

**Ultimati gli interventi di bonifica, l'operatore presenta il piano di caratterizzazione all'autorità competente** al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso, che lo approva nei successivi 45 giorni (comma 3).

La validazione dei risultati del piano di caratterizzazione del sito è effettuata da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente, con costi a carico dell'operatore, e costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo (comma 4).

Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'ARPA territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e all'operatore, che deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 (comma 4).

**La procedura per la riconversione industriale di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico**

**L'articolo 252-bis**, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 145/2013 (cd. "D.L. Destinazione Italia"), disciplina la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, al fine di consentire la stipula di **accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica**, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei SIN, individuati entro il 30 aprile 2007.

## **Tabella A**

### *(Sezione III Ambiente)*

La **sezione III “Ambiente”** risulta articolata in **10 sottosezioni**: AIA (autorizzazione integrata ambientale), VIA (valutazione di impatto ambientale), AUA (autorizzazione unica ambientale), emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe, altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, bonifiche.

In tale ambito, il regime amministrativo prevalente risulta quello dell'autorizzazione. I riferimenti normativi richiamati sono riconducibili in gran parte al D.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente) e al d.P.R. n. 59 del 2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale).

Ai fini della disamina di alcune voci della tabella, merita inoltre richiamare il contenuto del comma 5 dell'articolo 2 dello schema in base al quale, per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l'attività può essere svolta dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione.

Si riportano di seguito alcune considerazioni, che evidenziano profili di non piena rispondenza tra quanto indicato nella tabella e i richiami ai riferimenti normativi.

#### ***Sottosezione 1.1 Autorizzazione integrata ambientale AIA***

Il **numero 1** riguarda l'installazione o la modifica sostanziale di impianti che svolgono le attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, che include i progetti sottoposti ad AIA.

*Al riguardo, si segnala che nella colonna dei riferimenti normativi viene richiamato il Titolo III della parte II, che contiene le disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), mentre la disciplina riguardante l'AIA è contenuta nel vigente Titolo III-bis della parte II del D.lgs. 152/2006.*

Il **numero 2** riguarda la modifica non sostanziale di impianti già in possesso di AIA per i quali nella Tabella il regime amministrativo indicato è l'autorizzazione/silenzio assenso.

*Si consideri, in proposito, che, in base alla normativa vigente, la procedura si attiva con una comunicazione del gestore all'autorità competente, che viene valutata da parte della medesima autorità.*

Nello specifico, l'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.lgs. 152/2006 stabilisce, infatti, che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali,

ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo 29-*nonies*. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

### ***Sottosezione 1.2 Valutazione di impatto ambientale (VIA)***

Il **numero 4** elenca le tipologie di progetti per i quali è richiesta la VIA.

*Si segnala, in proposito, che il riferimento normativo indicato in tabella A è il d.lgs. 152/2006, parte seconda, Titolo III-bis, che attualmente contiene le disposizioni relative alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA), mentre è nel vigente Titolo III della parte seconda di tale decreto che sono contenuti gli articoli concernenti la procedura di VIA.*

### ***Sottosezione 1.3 Autorizzazione unica ambientale (AUA)***

Al **numero 5** della sottosezione 1.3. è esplicitato l'ambito di applicazione dell'AUA in quanto vengono riportati i casi in cui i gestori degli impianti non soggetti ad AIA presentano domanda di AUA.

*Al riguardo, si osserva che il riferimento normativo indicato è l'articolo 4 del D.P.R. 59/2013, che disciplina la procedura per il rilascio dell'AUA, e non l'articolo 3 vigente in cui sono riportate le attività richiamate nella Tabella A.*

Il **numero 7** evidenzia il regime amministrativo applicabile nel caso di "modifica non sostanziale di impianti soggetti ad AUA" indicando l'autorizzazione/silenzio assenso.

*Si consideri, in proposito, che, in base alla normativa vigente, la procedura si attiva con una comunicazione del gestore all'autorità competente, che viene valutata da parte della medesima autorità.*

Si fa presente, infatti, che il riferimento normativo vigente indicato nella tabella A, ossia l'articolo 6 del D.P.R. 59/2013, prevede - al comma 1 - che il gestore, che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Merita, inoltre, sottolineare in tale ambito quanto disposto dal comma 4 del medesimo citato art. 6, ai sensi del quale le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

#### ***Sottosezione 1.4. Emissioni in atmosfera***

Il **numero 10** indica il regime amministrativo applicabile nel caso di modifica non sostanziale dello stabilimento come autorizzazione/silenzio assenso.

*Si consideri, in proposito, che, in base alla normativa vigente, la procedura si attiva con una comunicazione del gestore all'autorità competente, che viene valutata da parte della medesima autorità.*

Infatti il comma 8 dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, richiamato in Tabella A, dispone che il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di autorizzazione. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.

Il **numero 11** riguarda gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006. *Al riguardo, andrebbe valutato se integrare il riferimento normativo citato, ossia l'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, indicando anche il comma 3 del medesimo articolo, in cui è disciplinata l'autorizzazione generale parzialmente richiamata nella colonna riguardante la concentrazione dei regimi amministrativi.*

Inoltre, con riferimento a quanto disposto dal richiamato D.P.R. 59/2013 art. 7, rileva il fatto che, nel caso in cui le autorità preposte (regioni o province autonome) non abbiano adottato le autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, i **gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP** a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali previste nell'Allegato I del medesimo D.P.R. 59/2013.

#### ***Sottosezione 1.7 Scarichi idrici***

Il **numero 22** riguarda il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

*Andrebbe valutato se integrare il riferimento normativo al D.lgs. 152/2006 indicando specificatamente l'art. 124, comma 8, che disciplina le modalità di rinnovo della predetta autorizzazione.*

#### ***Sottosezione 1.10 Bonifiche***

Il **numero 33** elenca in sintesi gli interventi e le attività in siti oggetto di bonifica prevedendo in corrispondenza di tali interventi il regime dell'autorizzazione. Nella normativa richiamata, in cui sono elencate talune disposizioni del cd. Codice dell'ambiente concernenti le procedure relative

alla bonifica dei siti inquinati, è richiamato anche l'art. 34, comma 7, del D.L. 133/2014, che non indica esplicitamente alcun regime amministrativo.

*Relativamente a tale disposizione, sotto il profilo della formulazione del testo, andrebbe valutata l'opportunità di indicare come riferimento normativo anche il D.L. 133/2014 citato oltre che la relativa legge di conversione.*

## **Articolo 5** *(Semplificazione in materia di commercio)*

L'**articolo 5** contiene **semplificazioni** in materia di **commercio**.

Il **comma 1** dell'articolo, alle lettere *a)* e *b)*, interviene sulla disciplina relativa al settore contenuta nel D.Lgs. n. 114/1998, e nello specifico sull'articolo 26, comma 5, **sopprimendo l'obbligo di comunicazione** al comune competente per territorio della **cessazione** delle seguenti attività:

- **esercizi di vicinato** (disciplinati all'articolo 7 dello stesso D.Lgs. n. 114)
- **medie strutture di vendita** (disciplinate all'articolo 8 del D.Lgs.)
- **grandi strutture di vendita** (disciplinate all'articolo 9 del D.Lgs.).

Secondo il [Consiglio di Stato](#), il principio di proporzionalità suggerirebbe di mantenere l'onere della comunicazione a salvaguardia dell'attività di controllo e programmazione del Comune.

La novella a tal fine interviene sopprimendo nel vigente primo periodo del comma 5 dell'articolo 26 il richiamo agli articoli 7, 8 e 9, rispettivamente concernenti gli esercizi di vicinato e le medie e le grandi strutture di vendita.

Rimangono invece assoggettate a comunicazione al comune competente il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte (subingresso).

L'obbligo della comunicazione nel caso di subingresso opera per tutte le attività commerciali (come, ad esempio, per il subingresso nell'attività di commercio su area pubblica su posteggio e in forma itinerante non alimentare, punto 2.1, nn. 35 e 37, della Tabella allegata allo schema che richiama l'articolo 26, comma 5 e l'articolo 30, comma 1<sup>7</sup> del D.Lgs. n. 114/1998).

*Si osserva che sarebbe opportuno, con l'intervento novellatore di cui al comma 1, sopprimere nell'articolo 26, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998 il richiamo al comma 1 dell'articolo 7 del medesimo D.Lgs, in quanto abrogato.*

---

<sup>7</sup> L'articolo 30, comma 1 citato dispone che i soggetti che esercitano il **commercio sulle aree pubbliche** sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.

Il **comma 2** interviene sul D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva *Bolkenstein*) ed in particolare sull'articolo 64, concernente l'attività commerciale di **somministrazione di alimenti e bevande**, comprese quelle **alcoliche** di qualsiasi gradazione.

In particolare, la novella **estende la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) anche all'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi** commerciali insistenti **in zone del comune soggette a tutela**.

La disciplina attualmente vigente contenuta nell'articolo 64 del D.Lgs. n. 59/2010 richiede invece, in tali casi, l'autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

In tutti gli altri casi, e dunque: nel caso apertura o trasferimento di sede di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande in zone non sottoposte a tutela, ovvero nel caso di trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi, siano essi in zone sottoposte a tutela o non, la disciplina vigente già prevede la SCIA<sup>8</sup>.

Si segnala che, in ragione della legislazione già vigente, contenuta nel sopra commentato articolo 64 il **Consiglio di Stato** (Sez. V), con **sentenza 22 ottobre 2015** è intervenuto sulla legittimità o meno, alla stregua del principio comunitario della liberalizzazione delle attività economiche, di un **provvedimento di Roma Capitale che ha negato il rilascio di una licenza** per un bar nel centro storico, per conservare il tessuto urbano caratterizzato dalle sue attività tradizionali, confermando la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II ter, n. 6122 del 2014, e la **legittimità**:

- della delibera del Consiglio comunale di Roma Capitale n. 36/2006, la quale, al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali del centro storico dal rischio di degrado e snaturamento, ha previsto delle limitazioni al rilascio delle licenze commerciali.

- del provvedimento che, facendo riferimento a detta delibera, ha rigettato la richiesta di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in locali siti nel centro storico di Roma, anche se non espressamente nelle vie indicate dalla citata delibera n. 36.

Tuttavia, con riferimento **alle zone comunali soggette a tutela**, lo schema di D.Lgs. all'articolo 1, comma 3, prevede comunque una norma a

---

<sup>8</sup> Inoltre, il **comma 3 dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 59/2010**, per ciò che concerne la somministrazione di alimenti e bevande, dispone che i comuni – al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore e limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela - adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, potendo prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, **divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture** limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

tutela dell'ambiente, del patrimonio storico artistico e paesaggistico, di portata piuttosto ampia.

In particolare, consente al comune, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente, di **adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore** archeologico, storico, artistico e paesaggistico **in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al decreto** in commento, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, **in quanto non compatibile** con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Quanto sopra viene disposto **per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.Lgs. n. 42/2004), il quale già **prevede – per il solo commercio - che i comuni, sentito il soprintendente, individuino le aree** pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a **condizioni particolari l'esercizio dell'attività** (comma 1).

Per le osservazioni sull'articolo 1, comma 3, si rinvia alla relativa *scheda di lettura*.

Infine, il **comma 3** dell'articolo 5 **abroga** l'articolo 126 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) il quale contiene il **divieto di esercitare il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva** all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Con riferimento al complesso del dispositivo dell'articolo, il Consiglio di Stato, nel citato parere, rileva che le novelle da esso apportate trovano trasposizione nella Tabella A allegata allo schema; purtuttavia, l'intervento in questa materia appare piuttosto limitato, essendovi margini ulteriori di semplificazione per il settore del commercio. Ciò nondimeno, “appare ragionevole che l'applicabilità della SCIA resti esclusa per taluni procedimenti per i quali siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale, come l'esercizio dell'attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”.



**Tabella A**  
*(Sezione I- Attività commerciali e assimilabili)*

La **Sezione I** - dedicata alle “**Attività commerciali e assimilabili**” - è articolata in **14 sottosezioni** che **al loro interno** contengono **più settori** (ad esempio: commercio all’ingrosso alimentare e commercio all’ingrosso non alimentare; ovvero, media struttura di vendita non alimentare e media struttura di vendita non alimentare).

Dunque, il **criterio seguito** nella ripartizione tabellare delle attività di commercio è **sia quello della tipologia** delle attività svolte, **sia della struttura/spazio** in cui esse vengono svolte.

La **ripartizione** adottata **riflette** nella sostanza (cfr. *infra*) **la disciplina normativa di settore, richiamata** nella stessa tabella (quarta colonna), la quale è prevalentemente contenuta nel D.Lgs. n. 114/1998 e nel D.Lgs. n. 59/2010 (di recepimento della “Direttiva Servizi” cd. *Bolkenstein* 2006/123/CE).

Con riferimento a tale aspetto, il [Consiglio di Stato](#) rileva che l’elencazione e la relativa articolazione merceologica si fondano su una visione risalente. Le significative novità nel frattempo intervenute in conseguenza dell’innovazione tecnologica non sarebbero considerate e andrebbe quantomeno operato un richiamo alla normativa sul **commercio elettronico** (D. Lgs. n. 70/2003) per le parti di interesse.

Si osserva a questo riguardo che la Tabella fornisce indicazione della procedura applicabile all’attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione, al punto 1.12.4, n. 30. Tale punto richiama esclusivamente il D.Lgs. n. 114/1998, articolo 18 e il D.Lgs. n. 59/2010, articolo 68, comma 1, che fa riferimento all’avvio dell’attività di vendita “con altri sistemi di comunicazione”, ma non richiama esplicitamente il commercio elettronico. Il MISE è peraltro intervenuto con [Risoluzione n. 204137](#) del 18 novembre 2014 riconducendo l’E-Commerce al citato articolo 68, comma 1.

*Si valuti, comunque, l’opportunità di integrare con un richiamo al D.Lgs. n. 70/2003 la colonna relativa ai riferimenti normativi concernenti il punto 1.12.4, n. 30, avvio dell’attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione.*

Un ulteriore aspetto su cui si è soffermato il Consiglio di Stato è il **problema delle attività nuove ad oggi non ancora disciplinate**.

In questi termini, giova richiamare il riferimento alle **attività libere** operato dal **comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 126/2016**. Tale comma - allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e allo scopo di salvaguardare la libertà di iniziativa economica - dispone che le attività private non espressamente individuate o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere. Questa norma di chiusura deve riferirsi - secondo il Consiglio di Stato - allo schema in esame, ma non anche ai settori rimasti totalmente al di fuori dell'opera di riordino.

Lo schema in commento reca invero un'**ulteriore norma di chiusura** prevedendo all'**articolo 2, comma 2**, che le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale. La formulazione di tale norma suscita però taluni rilievi per i quali si rimanda alla scheda di lettura articolo 2, comma 2.

Per ciascuna **attività** sottostante alla tipologia/struttura commerciale indicata (**prima colonna** della Tabella) la Tabella indica il relativo **regime amministrativo (seconda colonna)** riferito alle distinte necessità (apertura, trasferimento, ampliamento, subingresso).

Come rilevato dal Consiglio di Stato, **prevale in generale il regime della SCIA, ma l'autorizzazione ricopre uno spazio consistente**, in particolare per le medie e grandi strutture di vendita, per il commercio su area pubblica, per l'attività di spettacolo e di intrattenimento, per l'esercizio di sale giochi, per l'attività di stampa.

La Tabella dà conto (**terza colonna**) della **concentrazione dei regimi amministrativi** prevista dall'articolo 19-*bis* della legge n. 241/1990, come introdotto dal D.Lgs. n. 126/2016.

Rinviando più diffusamente - per un commento all'intero articolo 19-*bis* - alla Scheda "Decreto legislativo n. 126 del 2016, cd. SCIA1", si ricorda in questa sede che il **comma 2 dell'articolo 19-*bis* della legge n. 241/1990** dispone che "se per lo svolgimento di un'**attività soggetta a SCIA** sono **necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche**, l'interessato presenta un'**unica SCIA** al SUAP. L'amministrazione ricevente la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione - almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-*bis* - di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Lo schema di D.Lgs. in esame, all'articolo 2, comma 4 dispone che - ove la Tabella reca la dicitura "**SCIA UNICA**" - trova applicazione l'**articolo 19-*bis*, comma 2** della citata legge n. 241.

Il Consiglio di Stato, purtuttavia, ha rilevato che **laddove in Tabella** è indicata la concentrazione dei regimi amministrativi, sotto la **dicitura "SCIA Unica"** l'**amministrazione dovrà comunque verificare** che si tratti di un caso di cui al

**comma 2 dell'articolo 19-bis** del legge n. 241/1990 e non già di cui al **comma 3** del medesimo **articolo 19-bis**.

Infatti, nei casi in cui siano necessari atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici o amministrazioni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19-bis siamo infatti di fronte ad un meccanismo procedimentale che non è la "diretta abilitazione legale all'immediato esercizio di attività affrancate dal regime autorizzatorio" (SCIA UNICA comma 2 dell'articolo 19-bis) bensì ad un meccanismo procedimentale diverso che sfocia nella Conferenza di servizi.

La Tabella fa genericamente riferimento all'articolo 19-bis della legge n. 241/1990 e mai menzione del comma 3 dell'articolo 19-bis.

Venendo all'**analisi delle voci contenute nella Tabella**, essa - **per la parte più ampia dei casi** – richiama (**quarta colonna**) la **normativa già vigente, nazionale e regionale** (si veda, ad esempio, il punto 14, n. 79).

In proposito si osserva che la tabella interviene su materia di competenza regionale, come quella sulle **strutture ricettive** (turismo), **Punto 4, n. 49**, disponendo che ad esse si applica la SCIA senza richiamare la normativa regionale.

*Si valuti l'opportunità di integrare il punto 4, n. 49 richiamando la normativa regionale.*

**In alcuni casi**, la **normativa** è quella **come interpretata** da successive circolari del MISE. Si porta dunque **a rango normativo primario** una **"prassi interpretativa" della normativa vigente**.

Inoltre, al **punto 1.10**, il **numero 20** indica il regime per la vendita al minuto di prodotti agricoli, zootecnici, mangimi, prodotti di origine animale e chimico industriale destinati all'alimentazione animale. La **legge n. 281/1963**, all'articolo 5, richiamata in Tabella, dispone che chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione. Alla luce dei successivi interventi legislativi, ed in particolare alla luce dell'impianto complessivo della Direttiva Servizi, **il MISE**, con **circolari interpretative**, del [2011](#) e del [2012](#), ha ritenuto che "nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria". Dunque, opera la disciplina degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita in genere.

**In altri casi**, la **Tabella** **sostituisce l'autorizzazione** all'esercizio dell'attività prevista dal TULPS **con la Scia unica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2** dello schema di decreto in esame.

Si osserva al riguardo che il richiamato articolo 6, comma 2 trova la sua “ratio” nel fatto che già esistono **“prassi interpretative” della normativa vigente** da parte del **Ministero dell’Interno**.

A conferma di quanto sopra, si richiama **il punto 3 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, n. 42** la cui apertura trasferimento e subingresso, ovunque essi si trovino, è soggetta (con la novella introdotta dall’articolo 5 dello schema in esame) a SCIA.

Il TULPS (articolo 86) – richiamato nella quarta colonna della Tabella - prevede però la concessione della licenza. La Tabella, nella terza colonna, dispone che **“la Scia UNICA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui al TULPS”**.

In questo caso, la Tabella, “presuppone” per così dire, la **Circolare del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2013**.

Analoghi al caso di cui sopra è peraltro il **Punto 3.1, n. 44** (avvio ampliamento subingresso e ampliamento di superficie dell’attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e stazioni ferroviarie), **n. 45** (avvio e subingresso nell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti con finalità assistenziali e **n. 46** (avvio e subingresso di somministrazione nell’attività di somministrazione nelle scuole e 48 nei mezzi di trasporto pubblico).

Dunque, la normativa, richiamata nella quarta colonna, **assorbe anche le novelle introdotte dagli articoli 5 e 6 dello schema** in esame.

Con riferimento alle **single voci** contenute nella Tabella, Sezione I relativa al Commercio, si avanzano i seguenti singoli rilievi, taluni dei quali connessi con le osservazioni sopra esposte.

*Al punto 1.10, casistiche relative alla vendita di specifici prodotti, si segnala che per ciascuna delle attività inserite nei numeri da 15 a 23, per maggiore completezza, andrebbe esplicitato, nella colonna riferimenti normativi, il richiamo agli articoli 7 e 8 e 9 del D.L.gs. n. 114/1998, che rispettivamente riguardano gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita.*

*Al Punto 4, n.51 somministrazione di cibi e bevande in strutture ricettive, si segnala che sarebbe opportuno citare anche l’articolo 64, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010.*

*Al Punto 6.1 Esercizio di sale giochi, al n. 57 e n. 58, potrebbe essere opportuno espungere nella prima colonna dedicata alla descrizione dell’attività o locale il richiamo alla “SCIA prevenzione incendi” e lasciare il solo riferimento ai “locali cin capienza superiore a 100 persone, ovvero*

*con superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati”. Il richiamo alla “SCIA prevenzione incendi deve essere mantenuto solo nella seconda colonna relativa al regime amministrativo.*

**Al punto 9. Officine di autoriparazione, n. 64** *si segnala che il D.P.R. n. 387/1994, richiamato nei riferimenti normativi è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.*

**Al punto 11. Panifici, n. 68 autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di consumo di farina superiore a 1500/Kg/g** *laddove si richiama il D.Lgs. n. 152/2006, allegato IV alla Parte V, parte 2, potrebbe essere opportuno indicare che si tratta della lettera h).*

**Al punto 12. Tintolavanderie** *laddove si fa riferimento all'utilizzo di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido liquido o gassoso, sarebbe opportuno citare la SCIA UNICA, posto che la SCIA per l'esercizio dell'attività contiene anche la SCIA prevenzione incendi.*

*Inoltre, per gli scarichi di acque reflue connessi all'esercizio dell'attività, essendo per essi necessaria l'autorizzazione, si valuti la riconducibilità delle fattispecie all'articolo 19 bis, comma 3 della legge n. 241/1990, come introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 126/2016.*

*Infine, laddove si richiama il D.Lgs. n. 152/2006, allegato IV alla Parte V, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, parte 2, potrebbe essere opportuno indicare la lettera mm).*

**Al Punto 13. attività tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa** *si richiama l'articolo 111 del TULPS, che richiedeva l'autorizzazione comunale, che è stato abrogato dal D.Lgs. n. 114/1998.*

*Sarebbe opportuno, pertanto, modificare la colonna relativa ai riferimenti normativi.*

*Inoltre, laddove si fa riferimento alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia e si richiama il D.Lgs. n. 152/2006, potrebbe essere opportuno richiamare specificamente la lettera b).*

*Nel caso di più autorizzazioni, nella colonna concentrazione regimi amministrativi, si valuti la riconducibilità delle fattispecie all'articolo 19 bis, comma 3 della legge n. 241/1990, come introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 126/2016.*

**Al punto 14. Altre attività. n. 74 Scuole nautiche** *Si prevede la SCIA richiamandosi l'articolo 123 del D.Lgs. n. 285/1992 invece dedicato alle autoscuole.*

*Si cita inoltre correttamente l'articolo 42 del D.M. 146/2008, il quale invece dispone che le scuole nautiche sono soggette ad **autorizzazione** e*

vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.

*Sarebbe opportuno chiarire, in questo caso, se la Tabella ha portata innovativa rispetto alla disciplina vigente di cui al D.M. citato.*

Si formula infine una notazione di ordine generale per le **attività commerciali concernenti prodotti alimentari**: nella Tabella sono richiamate una sola volta – al Punto 2.4, n. 39 “Commercio su area pubblica su posteggio-Subingresso” - le linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari pubblicate in G.U. 26 maggio 2010. *Sarebbe pertanto opportuno o citare le linee guida in tutti i casi in cui è necessaria la notifica sanitaria, o sopprimere il richiamo ad esse nel citato Punto 2.4, n. 39.*

## **Articolo 6** *(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza)*

L'**articolo 6** introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza.

Con il comma 1 viene modificato il regime amministrativo necessario per la costruzione di **impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche**, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza, che ai sensi del vigente art. 110 del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940) richiede la licenza della autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 57 del TULPS (R.D. n. 773/1931).

Il citato articolo 110 viene interamente novellato dal comma 1 dell'articolo in esame per **sostituire alla licenza una comunicazione** da trasmettere al comune, corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Inoltre, viene abrogato il secondo comma 2 dell'art. 110 in base al quale la licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.

Di carattere più generale è la novità introdotta con il **comma 2** dell'articolo 6, il quale stabilisce che **per le attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza per le quali la tabella prevede il regime della SCIA**, questa svolge **anche la funzione dell'autorizzazione**.

In altri termini, per i casi individuati nella tabella, la SCIA è funzionale a consentire l'immediata intrapresa dell'attività economica ma al tempo stesso vale come autorizzazione di pubblica sicurezza.

Ai sensi dell'**articolo 14 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**, adottato con regio decreto n. 773/1931 sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e simili atti di polizia. Il successivo **articolo 16**, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Le attività soggette a licenza di pubblica sicurezza sono numerose. In particolare, esse sono necessarie per l'esercizio delle attività commerciali di: spettacoli e trattenimenti pubblici; attività alberghiere ed extralberghiere; noleggi senza conducenti e rimesse pubbliche; agenzie affari; agenzie viaggio;

installazione, produzione, importazione e distribuzione gestione giochi; sale gioco; agibilità cinema e teatri; manifestazioni di sorte locale; mestiere di fochino; istruttori di tiro; strumenti da punta e da taglio.

La relazione di accompagnamento chiarisce che la disposizione è volta a risolvere una questione risalente, consistente nel mantenimento, almeno sotto il profilo formale, di un duplice regime per determinate attività commerciali che, pur essendo state “liberalizzate” a seguito della introduzione della SCIA, continuano ad essere assoggettate alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per le finalità relative. La stessa relazione evidenzia che tale doppio regime resiste sotto il profilo formale ed è sostanzialmente superato nelle “prassi interpretative” della normativa vigente.

Con la disposizione introdotta si chiarisce che per le attività individuate nella tabella non esiste il doppio regime, bensì basta la segnalazione ad esplicitare anche gli effetti dell’autorizzazione di polizia.

La relazione richiama anche l’applicabilità dell’articolo 16 TULPS (si v. *supra*) in quanto si mantiene la possibilità per le autorità di polizia di controllare luoghi potenzialmente attrattivi di pluralità di utenti, senza che a ciò necessariamente corrisponda il possesso di un’autorizzazione formale.



## **Gruppo Operativo “Beni Culturali”**

*Referente per CNAPPC: Arch.Diego Zoppi*

*Referente per U.d.P.: Arch.Sergio Togni*

### **Il progetto della “ricostruzione”**

#### **Appunti di indirizzo**

Roma, 21 settembre 2016

#### *Introduzione*

- E' indispensabile la promozione di un diverso approccio culturale alla base del progetto di ricostruzione.
- Con la perdita del tessuto storico urbano è andata perduta la condizione per cui le popolazioni locali potevano riconoscersi in una comunità: è andato perduto un sentimento di appartenenza.
- Il paesaggio è frutto di stratificazioni storiche naturali e costruite, deve essere considerato quindi nella sua unitarietà.

#### *Obiettivi*

- Ricostruire unitariamente l'identità del luogo come contesto sia naturale che edificato.
- Abbandonare l'idea delle new towns, a favore di un progetto di ricostruzione che rispetti l'identità persa nel rispetto della tradizione.
- Promuovere la cultura della conservazione preventiva come recita il Codice dei BBCC.

#### *Metodologia d'intervento*

- Basare le politiche di intervento su una visione organica del contesto e in chiave sistemica, non dai progetti di ricostruzione edificio per edificio con una valutazione organica delle relazioni causali a livello di contesto.
- Affrontare il tema in modo multidisciplinare con uno stretto rapporto tra tutti soggetti interessati nel rispetto delle diverse competenze, in modo da comprendere in un unico ragionamento temi come: la dinamica dei suoli, i caratteri strutturali, le tecniche costruttive, i fattori di degrado e la conoscenza storica.

#### *Strumenti*

- Piano di prevenzione.
- Formazione specifica.
- Scheda del fabbricato.
- Aggiornamento quadro normativo.



### *Proposte operative*

- Aggiornare la formazione dei professionisti in chiave innovativa, non sulla replica di modelli obsoleti.
- Promuovere la stesura di linee guida, per la prevenzione del rischio sismico sul patrimonio edilizio, tra professioni e la ricerca, favorendo azioni poco impattanti ed economiche.
- Programmare azioni operative per interventi di “ricostruzione”: immediati, di breve e lungo termine.
- Favorire l’interdisciplinarietà per l’attuazione di un progetto unitario, evitando approcci puntuali, specialistici disorganici.
- Attuare una messa in sicurezza basata sulla conoscenza complessiva e contestuale del patrimonio che sta alla base di un corretto processo di prevenzione e manutenzione programmata.
- Favorire nuove norme procedurali e buone pratiche di intervento di protezione civile che permettano di limitare i danni sul patrimonio culturale nelle prime fasi operative.
- Coadiuvare la Protezione civile in materia di tutela con formazione specifica dei tecnici in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture coinvolgendo il MIBACT e il Ministero dell’Ambiente in un programma operativo comune.
- Promuovere una legge sui centri storici che preveda una costruttiva sinergia tra conservazione, prevenzione e sostenibilità.
- Redigere la scheda del fabbricato che non sia un ulteriore adempimento burocratico, ma uno strumento che miri alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio e della pubblica e privata incolumità.
- Promuovere un piano di incentivi economici e/o facilitazioni fiscali finalizzati al sostegno degli interventi privati di prevenzione e redazione della scheda del fabbricato.
- Promuovere una campagna di comunicazione per favorire la cultura della prevenzione del rischio sismico sul patrimonio edilizio presso i cittadini.
- Predisporre delle procedure specifiche semplificate per la realizzazione degli interventi.

### GRUPPO OPERATIVO :

Anna Buzzacchi  
Maurizio Marinazzo  
Francesco Miceli  
Alessio Rossi  
Virginia Rossini  
Marco Struzzi

## **Gruppo Operativo “Agenda Urbana e Politiche EU”**

Referente per CNAPPC: Lilia Cannarella

Referente per UDP: Paola Gigli

## **Gruppo Operativo “Energia e Sostenibilità”**

Referente per CNAPPC: Alessandro Marata

Referente per UDP: Giuseppe D’Angelo

L’attività congiunta dei due Gruppi Operativi *Agenda Urbana e Politiche EU* e *Energia e Sostenibilità*, si è orientata ad individuare focus di approfondimento in relazione ai programmi dei rispettivi Dipartimenti, già condivisi in Conferenza degli Ordini.

Con la consapevolezza che gli architetti possono svolgere un ruolo centrale nelle politiche di trasformazione urbana quali “facilitatori/mediatori” tra le Amministrazioni, le imprese ed i cittadini, il G.O. ritiene azione prioritaria promuovere nuovi partenariati di interesse per l’attuazione dei progetti e per innescare un processo di rafforzamento delle competenze e delle risorse operative dell’intera categoria in chiave innovativa.

### **Alcuni Focus di approfondimento**

Rapporti istituzionali e nuovi partenariati | Potenziare le reti istituzionali già in essere e promuovere al contempo la creazione di reti tra professionisti anche “informali” per favorire scambio di esperienze tra colleghi, mobilità professionale e nuove occasioni lavorative.

Nuovi strumenti e risorse: i Fondi Diretti | Verifica della concreta ammissibilità o meno dei professionisti ai fondi diretti. Con il passaggio al senato della legge di Stabilità 2016 si profila per i professionisti una rilevante novità in quanto all’interno del maxiemendamento al testo di Stabilità, approvato con fiducia dal Senato, viene messo nero su bianco l’accesso dei professionisti ai fondi strutturali europei. I liberi professionisti potranno così avere libero accesso ai fondi FSE e FESR. Con la norma si vuole allineare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione Europea secondo cui le libere professioni fanno ufficialmente parte dell’ampia categoria delle imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito.

### **Azioni a breve termine**

Seminario Formativo sulla Programmazione EU. Al fine di promuovere una azione di rafforzamento delle competenze “non tradizionali” il CNAPPC parteciperà per la prima volta alla SME Week – Settimana delle piccole e medie imprese, organizzando un *National Event* che si svolgerà entro dicembre 2016, costituito da un seminario/workshop di approfondimento sulle opportunità concrete offerte dai Fondi Strutturali. La SME Week si svolge in 37 Paesi per promuovere lo spirito imprenditoriale ed è giunta alla sua ottava edizione. Entrando nello specifico, la Settimana Europea delle PMI prevede l’avvio di iniziative e manifestazioni (conferenze, seminari, percorsi formativi, fiere, concorsi, giornate porte aperte in azienda, eventi on-line, etc) da parte di organizzazioni di imprese, fornitori di servizi alle imprese e autorità nazionali, regionali e locali, che in realtà potranno prendere il via durante tutto l’anno, fino al 31 dicembre 2016.

Obiettivo del seminario/workshop é quello di avviare concretamente nuovi partenariati ed al contempo qualificare i professionisti, coinvolgendo una platea di architetti più ampia possibile, trasmettendo il workshop in streaming e successivamente renderlo fruibile per i 150.000 architetti italiani, tramite la piattaforma IMATERIA, in modalità asincrona FAD (anche in un’ottica di servizio agli Ordini ed agli iscritti in vista della scadenza del triennio formativo)

## **Seminario / Workshop formativo**

### **Fondi Europei**

### **Opportunità concrete per professionisti, imprese e pubblica amministrazione**

#### **BOZZA**

#### Tipologia iniziativa:

*National Event* - Partecipazione del Consiglio Nazionale Architetti PPC alla SME Week, promossa dalla Commissione Europea – DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, tramite un evento nazionale costituito da un seminario/workshop rivolto agli architetti italiani, in presenza e da trasmettere in streaming (con successiva post-produzione per trasmissione in modalità FAD asincrona sulla piattaforma IMATERIA ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali).

#### Obiettivi:

- dialogo e ricerca di nuove sinergie e partenariati tra Architetti e le Istituzioni Italiane ed Europee, affinché il ruolo dei professionisti possa diventare pregnante nella definizione delle politiche di coesione;
- formazione e qualificazione professionale, trasferimento di competenze volte a sperimentare la predisposizione di un progetto europeo.

#### Deadline:

Per rientrare tra gli eventi ufficiali ed avere il logo UE l'iniziativa dovrà svolgersi entro il 31/12/2016;

- Registrazione dell'evento sul sito della Commissione Europea appositamente predisposto, entro il 30 novembre 2016;
- Realizzazione seminario e workshop 15 Dicembre 2016.

Durata e modalità: Roma - 15/12/2016 presso CNAPPC - 6 ore distribuite in due sessioni (mattina e pomeriggio)

#### ***Partner coinvolti e/o da coinvolgere (sotto il profilo istituzionale/politico)***

h. 10:00 / 13:00

- Agenzia per la coesione Territoriale
- Agenzia gestione programma Erasmus
- CAE, un rappresentante
- Rappresentante commissione EU

***Partner coinvolti e/o da coinvolgere per la docenza***

h. 15:00 / 17:00

- EEN (Enterprise Europe Network) e/o A.P.R.E.
- Esperto in europrogettazione

Workshop 1: i progetti a gestione diretta

- Le fonti di informazione sui vari programmi e fondi disponibili nei diversi settori; l'utilizzo dei database utili alla costruzione di un progetto
- La strutturazione di una proposta progettuale vincente (la compilazione dell'Application Form, la redazione del budget: impostazione, spese ammissibili, regole di cofinanziamento)
- Project work: esercitazione pratica con simulazione su un bando comunitario su un tema attinente (bio edilizia, energie rinnovabili, ecc...)
- Casi concreti e confronto buone pratiche

Domande e dibattito

**GRUPPO OPERATIVO Agenda Urbana e Politiche EU**

Giuseppe Cucuzzella  
Sara Meli  
Paola Pellegrini  
Patrizia Stranieri  
Cristiana Taricco

**GRUPPO OPERATIVO Energia e Sostenibilità**

Laura Antosa  
Daniele Menichini  
Marco Somaglino

## Gruppo Operativo “Lavoro e Nuovi Mercati”

Referente per CNAPPC: Marco Aimetti

Referente per U.d.P.: Arch. Paola Gigli

Documento redatto a seguito dell'incontro del GO del 08/09/2016

I lavori del Gruppo Operativo ripartono sulla scorta del programma ipotizzato nel precedente incontro.

Per quanto riguarda il Disegno di Legge sul Lavoro Autonomo il CNAPPC ha inviato il 5 Agosto ai relatori politici un testo con alcune osservazioni e migliorie.

Sempre in relazione a quanto trattato nella precedente riunione e agli impegni che alcuni si erano presi si segnala che sono stati redatti i contributi di Umberto Alesi (bozza programma corso di “azzeramento” sul BIM dal titolo: “*La rivoluzione digitale dell'ambiente costruito, il BIM*”), e il contributo di Sandra Losi (scheda valutazione e censimento delle principali piattaforme *on line* sull'architettura, in particolare quelle che hanno come obiettivo l'offerta o la ricerca di lavoro).

Iniziando la discussione sui temi generali si evidenzia e sottolinea, l'importanza di trattare il tema del lavoro non solo in termini di innovazione e futuro ma anche mediante una seria e completa informativa in merito alle innumerevoli responsabilità, a volte sconosciute, che lo svolgimento del nostro lavoro comporta. La discussione che segue inevitabilmente sfocia sul tema assicurazioni, competenze e compensi. Si decide di interessare l'ufficio legale del CNAPPC su questo tema ipotizzando la redazione di un documento o di un contributo *on line* che evidenzia le principali responsabilità in relazione anche, dove possibile, alle principali coperture assicurative con lo scopo, quantomeno, di orientare i colleghi nella scelta della propria polizza assicurativa. Sul tema si discuterà ancora.

### In merito al BIM

Il Consiglio CNAPPC parteciperà il giorno 13 Settembre a Berlino con un suo delegato ad un incontro operativo della commissione BIM del CAE (European Architects Council), su questo incontro si relazionerà nelle prossime riunioni.

Il Gruppo Operativo ha analizzato una bozza del corso BIM (corso ipotizzato nell'incontro di luglio). Nel complesso viene approvata tale bozza che si allega (con qualche riserva sul titolo del corso che sarà ancora oggetto di discussione). Si vorrebbe presentare il corso nell'assemblea di Dicembre e metterlo sulla piattaforma corsi del CNAPPC entro l'inizio del 2017. Il corso avrà una pillola di presentazione (*trailer*) che potrà essere usata per presentarlo nei vari convegni che ci saranno sul tema. Il Corso potrebbe rientrare in un pacchetto di corsi sul tema innovazione e lavoro che il CNAPPC potrebbe offrire agli architetti italiani. Si ipotizzano altri contributi sul tema internazionalizzazione e politiche europee. Nei prossimi giorni verranno scritti i testi del corso che si configura come un mix di slide esplicative e interviste.

### In merito alle piattaforme *on line* di offerta/domanda lavoro

Dalla schedatura dei vari portali (che si allega) si evidenzia una significativa differenza tra i siti che in modo poco professionale offrono servizi gratis o, in generale, sminuiscono il ruolo dell'architetto nel processo progettuale e siti che in modo diverso tra loro offrono vetrine per gli architetti mettendoli nelle condizioni di incontrare la richiesta di utenti privati che, in similitudine ad altri prodotti e servizi cercano di acquistare la prestazione professionale sul mercato *on line* dell'e-commerce. Tra questi siti si segnala Houzz, Cocontest (portale particolarmente attivo nell'organizzare contest internazionali *on line*), Spoon city (portale premiato dal CNAPPC con il premio Sirica nel 2015). Su Cocomtest il ragionamento è più complesso e non può non

essere gravato da alcuni vizi che questo portale contiene come la mancanza di controllo della qualificazione del progettista e le tariffe estremamente basse in relazione alle richieste dei vari contest.

La chiave lettura al lavoro che si sta facendo su questo tema potrebbe essere: il futuro sarà sempre più caratterizzato da queste modalità operative? Quale ruolo devono avere in questa trasformazione le associazioni di categoria. E' sufficiente alla verifica del rispetto delle regole professionali o si può ipotizzare un coinvolgimento più attivo ad esempio mediante lo sfruttamento della piattaforma im@teria del CNAPPC? Le piattaforme on line devono rimanere luoghi virtuali di incontro tra domanda e offerta o possono diventare un luogo operativo di svolgimento del lavoro che annulla le distanze e apre il mercato? Possono gli architetti sottovalutare il valore di una corretta e contemporanea azione di marketing del proprio lavoro? Quali ulteriori potenzialità possono avere queste piattaforme?

Il Gruppo Operativo ha incontrato in questa data Mattia Perroni, *Managing director* del portale HOUZZ in Italia a seguito di un invito rivolto da Marcco Aimetti.

#### Dalla relazione fatta da Mattia Perroni:

Houzz è, a livello mondiale, la principale piattaforma in termini di utenti e presenza sul territorio, che raggruppa architetti che propongono a possibili clienti il proprio lavoro. Questa piattaforma è orientata soprattutto sul tema della casa e dell'*interior design*. Mediante un sistema di ricerca un possibile cliente può selezionare e contattare l'architetto che preferisce e, con lui, iniziare un rapporto professionale. La piattaforma HOUZZ permette a professionisti di tutto il mondo di dialogare e di fare *network*. Una delle funzioni è anche quella di mettere in contatto gli architetti per lo svolgimento di lavori particolari o particolarmente lontani.

Houzz offre gratuitamente ai propri iscritti la formazione di un loro sito (costruito a partire da 4 format offerti dal portale stesso). La compilazione del sito può usufruire dell'assistenza dei tecnici del portale stesso, il sito può essere aggiornato continuamente inserendo testi, foto e disegni. Nel dominio del sito può, a scelta, essere presente la parola Houzz o può essere eliminata.

Mattia Perroni racconta dell'incredibile numero di iscritti (in Italia più di 10.000 in continua crescita) è del fatto che il portale genera contatti e possibilità di lavoro nella misura in cui l'architetto iscritto è attivo sul proprio sito con aggiornamenti, commenti. In America Houzz è uno strumento quasi imprescindibile per i professionisti. La quasi totalità degli architetti americani è attivamente iscritta ad Houzz.

Lo sviluppo della piattaforma ha due obiettivi: il primo mettere a disposizione dei propri iscritti una struttura che produca gli oggetti di design progettati e li possa vendere a chi ne fa richiesta. In sostanza un architetto pubblica un disegno o una foto di una suo oggetto di design, un possibile cliente si mette in contatto con il professionista che, mediante Houzz, lo produce e glielo vende. Houzz ovviamente ha un guadagno nella produzione del prodotto. Il secondo possibile sviluppo è relativo alla vendita da parte di Houzz degli oggetti di design che sono presenti nelle foto pubblicate dagli architetti iscritti. Previa autorizzazione dell'autore della foto un utente acquirente potrà selezionare gli oggetti che vede in una foto e si aprirà una finestra che lo informerà in merito a marca, modello e costo dell'oggetto. Se vorrà potrà comprarlo direttamente sul portale.

Houzz svolge a livello mondiale e locale continue ricerche sul mondo della professione per verificare tendenze, novità e sviluppi professionali.

Mattia Pirroni si è dichiarato molto interessato a sviluppare il rapporto con il CNAPPC per lo sviluppo e il miglioramento del portale o anche solo per condividere dati e ricerche.

Nei prossimi giorni è stato fissato un incontro a Milano con i Fondatori del portale Spoon City. Nel prossimo incontro si relazionerà in merito.

Non ci sono particolari sviluppi sul tema delle forme societarie di aggregazione degli studi professionali. In tal senso il gruppo si impegna a produrre possibili testi statutari di reti professionali.

Terminato questo interessante incontro il gruppo si è riunito con il gruppo esteri e con quello agenda europea per definire insieme un possibile programma dell'Assemblea del 16 Dicembre. In estrema sintesi e



in attesa di produrre un programma dettagliato e completo dell'evento si ipotizza invitare soggetti esterni alla categoria (economisti, imprenditori, sociologi) che apportino contributi importanti ed innovativi alla discussione sul tema lavoro

Roma, 8 Settembre 2016

#### GRUPPO OPERATIVO

Umberto Alesi  
Rita Argento  
Alessia Buratti  
Sandra Losi  
Elena Migliorini  
Sergio Roccheggiani

## CORSO PROFESSIONALE

**Titolo: II BIM e la rivoluzione digitale dell'ambiente costruito**

**Organizzatore:** Consiglio Nazionale degli Architetti PPC

**Erogazione:** FAD

**Data:** disponibile da dicembre 2016

**Durata:** 4 ore (7 moduli da 30/40 minuti con questionario)

**Crediti:** 4 cfp

**Tema:**

Nei prossimi anni assisteremo ad una profonda trasformazione dei processi di progettazione costruzione e gestione dell'ambiente costruito. Passeremo da un'impostazione prevalentemente analogica ad un'altra in cui i nostri processi decisionali, per l'intero ciclo di vita degli immobili e delle infrastrutture, saranno determinati e guidati da dati digitali.

Un elemento fondamentale, protagonista di questo cambiamento nell'attività del settore, è costituito dal Building Information Modelling (BIM), non solo nella prospettiva della tecnologia digitale, ma anche attraverso un profondo cambiamento di tipo culturale.

Il BIM è un processo che coinvolge la creazione e la gestione della rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di una costruzione. Tale processo genera un modello digitale che consente, ai decision-makers, di condividere le informazioni e le risorse in ogni fase, dal concept, alla progettazione, alla costruzione, fino alla vita e all'eventuale demolizione dell'edificio o dell'infrastruttura (IIM).

La riflessione sull'impatto che questi processi, abilitati dalle nuove tecnologie digitali, hanno (e avranno sempre più) sulla professione di Architetto, deve essere inquadrata nell'ambito della complessiva rivoluzione digitale dell'intero settore delle costruzioni, come il primo anello di una trasformazione procedurale che investe tutta la filiera.

E' riduttiva, pertanto, l'analogia che vuole l'attuale passaggio dal CAD al BIM come l'equivalente di quello, avvenuto negli anni '90, dal disegno manuale al Cad, perchè oggi la trasformazione non riguarda solo gli strumenti di rappresentazione ma tutti i processi di produzione, di gestione e di fruizione, dell'edificio e della città.

Si tratta quindi di un cambiamento di paradigma che porterà ad un'accelerazione e ad una interconnessione con altre tendenze innovative, sempre riconducibili alla rivoluzione digitale, che stanno già interessando il settore delle costruzioni, come ad esempio:

- La Fabbricazione Digitale, con l'evoluzione delle stampanti 3d, dei robots e dei droni.
- I Big Data, con l'analisi e la simulazione di scenari diversi, relativi alla costruzione e gestione dell'ambiente costruito, grazie alla disponibilità di grandi quantità di dati.
- Le Smart Cities, con l'Internet of Things, il GIS e le tecnologie di connessione geospaziale.

Partendo da questi presupposti, molti governi si sono posti ambiziosi obiettivi a medio termine per il BIM, tanto che, il Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) stimava che, nel 2014, questi sistemi fossero già adottati per circa il 70% negli USA, il 50% nel Regno Unito (dove dal 2016 il BIM è obbligatorio per tutti gli appalti pubblici), il 40% in Australia e il 250% in Medio Oriente (guidato dai paesi del golfo come Dubai e Qatar). Esperienze significative si registrano, inoltre, a Singapore e in generale in India e nel far East.

In Italia, la recente modifica del Codice degli Appalti, nel recepire la direttiva UE 24/2014, ha introdotto il BIM pur demandando la definizione delle modalità di applicazione ad una specifica commissione che, presieduta dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna Pietro Baratonò, ha iniziato i propri lavori alla fine del mese di luglio.

A fronte di questo scenario, il CNAPPC ha ritenuto importante attivarsi affinché gli architetti dispongano delle informazioni necessarie per tracciare una traiettoria di implementazione delle metodologie BIM nel presente, ma anche una strategia digitale a lungo termine orientata al futuro.

Il presente corso vuole essere uno strumento di informazione e formazione che faccia chiarezza sul BIM, quale importante innovazione che introduce miglioramenti sistemici e olistici a livello di tecnologia, prassi di lavoro e processi, nell'ambito più generale della rivoluzione digitale dell'ambiente costruito.

## **STRUTTURA DEL CORSO**

---

### **1 Il BIM come metodo (30')**

---

- 1.1 **Panoramica e Definizioni (5')**
- 1.2 **Adozione del BIM nel mondo (5')**
- 1.3 **Livelli di maturità del BIM (5')**
- 1.4 **Il BIM e gli altri paradigmi del settore (5')**
- 1.5 **Interviste e casi studio (10')**
- 1.6 **Questionario**

### **2 Il BIM come tecnologia (30')**

---

- 2.1 **Strumenti di modellazione informativa (5')**
- 2.2 **Modelli e modelli federati (5')**
- 2.3 **Il problema dell'interoperabilità (5')**
- 2.4 **Il BIM e le tecnologie di Realtà Virtuale/Aumentata (5')**
- 2.5 **Interviste e casi studio (10')**
- 2.6 **Questionario**

### **3 La Modellazione Informativa (30')**

---

- 3.1 **Il modello architettonico (5')**
- 3.2 **Il modello strutturale (5')**
- 3.3 **Il modello impiantistico (5')**
- 3.4 **Interviste e casi studio (15')**
- 3.5 **Questionario**

#### **4 Il BIM in fase di progettazione (40')**

---

- 4.1 La definizione dei requisiti e del livello di dettaglio (5')
- 4.2 I protocolli di collaborazione (5')
- 4.3 L'estrazione dei costi e delle quantità (5')
- 4.4 La pianificazione dei lavori (5')
- 4.5 Interviste e casi studio (20')
- 4.6 Questionario

#### **5 Il BIM in fase di Costruzione (35')**

---

- 5.1 Il BIM per la direzione dei lavori (5')
- 5.2 Il BIM per i Contractors (5')
- 5.3 Il BIM per le Aziende Manifatturiere (5')
- 5.4 Interviste e casi studio (20')
- 5.5 Questionario

#### **6 Il BIM in fase di Manutenzione e Gestione (35')**

---

- 6.1 Il BIM per il proprietario dell'immobile (5')
- 6.2 Il BIM per l'utilizzatore finale (5')
- 6.3 Il BIM per il Facility Manager (5')
- 6.4 Interviste e casi studio (20')
- 6.5 Questionario

#### **7 Il BIM e le nuove figure professionali (40')**

---

- 7.1 Il BIM consultant (5')
- 7.2 Il BIM manager (5')
- 7.3 Il BIM coordinator e Project Manager(5')
- 7.4 Il BIM specialist (5')
- 7.5 Interviste e casi studio (20')
- 7.6 Questionario

### - TEMA 3: Il lavoro *on line* – ricognizione delle piattaforme operanti

Diverse sono le piattaforme operanti. La finalità precipua è di mettere in connessione utenti e professionisti, avviando attività in crowdsourcing, per offrire agli utenti grande varietà di scelta alle loro richieste. Alcune piattaforme lanciano gare finalizzate a dare all'utente pluralità di risposte fra le quali scegliere quella che più si attaglia alle loro richieste. La rapidità di risposta è insieme requisito indispensabile ed elemento connotativo di tutte le piattaforme.

Se agiscono in ambiti per architetti, in genere si spendono per mostrare che con poca spesa si può ottenere una consulenza personalizzata, evidenziando il comune pensiero che l'architetto "costa", senza prendere in considerazione cosa fa l'architetto. Il tipo di prestazione è in genere un'idea di massima, o comunque un intervento di manutenzione ordinaria. Altri danno visibilità e consentono di trovare clienti in cambio di contenuti (articoli o risposte a quesiti generici) da pubblicare sul sito.

Rapporti economici- le piattaforme in genere offrono un servizio di mediazione. Per questo alcune si trattengono una percentuale, altre chiedono un costo di iscrizione o l'acquisto di *crediti*.

Piattaforma	recapiti -sede	Descrizione	Come funziona	Ai professionisti	note
COCONTEST	sede italiana 06 56567452  <a href="http://www.cocontest.com">www.cocontest.com</a>	è una piattaforma online a cui si rivolge il privato con richieste specifiche; i professionisti possono avere un loro spazio crowdsourcing competitivo	Viene lanciata una gara di una richiesta per ottenere decine di idee progettuali i professionisti interessati offrono al privato la possibilità di valutare e scegliere fra una pluralità di soluzioni; servizio in 48 ore Community internazionale = idee diverse Pacchetti di costi predefiniti Soddisfatti o rimborsati	Possibilità di lavoro? Presenza on line con progetti realizzati	Laurea e iscrizione albo non sono condizione indispensabile  CNAPPC ha contestato
HOZZ	Stati Uniti  <a href="http://www.houzz.it">www.houzz.it</a> <a href="http://www.houzz.com">www.houzz.com</a>	è una piattaforma online dedicata alla ristrutturazione e al design di interni ed esterni che grazie a una community visuale connette gli utenti con i professionisti.	Si possono pubblicare contenuti o recensioni sul sito; consentendo ad Houzz di utilizzarli Offrire una finestra sulle attività dei professionisti; chi è interessato contatta direttamente l'architetto	Iscrizione gratuita Presenza on line con un profilo professionale costruito ad hoc finalizzato a mostrare il proprio lavoro a oltre 40 milioni di utenti.	Professionisti per zona Guadagna su e-commerce  Incontrato referente italia (8-9-2016)
LINKEDIN	Mountain View, California, Stati Uniti <a href="http://www.linkedin.com">www.linkedin.com</a>	è un servizio web di rete sociale, gratuito, impiegato principalmente per lo sviluppo di contatti professionali.	Carichi il tuo profilo, che puoi aggiornare con le tue competenze; chi è in contatto con te può confermare le tue competenze	Offre la possibilità di contatti	
RISTRUTTURO SICURO	<a href="http://www.ristrutturasicuro.it">www.ristrutturasicuro.it</a>	Piattaforma che mette in contatto architetti, ingegneri e geometri con chi deve ristrutturare	Non comporta costi, gli incarichi vengono assegnati in modo gratuito in base al livello di contribuzione ai contenuti del sito (risposte alle domande di clienti o articoli di argomenti di tuo interesse	Regstrandoti ricevi la possibilità di guadagnare non solo sugli incarichi professionali, ma anche proponendo imprese di tua fiducia	

- LAVORO E NUOVI MERCATI - GRUPPO OPERATIVO -  
- PROPOSTE E ARGOMENTI

FACILE RISTRUTTURARE	<a href="http://www.facileristrutturare.it">www.facileristrutturare.it</a> sedi in città italiane: Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze	Impresa di ristrutturazioni con sedi a Roma, Bologna, Milano, Firenze e Napoli che offre interventi chiavi in mano	L'utente richiede preventivo e riceve il progetto e il computo	Selezione su base curriculare di professionisti	Sconto sulla progettazione: <u>gratis</u>
GROUPON	<a href="http://www.grouponitalia.com">www.grouponitalia.com</a>	Vende pacchetti di servizi/lavori	Vedi le offerte e scegli	?	Accedi alle offerte se ti registri
MAGGIOLI	<a href="http://www.maggioli.it">www.maggioli.it</a>	È una piattaforma prevalentemente dedicata ai professionisti	Portare conoscenza, innovazione e know how di alto livello al servizio di liberi professionisti	Pubblicare progetti Previo invio curriculum è possibile contribuire al blog	
HABITISSIMO	<a href="mailto:supporto@habitissimo.it">supporto@habitissimo.it</a> 06 94802183	È una community che connette utenti, aziende e "esperti"	Ti permette di chiedere e confrontare preventivi, condividere idee e chiedere pareri di esperti	Visibilità .....?	Cita espressamente para architetti
WORX Milano	<a href="http://www.worxmilano.it">www.worxmilano.it</a>	Spazio dedicato al coworking delle partite IVA	Strumento di promozione e possibile ampliamento delle proprie attività. Piattaforma affidabile attraverso cui tutti potranno trovare un collaboratore, consultando i profili pubblicati e le diverse professionalità messe a disposizione.	rivolta ai coworkers e ai liberi professionisti che ruotano intorno all'ufficio Partite Iva del CSF (centro servizi fiscali) della CGIL di Milano	
TWAGO it	02 4032 6428 9:00-18:00 LUN-VEN <a href="http://www.twago.it">www.twago.it</a>	piattaforma di intermediazione online di professionisti freelance	i migliori esperti (?) di diversi ambiti, provenienti da tutto il mondo, offrono i propri servizi e la propria esperienza ai clienti che stanno cercando soluzioni per le proprie esigenze.	Pubblicazione a pagamento di progetti	
99DESIGN	<a href="http://www.99designs.it">www.99designs.it</a>	Piattaforma per design (grafica)			Simile a cocontest
ADDLANCE	Italia (Como)	Piattaforma per design (grafica) Programmazione, sviluppo web, multimedia			
DESALL	<a href="http://www.desall.com">www.desall.com</a>	Piattaforma in crowdsourcing di grafica e design	Alla richiesta dei clienti i creativi propongono idee		
FREELANCER	<a href="http://www.freelancer.com">www.freelancer.com</a>  Australia	Piattaforma generalista a cui sono iscritte aziende e professionisti	Sfide per aggiudicarsi il lavoro	Registrazione gratuita (limiti al n° di progetti che si possono eseguire o commissionare) Registrazione a pagamento (senza limiti)	
UPWORK	<a href="http://www.upwork.com">www.upwork.com</a> California (guidata da un italiano: Fabio Rosati)	Piattaforma generalista a cui sono iscritte aziende e professionisti	Grande flessibilità e rapidità di risposta ai clienti		Fusione di ELANCE & ODESK
PPTART		Piattaforma in crowdsourcing dedicata all'arte			
ZOOPPA		Piattaforma creativa per la produzione di video e grafica pubblicitaria			

- LAVORO E NUOVI MERCATI - GRUPPO OPERATIVO -  
- PROPOSTE E ARGOMENTI

ACTA		Associazione dedicata ai professionisti freelance del terziario avanzato che operano al di fuori degli ordini Professionali		Eventi formativi	OFFICINE ON/OFF PARMA
SPOONCITY	<a href="http://www.spoon.city/">www.spoon.city/</a>  Piattaforma Made in Italy Fondatrice un architetto italiana, a cui si è affinata altra socia	Piattaforma orizzontale e verticale specifica per Architetti per mettere in contatto gli architetti freelance italiani con studi anche esteri che hanno bisogno di una collaborazione esterna per i loro progetti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente avanza richieste;</li> <li>- la piattaforma seleziona i professionisti in grado di rispondere e li mette in contatto con gli utenti;</li> <li>- il professionista propone un preventivo per la sua prestazione</li> </ul>	<p>Sistema flessibile di collaborazione, partership globale, valorizzazione della meritocrazia nella ricerca lavoro</p> <p>mediazione nel pagamento e riconoscimento alla piattaforma di una percentuale, indicativamente compresa tra il 10 e il 15%</p>	PREMIO SIRICA 2015
PRONTOPRO	<p>http://professionisti.prontopro.it/</p> <p>Sede principale a Milano, ma è attivo in tutta Italia</p> <p>ProntoPro srl, via degli olivetani 10-12 20123 Milano p.iva 09004310968</p>	Piattaforma orizzontale di servizi in Italia per fornire il maggior numero di servizi possibile, non solo per la casa (anche catering, benessere, mondo digitale, svago)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente, tramite breve questionario, avanza richieste;</li> <li>- la piattaforma seleziona i professionisti in grado di rispondere e invia loro le richieste degli utenti;</li> <li>- l'utente in 48 ore riceverà 5 offerte da valutare e confrontare</li> <li>- l'utente contatta personalmente il tecnico scelto e avanza le richieste</li> <li>- il rapporto utente-professionista prosegue in modo diretto senza intermediazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscrizione gratuita, con spazio web dedicato</li> <li>- Il professionista, se interessato a rispondere a una richiesta, acquista crediti spendibili per inviare un'offerta, rimborsabili in caso di mancata risposta dell'utente</li> <li>- Visibilità e possibilità di lavoro in vicinanza della tua sede</li> <li>- Supporto per migliorare la possibilità di ricevere richieste</li> </ul>	<p>Costo dei crediti: 1 credito=2 €</p> <p>Esempi: per invio offerta: 2 crediti</p>

**- TEMA 3: Il lavoro *on line* – architetto online - alla ricerca di nuovi mercati**

Oltre alle Community, sono presenti sul mercato anche professionisti che, in forma singola o in team, si propongono on line. In genere offrono servizi a tariffe convenzionate. Alcuni operano esclusivamente via web, ma in genere, soprattutto in ambito provinciale, sono disponibili a completare il lavoro anche con pratiche edilizie e DL. L'elenco non è esaustivo.

denominazione	team	sede	Raggio d'azione	Come funziona	Cosa offre	note
Archideando		Fano (PU)	ovunque	Scegli il tipo di servizio	Servizi a tariffe convenzionate	newsletter
Archilab	2 architetti associati	Milano		Tramite questionari delinea le tue richieste Invia documentazione, se lo studio accetta paghi, puoi avere colloquio telefonico, poi ricevi disegni	Servizi a tariffe convenzionate (iva e inarcassa)	Spiega la complessità del lavoro
Architetti a domicilio	Libero professionista	Genova		Dici il tipo di servizio (idea o progetto) e ricevi preventivo	Servizi a tariffe da un minimo	Spiega le fasi del lavoro
Architetto digitale	Libero professionista	Cellino San Marco (Brindisi)		Invia documentazione, se lo studio accetta paghi, puoi avere colloquio telefonico, poi ricevi disegni	Servizi a tariffe convenzionate (iva e inarcassa)	Esenzione diritto di recesso in quanto è un servizio personalizzato
A low cost	Team 2 architetti – 2 designer			Invio documentazione; segue progetto Cura e DL lavori, pratiche edilizie, collegati a imprese e show-room	Servizi a tariffe convenzionate A partire da 50 €	
architettoonline	Architetto Emanuele Mazzoni che coordina uno staff di varie professionalità	Corridonia (MC)		Invio documentazione; segue progetto	Servizi a tariffe definite su preventivo	Esenzione diritto di recesso in quanto è un servizio personalizzato
Architettura a domicilio	Architetto e ingegnere (marito e moglie)	Verona	In provincia eseguono anche DL e pratiche edilizie	Mandi planimetria e ti fanno preventivo	Servizi a preventivo	
Architettura gratis	Edilteco Varie professionalità	Roma e Milano		Scegli in servizio	Servizi a tariffe convenzionate	
Progetto casarredo			Rilievo a Milano, Piacenza, Parma, Lodi Brescia		Servizi a tariffe convenzionate	Fa servizi di disegno anche per studi professionali

- LAVORO E NUOVI MERCATI - GRUPPO OPERATIVO -  
- PROPOSTE E ARGOMENTI

Interior relooking	Tutte donne, team architetti, designer e giornalista				Servizi a tariffe convenzionate	Recensioni e articoli
Interni e progetto	Architetto	Savona	In provincia esegue anche DL e pratiche edilizie	Scegli il servizio	Servizi a tariffe convenzionate (iva e inarcassa)	
Low cost a	Team - Varie professionalità	Milano	Anche chiavi in mano		Servizi a tariffe da un minimo	
Ristrutturaremi	Team - Varie professionalità	Milano				

## DIPARTIMENTI MAGISTRATURA E FORMAZIONE - GRUPPI DI LAVORO

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO – 21 settembre 2016

TESTO VIGENTE 22/01/2014	TESTO VIGENTE 13/01/2015	PROPOSTA DI MODIFICA	PROPOSTA ALTERNATIVA	NOTE
<p><b>PREMESSE</b> Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p><b>PREMESSE</b> Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p><b>PREMESSE</b> Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale <u>obbligo</u> costituisce illecito disciplinare.</p>		<p><b>In colore rosso modifiche proposte nella versione del 19 luglio (consegnate alla Conferenza degli ordini del 22 luglio)</b> <b>In colore verde modifiche concordate nella riunione dei gruppi di lavoro del 21 settembre</b> <b>In colore verde e evidenziata in giallo proposte di nuovo testo (Milano)</b></p>
<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b> 1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:  a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;  b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;  c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal C.N.A.P.P.C. e/o dagli Ordini Territoriali.</p>	<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b> La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:  a) la partecipazione ai corsi di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite formazione a distanza on-line in forma sincrona o asincrona;  b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP, insegnamento per discipline affini all'architettura);  c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.  L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è promossa in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini Territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro e il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.</p>	<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b> <del>L'aggiornamento la formazione</del> professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 1 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:  a) la partecipazione ai corsi <del>ed altre attività formative</del> di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite formazione a distanza on-line in forma sincrona o asincrona;  b) la partecipazione a master <b>universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e ulteriori lauree (in materie affini alle competenze degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori)</b>, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP, insegnamento per discipline affini all'architettura);  c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.  L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è <b>promosso</b> in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini Territoriali, ricercando le</p>		<p><b>Nota:</b> <b>Verificare con avvocato Antonucci se ci sono elementi ostativi ad accreditare le lauree specialistiche come attività di aggiornamento.</b></p>

<p><b>2. DEFINIZIONI</b>  Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce:</p> <p>a) <u>corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo</u>  per “corso” si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;</p> <p>b) <u>corso mediante piattaforma e-learning</u>  l’e-learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale; per processo formativo si intende invece la gestione dell’intero iter didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il C.N.A.P.P.C. mette a disposizione degli Ordini la piattaforma “Moodle” per la formazione a distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on-line;</p> <p>c) <u>evento formativo</u>  momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;</p> <p>d) <u>master universitario di I e II livello e corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento e perfezionamento</u>  corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello.</p> <p>e) <u>dottorato di Ricerca</u>  percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.</p>	<p><b>2. DEFINIZIONI</b>  Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell’ALLEGATO 1:</p> <p>a) attività formative;</p> <p>b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;</p> <p>c) corsi abilitanti;</p> <p>d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</p> <p>e) credito formativo;</p> <p>f) curriculum individuale della formazione;</p> <p>g) discipline ordinistiche;</p> <p>h) dottorato di ricerca;</p> <p>i) evento formativo;</p> <p>l) evento formativo autorizzato;</p> <p>m) formazione a distanza;</p> <p>n) master universitario di I e II livello;</p> <p>o) percorso formativo convenzionato;</p> <p>p) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</p> <p>q) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</p> <p>r) soggetto proponente;</p> <p>s) soggetto/ente terzo.</p>	<p>massime sinergie tra loro e il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.  <b>CNAPPC e Ordini territoriali valutano in forma prioritaria l’opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europei o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</b></p> <p><b>2. DEFINIZIONI</b>  Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell’ALLEGATO 1:</p> <p>a) attività formative;</p> <p>b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;</p> <p>c) corsi abilitanti;</p> <p>d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</p> <p>e) credito formativo;</p> <p>f) curriculum individuale della formazione;</p> <p>g) discipline ordinistiche;</p> <p>h) dottorato di ricerca;</p> <p>i) evento formativo;</p> <p>l) evento formativo autorizzato;</p> <p>m) formazione a distanza <b>sincrona e asincrona</b>;</p> <p>n) master universitario di I e II livello;</p> <p>o) percorso formativo convenzionato;</p> <p>p) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</p> <p>q) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</p> <p>r) soggetto proponente;</p> <p>s) soggetto/ente terzo.</p>		
---	--	---	--	--

<p>f) <u>seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia</u> eventi di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;</p> <p>g) <u>autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali:</u> provvedimento con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012;</p> <p>h) <u>evento formativo autorizzato</u> qualsiasi tipo di evento riconosciuto con provvedimento del C.N.A.P.P.C. per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;</p> <p>i) <u>credito formativo professionale (cfp)</u> unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;</p> <p>l) <u>soggetto proponente</u> soggetto che propone l'evento formativo;</p> <p>m) <u>altre attività</u> attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti; quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, relazioni e/o docenze in convegni, seminari, validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida.</p> <p>n) <u>requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)</u> requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti con provvedimento per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa in conformità al successivo punto 6.1.</p>				
---	--	--	--	--

<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA</b> Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle rispettive competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. norme professionali e deontologiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>	<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b> Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. norme professionali e deontologiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>	<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b> Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. norme professionali e deontologiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>		
<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b> Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p> <p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.</p>	<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b> Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (cfp), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p> <p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti. L'iscritto ha l'obbligo di acquisire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel triennio sperimentale 2014-2016: 60 cfp con un minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche;</li> <li>b) nei trienni ordinari successivi: 90 cfp con un minimo di 20 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.</li> </ol>	<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b> Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (cfp), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p> <p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti <b>anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.</b> L'iscritto ha l'obbligo di acquisire:</p> <p><del>a) nel triennio sperimentale 2014-2016: 60 cfp con un minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche;</del></p> <p><del>b) nei trienni ordinari successivi: 90 cfp con un minimo di 20 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.</del></p> <p><b>CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di cfp non inferiore a 10 di cui</b></p>		

<p>Per coloro i quali si iscrivono all'Ordine nel secondo o terzo anno l'onere dell'acquisizione dei cfp va ridotto proporzionalmente.</p> <p>L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio 2014÷2016), con un minimo di 20 cfp annuali (15 cfp nel triennio 2014÷2016), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.</p> <p>Per i neoiscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p>	<p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 10 cfp.</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine Territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p>	<p><b>4 cfp su temi deontologici al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale: a tal fine la piattaforma telematica invierà una comunicazione al termine di ogni anno solare agli iscritti che non avranno conseguito i crediti minimi raccomandati.</b></p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di <del>10 cfp</del> <b>20 cfp</b>.</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine Territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, <b>con un numero di cfp proporzionale rispetto ai 60 cfp del triennio</b>, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di <b>tutti gli eventuali</b> crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p><b>I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine Territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato nei precedenti anni di iscrizione.</b></p>		<p><b>NOTA: ADEGUARE LA PIATTAFORMA</b></p> <p><b>Nota:</b> <b>si ritiene difficilmente percorribili l'ipotesi di inserire l'obbligo di acquisire i cfp a partire dall'anno di iscrizione in quanto creerebbe dei problemi per coloro che si iscrivono negli ultimi mesi dell'anno e che quindi non avrebbero abbastanza tempo per adempiere all'obbligo.</b></p> <p><b>NOTA: ADEGUARE LA PIATTAFORMA</b></p>
<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</b></p> <p>Nella Tabella allegata sono riportati, per maggior chiarezza, i crediti attribuibili a ciascuna delle attività di seguito indicate.</p> <p><u>5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a,b)</u></p> <p>Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p>	<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</b></p> <p>(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p> <p><b>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, o).</b></p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014/2016), di n° 20 cfp (n° 15 crediti nel triennio 2014/2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei cfp corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> </ul>	<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</b></p> <p>(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p> <p><b>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, o).</b></p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale <b>e di FAD sincrona</b> accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (<del>15 ore nel triennio 2014/2016</del>), di n° <del>20 cfp</del> <b>20 cfp</b> (<del>n° 15 crediti nel triennio 2014/2016</del>), per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei cfp corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> </ul>		

<p>Per la frequenza ai corsi di gestione tecnica dell'emergenza di durata non inferiore a 60 ore, di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal C.N.A.P.P.C. e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 12 maggio 2010, il tetto massimo dei crediti attribuibili ad un corso (15 crediti per il triennio 2014÷2016), è incrementato del 50%.</p> <p>Pertanto, i crediti attribuibili per la frequenza a ciascun corso sono di numero pari a: <math>(15 \times 1,5) = 22,5</math> (per arrotondamento n° 22 cfp).</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.</p> <p>Fanno eccezione i corsi in cui l'80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014÷2016).</p> <p>E' comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.</p> <p><u>5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e)</u></p> <p>La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi relativamente ai quali gli Ordini territoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi all'interno del range compreso tra un minimo di due e un massimo di sei sulla base dei seguenti profili:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et similia);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p>	<p>- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</p> <p>Per i soli corsi di 40 ore di cui all'allegato XIV del D.Lvo 81/2008 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno", sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo da 4 ore.</p> <p>5.1.1 - Formazione a distanza</p> <p>Soltanto per i corsi di formazione a distanza sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, realizzati dallo stesso o da questi patrocinati, potranno essere attribuiti un numero di cfp superiore, fino ad un massimo di 2 cfp per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 cfp (15 cfp nel triennio 2014/2016). Si rimanda per le specifiche alla NOTA TECNICA.</p> <p><b>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera q) sia in frontale che in differita.</b></p> <p>Per il riconoscimento dei cfp devono essere indicati i seguenti profili di cui si rimanda comunque alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p>	<p>- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</p> <p><del>Per i soli corsi di 40 ore di cui all'allegato XIV del D.Lvo 81/2008 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno", sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo da 4 ore.</del></p> <p><b>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera q) sia in frontale che a distanza che in differita.</b></p> <p>Per il riconoscimento dei cfp devono essere indicati i seguenti profili di cui si rimanda comunque alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p>		
--	---	--	--	--

<p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di rilevanza culturale e di taglio pratico, operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori con dibattito e quesiti;</p> <p>e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2 spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· n° 6 crediti formativi, se, oltre alla durata di almeno 6 ore, in due distinti moduli (mattina/pomeriggio) sia garantita per ogni mezza giornata che:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;</li> <li>2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>· n° 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito che:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) il numero dei relatori non sia inferiore a due;</li> <li>5) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>6) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;</li> </ol>	<p>e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 6 cfp, se siano garantite almeno due delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;</li> <li>2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>3) sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza asincrone presso una Sede fisica a cura di Ordini Territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati. Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potrà essere richiesta l'attribuzione di crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</li> </ol>	<p>e) <del>il numero e</del> la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 6 cfp, se <del>sia garantita siano</del> <b>garantite almeno una due</b> delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;</del></li> <li><b>1) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</b></li> <li><del>2) sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza asincrone presso una sede fisica a cura di Ordini Territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati. Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potrà essere richiesta l'attribuzione di crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</del></li> <li><b>2) sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza asincrone presso una sede fisica a cura di Ordini Territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati. Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potrà essere richiesta l'attribuzione di crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</b></li> </ol> <p><b>La partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine comporterà il riconoscimento dei cfp nella misura e nelle condizioni analoghe a quelle previste per i partecipanti: tali cfp non saranno cumulabili a quelli eventualmente acquisibili per ogni relazione (1 cfp per docenza).</b></p> <p><b>La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori cfp, inoltre il cfp attribuito alla relazione non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento.</b></p>		
---	---	--	--	--

<p>· n° 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti almeno due dei tre profili sopra indicati;</p> <p>· n° 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito almeno uno dei tre profili sopra indicati.</p> <p>Ove straordinariamente si palesassero occasioni di vera eccezionalità nella organizzazione di eventi formativi da parte degli ordini provinciali, legati, a titolo esemplificativo, al prestigio dei relatori ed all'argomento trattato, gli stessi potranno proporre valutazioni e riconoscimenti particolari nella attribuzione dei crediti, che verranno discrezionalmente valutati dal C.N.A.P.P.C..</p> <p><b>5.3 <u>Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea in materie affini</u></b></p> <p>Considerato che l'ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione, di n° 20 crediti formativi per ogni anno di corso (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016), come pure l'ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di iscritti junior.</p> <p>5.3 bis Corsi abilitanti</p> <p>Corsi di 120 ore: n° 20 cfp (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016)</p> <p>Corsi di 40 ore: n° 10 cfp (n° 1 cfp per ogni modulo di 4 ore)</p>	<p><b>5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea purché in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3: 15 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine Territoriale.</b></p>	<p><del>5.2.1-5.1.1</del> Formazione a distanza <b>asincrona</b> Per gli eventi formativi <b>asincroni</b>, <del>descritti nel successivo art. 7</del>, valgono analoghe attribuzioni di cfp previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2.-</p> <p>Soltanto per i corsi di formazione a distanza <b>asincrona</b> sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, <del>realizzati dallo stesso o da questi patrocinati</del>, potranno essere attribuiti un numero di cfp superiore, fino ad un massimo di 2 cfp per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 cfp- <del>(15 cfp nel triennio 2014/2016)</del>. Si rimanda per le specifiche alla NOTA TECNICA</p> <p><del>5.2.3-5.2.2</del> <b>Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile.</b></p> <p><del>Sono riconosciuti 6 CFP a giornata previa certificazione del programma e riscontro presenza.</del> Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con la corrispondente attribuzione di cfp (massimo 8 cfp). Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.</p> <p><b>5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e <del>seconda</del> <b>ulteriore</b> laurea purché in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3, <b>corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): <del>15 cfp</del> 20 cfp</b> per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine Territoriale.</b></p>		<p><b>Nota:</b> al fine di aumentare la qualità della proposta formativa in modalità FAD si ritiene di mantenere la possibilità premiante di extra-credito.</p> <p><b>Nota:</b> testo modificato in seguito alle verifiche fatte con Baricchi sulla scorta dell'esperienza recente.</p>
--	--	--	--	---

<p><b>5.4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipazione attiva di iscritti all'Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale (sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazione regionale et similia): per la partecipazione effettiva e documentata viene riconosciuto 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, salvo quanto stabilito al punto 5.7;</li> <li>partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp;</li> <li>attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.7;</li> <li>attività di volontariato di protezione civile: n° 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di n° 10 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7.</li> </ul>	<p><b>5.4 - Altre attività</b></p> <p>- Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cfp stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 24 cfp (15 cfp nel triennio 2014-2016) derivanti dalla somma dei cfp conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), quindi di regola 8 cfp (5 cfp nel triennio 2014-2016) all'anno:</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC: 1 cfp per ogni singola seduta, effettiva e documentata, con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di cfp;</p> <p>b) partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp, inoltre il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento;</p> <p>c) attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali;</p> <p>d) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali;</p> <p>e) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali;</p>	<p><b>5.4 - Altre attività</b></p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cfp stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di <b>15 cfp 24 cfp (15 cfp nel triennio 2014-2016)</b> derivanti dalla somma dei cfp conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), <b>e), f), quindi di regola 5 cfp 8 cfp (5 cfp nel triennio 2014-2016) all'anno:</b></p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC: 1 cfp per ogni singola seduta, effettiva e documentata, <b>con il limite massimo di n° 5 cfp annuali.</b> La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di cfp;</p> <p><b>b) partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp, inoltre il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento;</b></p> <p><b>e) attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali;</b></p> <p><b>b) d) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali;</b></p> <p><b>c) e) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali;</b></p> <p><b>d) f) viaggi di studio organizzati/promossi/patrocinati/accreditati dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali;</b></p>		<p><b>Nota:</b></p> <p><b>discussione ancora aperta in merito all'ipotesi di ampliare la possibilità di autorganizzazione dell'aggiornamento professionale da parte degli iscritti e conseguentemente ampliare le attività previste al punto 5.4.</b></p> <p><b>Non viene valutata positivamente la proposta di Milano di riconoscere crediti a chi ospita tirocinanti nel proprio studio e a chi si rivolge agli sportelli informativi degli ordini in quanto si tratta di attività poco controllabili e difficilmente riconducibili nell'aggiornamento professionale.</b></p>
---	---	--	--	---

	<p>f) viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali;</p> <p>g) attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali.</p>	<p><del>g) attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali.</del></p>		<p><b>Nota:</b> rimane da valutare se i premi di architettura possono essere valutati ai fini dell'aggiornamento – si veda proposta di Ravenna di inserire il punto e)</p> <p><b>NOTA: ADEGUARE LA PIATTAFORMA</b></p>
<p><b>5.5 - Attività specifiche aventi valenza formativa validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale</b> Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attribuiti i seguenti crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali;</li> <li>- monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali);</li> <li>- viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali: n° 1 cfp per ogni comprovato giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali.</li> </ul> <p><b>5.6 Dipendenti pubblici</b> Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.</p> <p><b>5.7</b> Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 36</p>	<p><b>5.5 - Dipendenti pubblici</b> Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp.</p>	<p><b>5.5 Dipendenti pubblici</b> Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp.</p> <p><b>5.6 - Richiesta di crediti formativi per corsi o eventi "non preventivamente accreditati"</b> Solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, ritenute coerenti alle presenti Linee Guida e soggette a verifica a campione da parte degli Ordini, sarà possibile ricorrere ad una richiesta di credito "a posteriori" (entro il triennio ... da verificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività svolta all'estero solo se riconosciuta nei paesi in cui viene svolta;</li> <li>• attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici;</li> <li>• corsi o eventi organizzati e accreditati da altri ordini e collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'ordine degli ingegneri, il collegio dei geometri, ecc..)</li> <li>• corsi o eventi seguiti presso enti pubblici già individuati dalla norma ad erogare formazione (ad esempio le Regioni o i Ministeri, gli enti pubblici autorizzati).</li> </ul> <p>Per tali situazioni gli iscritti dovranno richiedere il riconoscimento dei cfp attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuirà all'evento sostenuto il relativo</p>		<p><b>Nota:</b> si concorda di spostare il punto 5.6 alla fine del punto 6 relativo alle procedure in modo da individuare più chiaramente l'accreditamento a posteriori come una modalità "speciale" e non ordinaria</p> <p><b>Note:</b> per l'attività all'estero verificare i protocolli internazionali del CAE sul reciproco riconoscimento dei crediti formativi. Per l'attività di altri ordini: devono essere eventi di cui è indicata la durata e in cui ci sia un sistema di rilevazione delle presenze (evitiamo che per lo stesso corso vengano attribuiti crediti diversi o valutazioni diverse sulla validità) per l'autocertificazione: inserire la dichiarazione guidata ai sensi normativi e richiedere l'inserimento obbligatorio dell'attestato di partecipazione</p> <p><b>Proposta:</b> diffondere agli ordini le bocciature dei corsi promossi dai soggetti terzi</p>

<p>crediti (24 crediti nel triennio 2014÷2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4, 5.5, 5.8 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.C.C.P. (tramite piattaforma Moodle), esplicitativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.</p>		<p>credito formativo in riferimento alle linee guida ed al regolamento, anche per corsi od eventi già seguiti.</p>		
<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b>  6.1 Documentazione necessaria per l'attribuzione dei crediti</p> <p>Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere sia pure brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo</li> <li>- Soggetto proponente</li> <li>- Referente/Tutor/Direttore Scientifico</li> <li>- Programma</li> <li>- Obiettivi formativi</li> <li>- Materiale didattico</li> <li>- Numero di ore e Articolazione temporale</li> <li>- Crediti attribuibili e richiesti</li> <li>- Periodo indicativo di svolgimento del corso</li> <li>- N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima</li> <li>- Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti</li> <li>- Sede di svolgimento</li> <li>- Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa)</li> <li>- Attestazione di partecipazione</li> <li>- Giudizio per docente</li> <li>- Giudizio per il corso</li> <li>- Eventuale costo di partecipazione</li> </ul>	<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b>  6.1 - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il CNAPPC</li> <li>2. Gli Ordini Territoriali</li> <li>3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.</li> </ol> <p>La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p> <p>Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività formative di tipo frontale;</li> <li>2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono;</li> <li>3. Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti solo tramite la piattaforma telematica del CNAPPC;</li> <li>4. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione del cfp assegnati;</li> </ol>	<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b>  <b>6.1</b> - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il CNAPPC</li> <li>2. Gli Ordini Territoriali</li> <li>3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.</li> </ol> <p>La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p> <p><b>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito, gli eventi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza ed i corsi in modalità FAD asincrona, aperti sull'intero territorio nazionale.</b></p> <p>Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività formative di tipo frontale;</li> <li>2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono;</li> <li>3. Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti solo tramite la piattaforma telematica del CNAPPC;</li> <li>4. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei cfp assegnati;</li> </ol>		<p><b>Nota:</b>  <b>Organizzare incontro con gli ordini che hanno sviluppato proposte formative in modalità FAD per stabilire linee comuni – temi da affrontare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tema dei costi</li> <li>- tema di eventuali sponsorizzazioni per ridurre i costi.</li> </ul>

<p><b>6.2 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali</b></p> <p>6.2.1 Ciascun Ordine territoriale dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.</p> <p>Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione. A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.</p> <p>Ove l'iscritto non fornisca idonei documenti giustificati relativi agli accreditamenti entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, l'Ordine non provvederà all'attribuzione dei crediti.</p> <p>6.2.2 I Consigli degli Ordini o le Federazioni regionali in forma sinergica come esclusivo coordinamento degli ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, termine indicativo, non perentorio per il primo anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto 5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l'Ordine si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.</p>	<p>5. Trascorsi 30 giorni dall'inserimento i cfp si intendono attribuiti, rimanendo l'obbligo di acquisire anche a posteriori il numero del codice identificativo dell'evento.</p> <p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati dell'istanza;</li> <li>- i dati del corso e il materiale didattico;</li> <li>- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.</li> </ul> <p>Gli Ordini Territoriali e i soggetti terzi conserveranno l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni. I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente dai discenti attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.</p> <p>Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali e/o Enti ed Istituzioni pubbliche, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il riconoscimento dei relativi cfp. A tale fine gli Ordini Territoriali devono provvedere all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica.</p> <p><b>6.2</b> - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e dei compensi professionali, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale;</li> <li>- di preferenza: temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza e alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.</li> </ul>	<p><del>5. Trascorsi 30 giorni dall'inserimento i cfp si intendono attribuiti, rimanendo l'obbligo di acquisire anche a posteriori il numero del codice identificativo dell'evento.</del></p> <p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati dell'istanza;</li> <li>- i dati del corso e il materiale didattico;</li> <li>- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.</li> </ul> <p>Gli Ordini Territoriali e i soggetti terzi conserveranno l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni. I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente dai discenti attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.</p> <p>Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali e/o Enti ed Istituzioni pubbliche, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi cfp. A tale fine gli Ordini Territoriali devono provvedere all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica.</p> <p><b>6.2</b> - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche dei compensi professionali, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sistema ordinistico la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale, l'etica professionale;</li> <li>- di preferenza: temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza e alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.</li> </ul>		<p><b>NOTA: ADEGUARE LA PIATTAFORMA (per rendere possibile questo automatismo per gli attestati)</b></p> <p><b>NOTA: con riferimento alla proposta di Milano si è concordato di lasciare il comma e di spostare dopo il punto 5.6 per chiarire che quanto indicato al punto 5.6. è riferito ad una procedura "straordinaria" e non "ordinaria".</b></p> <p><b>NOTA: proposta di inserire gli eventi formativi sui temi della Protezione Civile nelle Discipline ordinistiche</b></p>
--	--	--	--	--

<p>L'offerta formativa degli Ordini territoriali deve contenere corsi aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'obbligo, materia deontologica, previdenziale e dell'ordinamento professionale;</li> <li>- di preferenza, temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.</li> </ul> <p>Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell'offerta formativa deve essere trasmesso al C.N.A.P.P.C..</p> <p>6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo in cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo la prima responsabilità scientifica, funzionale ed economica degli eventi.</p> <p>6.2.4 Gli Ordini favoriscono l'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute.</p> <p>6.2.5 Gli Ordini potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza</p>	<p>6.2.1 - Gli Ordini Territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini Territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.</p> <p>6.2.2 - Gli Ordini Territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p> <p>6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa degli Ordini Territoriali e dei soggetti terzi attraverso l'apposita Commissione prevista dal Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In caso di mancanza dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione con l'Ordine provinciale per adeguare consensualmente il contenuto.</p> <p>6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini Territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>	<p>6.2.1 - Gli Ordini Territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini Territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.</p> <p>6.2.2 - Gli Ordini Territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p> <p>6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa <del>degli Ordini Territoriali e dei soggetti terzi</del> <b>dei Soggetti Terzi e degli Ordini Territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto <del>6.4</del> 6.3.1)</b> attraverso l'apposita Commissione prevista <b>dall'art. 2 del</b> Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In caso di mancanza dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione <b>con i Soggetti Terzi e/o</b> con l'Ordine <b>territoriale provinciale</b> per adeguare consensualmente il contenuto.</p> <p>6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini Territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>		
--	--	--	--	--

<p>6.2.6 Il C.N.A.P.P.C. valuta i programmi delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell'Ordine, costituendo apposita Commissione ai sensi del Regolamento, e comunica all'Ordine un provvedimento ove esprime il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, delle suddette offerte. In mancanza di invio del provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di mancanza dei requisiti minimi il C.N.A.P.P.C. avvierà subito una consultazione con l'Ordine provinciale per adeguare consensualmente il piano formativo.</p> <p>Gli Ordini devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conservare copia degli attestati di partecipazione, fornendo originale al frequentante;</li> <li>- conservare copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;</li> <li>- elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista; il tutto in formato digitale.</li> </ul> <p>6.2.7 L'Ordine organizzatore degli eventi è responsabile delle iniziative in termini qualitativi e quantitativi.</p> <p>Il rilascio degli attestati di partecipazione e il conferimento dei crediti competono esclusivamente all'Ordine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.</p> <p>6.2.8 Ogni richiesta di patrocinio formulata al C.N.A.P.P.C. non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi.</p> <p>6.2.9 Il C.N.A.P.P.C. , nel mettere a disposizione degli Ordini la piattaforma digitale, renderà progressivamente automatica la valutazione dei programmi formativi e dei relativi accreditamenti sulla base di matrici adeguate alle presenti linee guida ed alle loro modificazioni.</p>	<p><b>6.3</b> - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti.</p> <p>6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p> <p>6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3.</p> <p>6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini Territoriali.</p> <p>6.3.4 - L'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini Territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con al-tri soggetti, propri diritti di segreteria per la parte di competenze a loro carico.</p>	<p><b>6.3</b> - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (di seguito denominati soggetti terzi).</p> <p>6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, <b>relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente</b>, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso</p> <p>6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e alla <b>NOTA TECNICA per quanto riguarda la formazione FAD.</b></p> <p>6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini Territoriali.</p> <p>6.3.4 - L'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi pro-posti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini Territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con al-tri soggetti, propri diritti di segreteria per la parte di competenze a loro carico.</p>		<p><b>NOTA: AGGIORNARE ALLEGATI 3 e NOTA TECNICA</b></p>
--	--	--	--	--

<p>6.3 <u>Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti</u></p> <p>6.3.1 in conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p> <p>6.3.2 Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere, in relazione all'offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3, l'utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, che dovrà essere trasmesso al C.N.A.P.P.C. e all'Ordine territoriale di riferimento almeno 30 giorni prima dell'evento formativo;</li> <li>- essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee;</li> <li>- rilasciare gli attestati di frequenza con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato;</li> <li>- redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti;</li> <li>- rilasciare all'Ordine territoriale copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso;</li> <li>- conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante;</li> <li>- conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;</li> <li>- elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.</li> </ul> <p>La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l'Ordine Territoriale.</p>	<p>6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già confermate dal CNAPPC non devono essere reinseriti nella piattaforma telematica da parte degli Ordini Territoriali.</p> <p>6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.</p> <p>6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è moti-vo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con con-seguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.</p>	<p>6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già <del>confermate autorizzate</del> dal CNAPPC non devono essere <del>inserite reinseriti</del> nella piattaforma telematica da parte degli Ordini Territoriali <del>ma dai soggetti terzi</del>.</p> <p>6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.</p> <p>6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è moti-vo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con con-seguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.</p> <p>6.3.8 E' fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare le verifiche di cui al punto precedente.</p>		<p><b>Nota: regolamentare negli Allegati la tempistica con la quale l'ente terzo carica i crediti sulla piattaforma. Prevedere nella piattaforma iMateria un questionario di valutazione da parte degli iscritti per la partecipazione agli eventi formativi promossi da enti terzi.</b></p>
--	--	--	--	--

<p>La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.</p> <p>6.3.3 L'istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo, nel termine ordinativo, non perentorio per il primo anno. Per gli eventi di carattere nazionale l'istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale, agli Ordini territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.</p> <p>Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propria e del Ministro competente.</p> <p>6.3.4 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione da sommarsi a quanto indicato al punto 6.1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· atto costitutivo e statuto;</li><li>· relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie di cui al precedente punto 3;</li><li>· programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3;</li><li>· le richieste trasmesse all'Ordine territoriale, verranno da quest'ultimo inviate al C.N.A.P.P.C. nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.</li></ul>				
--	--	--	--	--

<p>6.3.5 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p> <p>Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte.</p> <p>6.3.6 L'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale per il riconoscimento dei crediti.</p> <p>6.3.7 Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.</p> <p>6.3.8 La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.</p> <p>6.3.9 Il rilascio dell'autorizzazione ad organizzare eventi formativi è di competenza del C.N.A.P.P.C. in conformità al presente punto 6 delle linee guida.</p>				
---	--	--	--	--

<p><b>6.4 - Norme comuni</b></p> <p>6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del C.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi.</p> <p>6.4.2 Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito, riportante gli estremi dell'autorizzazione del Consiglio Nazionale. Ogni iscritto cura la registrazione dell'attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall'Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza. L'attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.</p> <p>6.5 <u>Validazione attività formativa svolta all'estero</u></p> <p>6.5.1 E' competenza del C.N.A.P.P.C. validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc). L'Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, la richiesta al C.N.A.P.P.C. entro il termine di giorni 15 dal ricevimento. Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all'Ordine territoriale entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il provvedimento con l'indicazione del numero dei crediti formativi attribuiti.</p>	<p><b>6.4 - Norme comuni</b></p> <p>6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.</p> <p>6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini Territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.</p> <p>6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo solo quanto diversamente previsto da specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici.</p> <p>6.4.4 - Gli Ordini Territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e copromozione con altri Ordini Territoriali.</p> <p>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.</p> <p>6.5.1 - È competenza del CNAPPC validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extra-comunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC tramite la piattaforma telematica, previa verifica da parte dell'Ordine Territoriale, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.</p>	<p><b>6.4 - Norme comuni</b></p> <p>6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (<b>duplica istanza</b>) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.</p> <p>6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini Territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.</p> <p>6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo solo quanto diversamente previsto da specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici.</p> <p>6.4.4 - Gli Ordini Territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e copromozione con altri Ordini Territoriali.</p> <p><b>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.</b></p> <p>6.5.1 - È competenza del CNAPPC validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari (<b>ad eccezione delle attività già accreditate ai sensi del punto 5.6 delle presenti Linee guida</b>). A tal fine il professionista dovrà inviare <b>all'Ordine territoriale al CNAPPC</b> tramite la piattaforma telematica, <b>previa verifica da parte dell'Ordine Territoriale</b>, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.</p>		<p><b>NOTA: da verificare le modalità di accreditamento della formazione all'estero (CNA o Ordini)</b></p>
---	---	---	--	--

	<p>Il CNAPPC a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all'iscritto e al proprio Ordine Territoriale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il numero dei crediti formativi professionali attribuiti e provvederà al caricamento degli stessi sulla piattaforma.</p> <p><b>6.6</b> - A partire dal 01.01.2015 non sarà più possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/ eventi non accreditati, fatto salvo per gli eventi di cui al punto 5.4.</p> <p><b>6.7</b> - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica;</li> <li>- le attività di cui al punto 5.3;</li> <li>- le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f).</li> </ul> <p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità.</p>	<p><del>Il CNAPPC a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà L'ordine territoriale trasmette richiesta al CNAPPC che, a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all'iscritto e al proprio Ordine Territoriale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il numero dei crediti formativi professionali attribuiti. e provvederà al caricamento degli stessi sulla piattaforma.</del></p> <p><del><b>6.6</b> - A partire dal 01.01.2015 non sarà più possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/ eventi non accreditati, fatto salvo per gli eventi di cui al punto 5.6. delle presenti Linee guida</del></p> <p><b>6.7</b> - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i cfp relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica, <b>certificatore energetico (DA VERIFICARE)</b>, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e NON organizzati dal Sistema Ordinistico;</li> <li>- le attività di cui al punto 5.3 (<b>Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010</b>):</li> <li>- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "c" "d" (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), "d" "e" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali), "e" "f" (viaggi di studio non organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali).</li> </ul>	<p><b>PROPOSTA DI NUOVO TESTO:</b> L'Ordine territoriale, entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza, provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti linee guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli ordini territoriali in coerenza con l'art.2 comma g del Regolamento.</p>	<p><b>NOTA: da verificare conformità con il testo del Regolamento</b></p>
--	--	--	--	---

		<p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine Territoriale un'autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità.</p> <p><b>Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo, e confluirà nell'Albo Registro Unico, solo a seguito dell'attività di verifica di controllo da parte dell'Ordine Territoriale.</b></p> <p><b>Si precisa inoltre che il sistema delle autocertificazioni degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</b></p>		
<p><b>7. ESONERI</b></p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all'aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l'iscritta ritiene opportuno partecipare;</p> <p>b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;</p> <p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.</p> <p>Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;</li> <li>· non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;</li> <li>· non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.</li> </ul> <p>L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.</p>	<p><b>7. ESONERI</b></p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a) maternità, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori;</p> <p>b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;</p> <p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.</p> <p>Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p>	<p><b>7. ESONERI</b></p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a) maternità, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp <del>per ciascuna maternità nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario,</del> ivi compresi i 4 cfp obbligatori;</p> <p>b) malattia grave, infortunio, <del>assenza dall'Italia</del> che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;</p> <p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità</p> <p><b>d) docenti universitari a tempo pieno ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).</b></p> <p><b>Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma tramite autocertificazione al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</b></p> <p>Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p>		<p><b>NOTA:</b></p> <p><b>viene mantenuta la possibilità di esonero per i docenti universitari in quanto deliberata dalla Conferenza.</b></p> <p><b>Proposta di eliminazione comma d da parte dell'Ordine di Milano:</b></p> <p><b>l'introduzione di tale esonero non è così strategico o motivato da generare una diversità di trattamento rispetto agli iscritti "normali" non docenti che non esercitano la professione (come stabiliva la vecchia linea guida): o si torna all'esonero per chi non fa la professione oppure, anche per le ragioni espresse dall'Ordine Lodi, tutti gli iscritti fanno formazione.</b></p>

<p>Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.</p> <p><b>8 PREMIALITÀ E SANZIONI</b></p> <p>8.1 Premialità L'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documento di regolarità formativa a cadenza annuale;</li> <li>- registrazione dell'attività formativa nel Registro Unico;</li> <li>- comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento;</li> <li>- comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra e in quali settori.</li> </ul> <p>8.2 Sanzioni L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.</p> <p>L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all'avvio dell'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.</p> <p>Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.</p>	<p><b>8. PREMIALITÀ E SANZIONI</b> L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. L'Ordine Territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale. Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.</p>	<p><b>8. PREMIALITÀ E SANZIONI</b> L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. L'Ordine Territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale. Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo., <del>con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.</del> <del>che potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico.</del> Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Codice deontologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 cfp su 60) comporta l'irrogazione della censura;</li> <li>- la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante</li> </ul> <p>Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 cfp triennali sui temi <del>della deontologia e delle discipline ordinistiche obbligatorie:</del> i cfp ordinari, in tal senso, verranno computati fino a 48 cfp.</p> <p>8.1. Procedura disciplinare Entro il 15 luglio 2017 dell'anno successivo al termine di ogni triennio formativo il presidente dell'Ordine provvede a trasmettere al Consiglio di Disciplina per l'avvio delle procedure disciplinari, l'elenco dei professionisti che risultano inadempienti totalmente o parzialmente agli obblighi formativi alla data del 30 giugno. Il Collegio di Disciplina apre informalmente il procedimento ed invita l'iscritto ad essere sentito entro 30 giorni. In caso di mancata risposta dell'iscritto o in assenza di circostanze soggettive o oggettive, si procede all'apertura di procedimento disciplinare con convocazione da parte del Collegio di</p>	<p><b>PROPOSTA DI NUOVO TESTO</b> (conforme al regio decreto): Il Collegio di disciplina, cui viene assegnata la pratica, avvia l'istruttoria invitando l'iscritto ad essere sentito e/o a produrre una memoria scritta entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.</p>	<p><b>NOTA:</b> inserire un articolo specifico sulle premialità per favorire chi svolge l'aggiornamento con regolarità. <b>Proposte:</b> è già stata inserita la possibilità di poter passare un maggior numero di crediti al triennio successivo iniziative del CNA volte a promuovere la formazione e la qualificazione degli iscritti (si veda curriculum certificato dell'iscritto). altro??</p> <p><b>NOTA:</b> è necessario stabilire cosa succede in cas di reiterazione dell'inadempienza e chiarire le regole che portano alla cancellazione dell'iscritto. Si ritiene opportuno specificare le sanzioni in caso di recidiva in sede di revisione complessiva del codice deontologico.</p> <p><b>NOTA:</b> importante provare a semplificare il procedimento disciplinare non solo per l'inadempimento formativo.</p>
---	--	--	---	--

<p><b>9. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b> Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, nel periodo successivo, con cadenza semestrale.</p> <p><b>10. DISCIPLINA TRANSITORIA</b> Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014-2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle presenti linee guida.</p>	<p><b>9. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b> Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale. La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini Territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) “esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini Territoriali”, istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento. La nomina della Commissione ha durata semestrale. Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola. L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine Territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	<p><del>disciplina a cui è stata assegnata la pratica.</del> <b>Il Collegio di disciplina, verificata la violazione, irroga la sanzione disciplinare proporzionale alla violazione riscontrata. (sulla base dei CFP mancanti). <del>L'intero procedimento disciplinare, nonché la stessa sanzione, vengono notificati all'interessato a cura dell'Ordine tramite PEC o altro mezzo idoneo (NOTA: l'utilizzo della PEC invece dell'ufficiale giudiziario è un aspetto da verificare con richiesta specifica al Ministero di Giustizia).</del> <del>Nella comunicazione relativa alla sanzione sono riportati:</del></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>— i dati dell'iscritto,</del></li> <li><del>— la mancanza disciplinare,</del></li> <li><del>— l'articolo della norma violata,</del></li> <li><del>- la sanzione disciplinare comminata.</del></li> </ul> <p><b>La sanzione diventa efficace entro 30 gg dalla notifica, tramite PEC o altro mezzo idoneo, se entro tale termine l'iscritto non la impugna.</b></p> <p><b>9. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b> Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale. La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini Territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) “esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini Territoriali”, istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento. La <del>nomina della</del> Commissione <del>ha durata semestrale.</del> <b>rimane in carica un anno.</b> Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola. L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine Territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	<p>In caso di mancato riscontro del professionista o in assenza di circostanze soggettive o oggettive che giustifichino l'inadempimento dell'obbligo formativo, il collegio di disciplina delibera l'apertura del procedimento disciplinare con atto di citazione a comparire da comunicare a mezzo pec o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità.</p>	<p><b>NOTA:</b> il contenuto della sentenza viene stabilito dal Regio decreto</p>
--	---	--	--	---

# INTERNATIONAL COMPONENTS OF LICENSURE

COUNTRY	Name of Competent Authorities / case handlers (*)	EDUCATION (Years)	INTERNSHIP (Years)	EXAMINATION	TITLE GRANTED	TITLE PROTECTED	PRACTICE REGULATED	FUNCTION PROTECTED	STUDENTS	REGISTRANTS	NOTES
Austria	Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten*	5	3	Yes	Architekt	Yes	Yes			3.322	1 year of experience as an employee; 1 year construction site experience
Belgium	Orde van Architecten - Nationale Raad	5	2	No	Architect	Yes	No	Yes		13.383	Registration is compulsory
Bulgaria	Chamber of Architects of Bulgaria KAB	5,5	2	Yes	Architect	Yes	Yes	Yes	1.400	3.700	Registration is compulsory
Croatia	Croatian Chamber of Architects and Engineers	4 (5)	3	Yes	Ovlasteni Arhitekt	Yes	Yes	Yes	920	3.000	Registration is compulsory
Cyprus	Cyprus Scientific and Technical Chamber ETEK	5	1	No	Arhitektonas	Yes	Yes	Yes	20	1.250	Registration is compulsory
Czech Republic	Czech Chamber of Architects	5	3	Yes	Autorizovaný Architekt	Yes	Yes	Partial	5.000	2.921	Registration is compulsory
Denmark	Ministry of Science, Technology and Innovation / Akademisk Arkitektforening*	5	No	No	Architect MAA	No	No		2.000	8.600	Registration is not compulsory; Membership is required
Estonia	Haridus-ja Teadus ministeerium	5	(3) 5	No	Volitatud Arhitekt V	Yes	Yes	Depends	112	800	Enrollment is compulsory; Membership is not compulsory
Finland	Finnish National Board of Education (Opetushallitus) / Finnish Association of Architects SAFA*	5	No	No	Arkkitehti	No	No	Yes	1.600	3.500	Membership is not obligatory
France	Conseil National de l'Ordre des Architectes CNOA*	(6) 7	No	No	Architecte	Yes	Yes	Yes	19.000	26.964	Enrollment is compulsory
Germany	Chambers of Architects of the German Landers	5	2-3	No	Architekt	Yes	Yes	Yes	41.759	50.000	Registration is compulsory
Greece	Technical Chamber of Greece*	5	No	Yes	Architect Engineer	Yes	Yes	No	5.000	15.756	Registration is compulsory
Hungary	Magyar Építész Kamara	5	2	No	Építész Rervezo	Yes	Yes	Yes	300	4.000	Enrollment is compulsory
Ireland	The Royal Institute of Architects of Ireland RIAI	5	2	Yes		Yes	No	partly	400	2.500	
Italy	Ministerio dell'Istruzione, Università e Ricerca	5	No (2)	Yes	Architetto	Yes	Yes	Yes		111.063	Registration is compulsory; Membership is compulsory
Latvia	Latvian Association of Architects LAS	7	No	No			Yes		288	1.300	Registration is compulsory; Certificate must be renewed annually
Lithuania	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	6	3-5	Yes	Atestuotas Architektas	Yes	Yes	Yes	838	2.700	Registration is compulsory
Luxembourg	Ordre des Architectes et des Ingenieurs - Conseil	(4) 5	1	No	Architecte		Yes			600	Registration is compulsory
Malta	Bord tal-Warrant tal-Periti	5	1	Yes	Perit	Yes	Yes	Yes	237	515	Registration is compulsory
Netherlands	Stichting Bureau Architectenregister	5	No	No	Architect	Yes	No	No	2.500	9.121	
Poland	Krajowa Rada Izby Architektów	5	3	Yes	Uprawnienia Projektowe	Yes	Yes	Yes	6.770	13.500	1 year of construction site experience; Enrollment is obligatory
Portugal	Ordem dos Arquitectos	5 (6)	1	Yes (No)	Arquitecto	Yes	Yes	Yes	9.302	20.805	Registration is compulsory
Romania	Ordinul Arhitecților din Romania OAR	6	1-2	No	Architect	Yes	Yes	Yes	3.800	5.500	Enrollment is mandatory
Slovakia	Slovenská Komora Architektov	6	3	Yes	Authorised Architect	Yes	Yes	Yes	1.400	2.500	Registration is compulsory
Slovenia	Ministerstvo za okolje in prostor / ZAPS*	4,5	2	Yes		No	Yes	Yes	700	1.200	Registration is compulsory
Spain	Ministerio de Vivienda / Consejo superior de los Colegios de Arquitectos de Espana CSCAE*	5	No	No	Arquitecto	Yes	Yes	Yes		40.741	Registration is compulsory; Membership is compulsory
Sweden	Ministry of Science, Technology and Innovation	5	Yes	No	Architect sar/msa	No	No	No	1.600	6.800	Registration is not required; Title can only be used by Members
United Kingdom	Architects Registration Board	5	2	Yes	Architect	Yes	No	No	10.000	30.399	Registration is required to use the title, but not to practice
Norway		5	20 weeks	No	Arkitekt		No			3.800	Registration is not compulsory; Membership is not required
Switzerland	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	5	No	No	Architektenverein	Depends	No	No	3.000	5.330	1 year of internship included in education; 3 year internship is not compulsory
Turkey		4	No	No	Mimar	Yes	Yes	Yes	6.500	31.900	Enrollment is compulsory
<b>United States</b>	<b>National Council of Architectural Registration Boards</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Yes</b>	<b>Architect</b>	<b>Yes</b>	<b>Yes</b>	<b>Yes</b>	<b>26.850</b>	<b>105.596</b>	<b>Registration is compulsory</b>

Fonte: CAE (Consiglio Architetti d'Europa)

## Gruppo Operativo “Università”

*Referente per CNAPPC: Arch. Paolo Malara*

*Referente per U.d.P.: Arch. Paola Gigli*

Dalla lettura dei dati inviati dagli Ordini sulla base del questionario, al quale hanno per ora risposto 74 Ordini (dunque un campione pari al 70% decisamente significativo), emergono alcune esperienze interessanti ma anche una diffusa criticità di rapporti del sistema ordinistico con le Università.

A partire da questi dati il GO, sulla linea già tracciata con la lettera-programma che accompagnava il questionario, propone di predisporre un vademecum delle buone pratiche da mettere a disposizione degli Ordini.

Campi di azione:

1. Orientamento pre universitario/open day unico nazionale
2. Accesso/valutazione modalità e ricadute
3. Comitati di indirizzo/partecipazione Ordini con contributi sui percorsi formativi
4. Tirocini/Convenzione tipo con Università; Protocolli tipo con Regioni (praticantati retribuiti)
5. Esami di Stato/corsi preparatori per esaminandi; corsi di formazione per valutatori (registro valutatori); Linee guida formazione Commissioni e revisione struttura (Presidenza)
6. Formazione continua (art. 7, comma 4 DPR 137/2012, art. 7 comma 1 Regolamento attuazione, punto 6.2.3 Linee guida formazione)/Protocollo tipo con Università.

Accanto a questa attività il GO propone di portare avanti il confronto con CUIA (Conferenza Università Italiane di Architettura) su molti dei temi sopra elencati per arrivare ad una Conferenza congiunta a primavera presso il MIUR.

Il terzo fronte sul quale il GO propone di lavorare è quello delle proposte di modifica norme e delle procedure (in primis revisione DPR 328/2001).

Per le attività il GO sta raccogliendo dati relativi alla realtà europea (vedi tabella CAE), ai Dipartimenti di architettura presenti sul territorio nazionale ed ai corsi i laurea attivi ad oggi ecc

### GRUPPO OPERATIVO

Eliana Cangelli  
Patrizia De Stefano  
Gioia Gattamorta  
Laura Gianetti  
Alfonso Mayer  
Marcello Rossi